



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI,
PARDI e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 4 AGOSTO 2011

Disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e riduzione del debito,
nonché misure per la liberalizzazione, la tutela della concorrenza
e lo sviluppo economico

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo l'*Economist* “nulla illustra meglio l’abisso tra Silvio Berlusconi e la gente da lui governata dell’impatto della manovra introdotta il 30 giugno: per molti italiani, questo significava sacrifici per centinaia di euro”. Per Berlusconi, invece, il testo “prometteva risparmi per centinaia di milioni”. L’allusione è ovviamente alla norma “Salva-Fininvest” nella causa Mondadori poi precipitosamente ritirata. Il biglietto da visita di questa manovra non poteva essere più eloquente.

Le modifiche apportate in extremis dalla maggioranza al Senato hanno inoltre ridimensionato le poche misure che colpivano la “casta” come l’adeguamento delle indennità dei parlamentari alla media europea mentre si reintroducevano i ticket per i comuni cittadini. Veniva poi inserita una sorta di patrimoniale sui risparmi tramite l’aumento dell’imposta di bollo sul deposito dei titoli, mentre le rendite fiscali non venivano tassate, come da più parti auspicato, con l’aliquota media europea del 20 per cento. In compenso veniva fatta sparire in meno di 24 ore una versione della manovra che colpiva le transazioni finanziarie con una modesta tassa dello 0,15 per cento, imposta che avrebbe fornito un gettito di 3,6 miliardi pari – guarda i casi della vita – a ciò che darà in termini di incremento delle entrate l’aumento del bollo sul deposito dei titoli: fatti salvi gli speculatori e le banche, paghino i risparmiatori!

Ma non era ancora finita: pressato dai mercati i quali, vista l’incertezza della manovra e del quadro governativo italiano, hanno puntato sull’Italia per mettere in discussione l’euro, il Ministro Tremonti ha voluto rassicurarli predisponendo una tagliola per tutte le agevolazioni fiscali.

Inevitabilmente la pressione fiscale aumenta di circa 1,5-2 punti di Pil e la manovra complessiva si è così caratterizzata essenzialmente per un incremento dell’imposizione fiscale piuttosto che per un taglio delle spese. La loro riduzione è sostanzialmente affidata alla diminuzione dei trasferimenti erariali alle Regioni ed ai Comuni, e cioè, alternativamente al taglio dei servizi ai cittadini piuttosto che all’aumento delle tasse locali, oppure ad una loro combinazione.

Una manovra che colpisce le categorie più disagiate e salva i ricchi e la casta. Fa pagare ai poveri per dare ai ricchi, con tagli alle pensioni, alla sanità, ai servizi degli enti locali, e con l’aumento delle tasse che colpirà in misura maggiore i redditi più bassi. Come ha scritto autorevolmente Stefano Rodotà, la manovra rappresenta “una vera e propria costruzione istituzionale della disegualianza”, vera “macelleria sociale”.

Un’altra manovra era ed è possibile. L’Italia dei Valori prima che il decreto legge n. 98 fosse reso pubblico aveva proposto una manovra di finanza pubblica alternativa, più rigorosa e più equa, con misure a favore delle imprese, dell’occupazione, delle famiglie e contenente un piano per le liberalizzazioni e le tutela dei consumatori e della concorrenza. Misure che possono costituire, se approvate, uno stimolo per la ripresa e l’avvio per modernizzare il nostro Paese ed aprire spazi ai giovani ed alla loro voglia di fare.

La manovra correttiva è necessaria. C’è la chiedono l’Europa ed i mercati finanziari. Anche se occorre impostare il problema generale dei debiti sovrani – vedi il caso della Grecia - in maniera da fare pagare ai veri responsabili della crisi finanziaria il costo del risanamento.

Noi abbiamo proposto una strada alternativa, una vera e proprio contromanovra incentrata su due assi: una manovra correttiva del deficit per azzerarlo entro il 2014 senza il rinvio delle misure più efficaci al biennio 2013-2014 (cioè al prossimo Governo), ed una manovra straordinaria di 95 miliardi in 4 anni per ridurre lo stock del debito.

Per quanto concerne la manovra correttiva, proponiamo tre settori d'intervento per ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni e per recuperare i finanziamenti necessari al fine di diminuire il carico fiscale che grava sulle imprese e sulle famiglie: riduzione dei costi della politica e delle spese ordinarie delle Pubbliche amministrazioni, misure fiscali.

Le somme recuperate dovrebbero azzerare il nostro deficit entro l'anno 2014 (con la seguente gradualità: 2012: - 25.280 milioni; 2013: - 28.875 milioni; 2014: - 40.000 milioni), e anche ridurre i carichi fiscali che pesano sulle imprese e sulle famiglie, per un totale di: 8mila milioni di euro nel 2012, 11mila milioni nel 2013, 17mila nel 2014 e 20mila nel 2015.

Intendiamo utilizzare le somme a disposizione per la riduzione della pressione fiscale in due direzioni: sopprimere dall'imponibile Irap il costo del lavoro e introdurre una sorta di "fattore famiglia" che elevi le detrazioni per i contribuenti che hanno coniuge e figli a carico prevedendo inoltre un incremento degli assegni familiari per i contribuenti con carichi familiari ma fiscalmente incapienti. Dunque, a favore delle imprese e dell'occupazione, ed a beneficio delle famiglie anche per sostenere la ripresa dei consumi.

I tagli ai costi della politica prevedono l'eliminazione dei vitalizi ai parlamentari nazionali e regionali, il dimezzamento del numero di deputati e senatori, l'eliminazione dei rimborsi elettorali ai partiti, l'abolizione delle province e di una serie di livelli istituzionali intermedi che giudichiamo non necessari, l'abolizione del Cnel, la drastica riduzione delle auto e dei voli "blu", la soppressione di enti inutili, il blocco delle consulenze, l'amministratore unico con la soppressione dei CdA per le società e gli enti partecipati dagli enti territoriali, e così via.

Le spese delle pubbliche amministrazioni dovrebbero essere ridotte intervenendo sui consumi intermedi, riportando il budget del Palazzo Chigi sotto il controllo del Tesoro, razionalizzando la spesa sanitaria, riducendo le spese militari - anche prevedendo in prospettiva la costituzione di un esercito europeo - e le spese per le missioni all'estero, intensificando i controlli sulle pensioni di invalidità, unificando gli enti previdenziali ed assicurativi, obbligando i Comuni sotto i 20mila abitanti a consorziarsi per erogare i servizi. Un contributo significativo potrà anche venire dai risparmi sugli interessi del debito pubblico derivanti dal Piano di misure straordinarie per diminuire lo stock del debito.

Le misure fiscali prevedono la reintroduzione delle misure di contrasto all'evasione ed all'elusione introdotte dall'ultimo Governo Prodi ed abolite dall'attuale Governo, un nuovo redditometro ad efficacia immediata, un'aliquota unica pari al 15 % per il prelievo unico erariale relativo ai giochi ed alle scommesse, la riduzione delle percentuali di deducibilità delle banche rispetto ai crediti in sofferenza, una sanatoria per gli immigrati, una riduzione mirata delle agevolazioni fiscali con l'esclusione di quelle relative a casa, famiglia, lavoro e pensioni, l'aumento dei canoni di concessione, l'aliquota unica al 20% per le rendite finanziarie con l'esclusione dei titoli di stato.

Abbiamo anche proposto una manovra straordinaria di 95 miliardi in quattro anni basata sull'asta per la cartolarizzazione delle cartelle esattoriali non riscosse (400 miliardi di euro dal 2000), un contributo di solidarietà da parte dei contribuenti che hanno usufruito dell'ultimo scudo fiscale, il recupero immediato degli importi rateizzati derivanti dal condono del 2003-2003 mai pagati, la dismissione di immobili e di partecipazioni dello Stato e degli enti territoriali.

Infine, riteniamo indispensabile un vero e proprio Piano per le liberalizzazioni come suggerito anche dal Presidente dell'Antitrust nella sua recente relazione annuale. Nessuna liberalizzazione è stata fatta in questa legislatura. Anzi su molti punti si sono compiuti passi indietro.

Si è assistito al prevalere di una linea controriformistica che ha indotto il Parlamento a discutere e - in taluni casi ad approvare - l'eliminazione di alcuni dei positivi risultati già conseguiti e la restaurazione di anacronistici privilegi. Ricordiamo l'ispirazione protezionistica delle nuove norme sulle offerte pubbliche di acquisto (Opa), alcune riforme in discussione in Parlamento volte a restaurare antichi privilegi in capo agli avvocati e a restringere l'attività delle para-farmacie, le nuove restrizioni in materia di autotrasporto, autoscuole, noleggino con conducente. Solo per citarne alcune.

Riteniamo dunque indispensabile riavviare il processo riformatore con un vero e proprio Piano delle liberalizzazioni che coinvolga gli ordini professionali, le Camere di commercio, i servizi postali, il trasporto ferroviario passeggeri, le gestioni autostradali ed i servizi aeroportuali, i servizi bancari e finanziari e la persistente esigenza di una nuova fase della loro regolazione, il ripristino della piena contendibilità del mercato del controllo societario, ecc...

La riforma fiscale annunciata dal Governo non è finalizzata a ridurre la pressione fiscale complessiva ma ad aumentarla con il taglio alle agevolazioni tributarie ed a ridistribuirle in maniera diversa. Dalle poche cose che si conoscono, viene confermato il nostro timore che le tasse diminuiranno soprattutto per i ceti con un reddito medio-alto. Per i redditi più bassi si dà con una mano (aliquote Irpef) e si toglie con l'altra (aliquote Iva).

Inoltre, sembra una "riforma" virtuale differita in tempi futuri. D'altronde, Tremonti non sarebbe nuovo ad un'impresa del genere: basta ricordarsi la delega che si è fatto dare nel 2003 per una riforma dell'Irpef con due aliquote, riforma che rimase nel cassetto. Servì solo come spot pubblicitario.

L'Europa che non c'è

Non bisogna scambiare gli effetti (la crisi dei debiti sovrani) con le vere cause (la crisi dei debiti privati degli operatori finanziari). Così si trasforma il debito di alcuni privati nel debito pubblico di tutti. Tra l'altro questa tesi non spiega perché paesi "virtuosi" secondo i parametri del Trattato di Maastricht, come l'Irlanda e il Portogallo, siano tra i più esposti.

Vogliamo sottolineare che in assenza dell'euro il marco tedesco quoterebbe oggi 2-2,5 rispetto al dollaro; con quale impatto sulle esportazioni tedesche è facile intuire. Ricordiamo che la Germania esporta circa il 50% del suo Pil e di questo circa il 60% nell'Eurozona. Il surplus della bilancia dei pagamenti tedesca, pari al 6,1% del Pil, è il più alto del mondo: la Cina si ferma infatti al 4,7. Anche la Germania, dunque, deve fare la sua parte sviluppando i suoi consumi interni.

Non sono state le difficoltà delle finanze pubbliche dei Paesi più fragili dell'Europa a determinare la crisi; al contrario è stata la crisi finanziaria a creare i disavanzi eccessivi e l'aumento dei debiti pubblici.

Dall'inizio della crisi, autorevoli economisti (per l'Italia, Luigi Spaventa) hanno sostenuto la necessità di emettere dei titoli speciali, garantiti dall'intera UE e di offrirli alle banche in sostituzione dei titoli a rischio come avevano fatto gli USA dopo la crisi del debito sovrano degli anni ottanta.

Altri (come Vincenzo Visco) hanno avanzato la proposta di collocare una parte del debito sovrano in un Fondo che dovrebbe essere finanziato da un'imposta dedicata sulle transazioni finanziarie decisa a livello europeo. Un'imposta Ue che lo stesso Barroso proporrà a settembre. Questo

consentirebbe di alleggerire i sacrifici dei PIGS facendoli almeno in parte pagare alla speculazione finanziaria.

Certo, l'Italia ha uno dei stock del debito più alti (il 120% del Pil) e deve rimettere in sesto le proprie finanze pubbliche. Dunque la manovra correttiva è necessaria. Semmai era il Governo che lo negava fino all'altro ieri.

La manovra del Governo è recessiva e poco credibile¹

In un primo tempo il Governo ha annunciato una manovra economica da 40 miliardi. In realtà, la manovra correttiva era rinviata al biennio 2013-2014, cioè alla prossima legislatura, mentre 15 miliardi di euro sarebbero venuti dall'attuazione della delega fiscale con i tagli alle agevolazioni tributarie ed a alcune voci assistenziali.

Il decreto legge (e la legge delega fiscale e assistenziale), presentato dal governo all'inizio di luglio, delineavano un quadro incerto della finanza pubblica, tanto è vero che molte delle misure indicate necessitano di ulteriori passaggi via legge di stabilità di settembre. Complessivamente la manovra correttiva dei conti pubblici valeva per il decreto legge n. 98 nel suo testo originario 25,3 mld, mentre per il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, di cui ancora oggi non è stato depositato il testo, dovrebbe valere 14,7 mld di euro. L'obiettivo era il pareggio di bilancio nel 2014 (-0,2), con un avanzo primario, cioè il saldo al netto degli interessi passivi sul debito, del 5,2% del pil nel 2014.

Se la manovra correttiva per il 2011 e 2012 era molto contenuta, rispettivamente di 2 e 6 mld di euro tra maggiori entrate, tagli e riallocazioni di spesa, tra il 2013 e il 2014 la correzione del saldo di finanza pubblica era di 40 mld di euro, al netto dei provvedimenti progressi, cioè già adottati, su scuola, enti locali, pubblico impiego.

Tale correzione di spesa è resa ancor più complicata dal fatto che le spesa pubblica italiana, al netto degli impegni ereditati - interessi, previdenza - è la più bassa tra tutti i paesi dell'euro area. Quindi, la minore spesa pubblica italiana rispetto all'area euro condiziona le politiche di contenimento-razionalizzazione della stessa spesa pubblica.

Se indaghiamo ancor più in profondità le misure di contenimento della spesa pubblica, al netto dei costi della politica che serve solo come foglia di fico, si osserva che il contenimento della spesa è per lo più legato ai minori trasferimenti alla sanità (meno 5.450 mln) agli enti locali (meno 6.400 mln), pubblico impiego (meno 740 mln), indicizzazione degli assegni previdenziali (meno 680 mln) e meno 5 mld per i ministeri attraverso il meccanismo dei fabbisogni standard e *spending review*.

E' possibile cogliere la difficoltà di tagliare la spesa quando ci si trova al di sotto della media europea e non si vuole incidere sui costi della politica e sugli apparati burocratici.

L'attacco della speculazione che ha colto le incertezze della manovra e la debolezza politica dell'attuale Governo ha imposto tempi rapidi di approvazione consentiti solo dal senso di responsabilità nazionale delle opposizioni e dal ruolo del Presidente della Repubblica nella totale assenza di iniziativa del Premier, e un "rafforzamento" della manovra con la clausola del taglio lineare del 5% nel 2013 e del 20% a decorre dal 2014 di tutte le agevolazioni fiscali a meno che il Parlamento non intervenga, entro settembre 2013, con una riforma che generi una riduzione dell'indebitamento netto di non meno di 4 miliardi nel 2013 e di 20 miliardi dal 2014.

¹ Vedi R. Romano su Sbilanciamoci e A.Santoro su nelmerito.com.

Secondo il Ministro dell'economia tale clausola produrrebbe, infatti, un gettito di 4 miliardi nel 2013 e di 20 miliardi nell'anno 2014. In realtà, le cifre sono diverse e più alte: essendo la somma complessiva delle agevolazioni tributarie superiore a 160 miliardi, il 5% corrisponde a più di 8 miliardi ed il 20 % a più di 32 miliardi.

Sostanzialmente il governo raggiunge il pareggio di bilancio aumentando la pressione fiscale di 1,5-2 punti percentuali di pil.

L'aspetto più criticato della manovra delineata nel DEF, tuttavia, era la scansione temporale degli interventi, con il rinvio dell'intervento al 2013-2014, un biennio lontano e, soprattutto, che si pone a cavallo della fine della legislatura. Questo aspetto è stato sostanzialmente mantenuto con una rilevante novità (non positiva) in termini di composizione della manovra.

Nel Documento di Economia e Finanza (DEF), per il biennio 2013-2014 il Governo prevedeva la necessità di una manovra correttiva pari a 2,3 punti di Pil cumulati nel biennio da effettuarsi interamente attraverso la riduzione della spesa primaria. Mancavano, tuttavia, i dettagli su quali comparti di spesa sarebbero stati colpiti e quali modalità sarebbero state adottate per attuare questa riduzione.

Il decreto n. 98 del 2011 rovescia completamente questa impostazione: il 60% delle riduzioni dell'indebitamento netto da realizzarsi nel 2014 sono attribuite ad incrementi dei livelli di tassazione, mentre il 40% è affidata a tagli della spesa.

Il cuore della manovra fiscale è l'inclusione nel decreto legge n. 98 dei tagli alle agevolazioni fiscali, dal valore complessivo di circa 160 miliardi annui.

Ma circa 40 miliardi di queste agevolazioni sono le detrazioni per lavoro dipendente, uno strumento indispensabile di equità considerando che ai lavoratori dipendenti non è concessa la deduzione delle spese per la produzione del reddito. Altri 40 miliardi sono determinati dal fatto che una parte dei beni di largo consumo (in particolare quelli alimentari) sono soggetti alle aliquote ridotte dell'Iva, il 10 o il 4%, in luogo dell'aliquota ordinaria del 20%.

Ulteriori 10 miliardi sono le detrazioni per i carichi familiari, ed altri, ingenti, importi sono comunque legati al lavoro, alla casa o all'esercizio di attività di impresa.

Il fatto che la manovra punti su inasprimenti delle imposte sul reddito rende non credibile il mantenimento delle ipotesi macroeconomiche formulate nel DEF, in cui, invece, la correzione dei conti avveniva completamente dal lato delle spese, in astratto improduttive.

Non è infatti possibile che un intervento di simili dimensioni, attuato per circa il 50% attraverso incrementi di imposte sui redditi (IRPEF e IRES) che sono note per il loro effetto recessivo, non abbia effetti sulla propensione al consumo e all'investimento. Se il tasso di crescita del Pil, nel biennio 2013-2014 sarà inferiore a quello previsto nel DEF e tuttora incorporato nelle previsioni di finanza pubblica (1,5 e 1,6%, rispettivamente, in termini reali), lo sforzo dal lato del numeratore (cioè l'incremento delle imposte) potrebbe essere almeno in parte vanificato dal lato del denominatore (cioè la bassa crescita del Pil).

Non solo. Più del 40% degli interventi fiscali dovrebbero gravare sul lavoro dipendente, con effetti regressivi difficilmente sopportabili e giustificabili.

Inoltre, anche con la nuova versione della manovra finanziaria, i mercati si sono tranquillizzati. Non convincono le misure di riduzione delle spese che risultano poco credibili ed il fatto che la manovra

sia troppo sbilanciata verso il biennio 2013-2014, cioè dopo le elezioni quando ci sarà un nuovo Governo.

Per tutti questi motivi riteniamo utile predisporre una “contromanovra” che intervenga a correggere la politica deleteria di questo esecutivo, traducendo in precise norme le proposte contenute nella nostra manovra alternativa.

La contromanovra proposta dall’IdV

Come già accennato proponiamo due manovre: una correttiva ed una straordinaria per abbattere lo stock del debito, accompagnate da misure di alleggerimento fiscale per le imprese ed a favore dell’occupazione e per le famiglie, nonché da un piano di liberalizzazioni per la tutela dei consumatori e della concorrenza.

La manovra correttiva:

Proponiamo tre settori d’intervento per ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni e per recuperare i finanziamenti necessari al fine di ridurre il carico fiscale che grava sulle imprese e sulle famiglie:

- 1) riduzione dei costi della politica;
- 2) riduzione delle spese ordinarie delle PP.AA.;
- 3) misure fiscali;

Per azzerare il nostro deficit entro l’anno 2014, con i seguenti importi:

2012: - 25.280 milioni;
2013: - 28.875 milioni;
2014: - 39.870 milioni;
2015: - 39.870 milioni.

e per ridurre i carichi fiscali che pesano sulle imprese e sulle famiglie, per un totale di:

2012: - 8.090 milioni;
2013: - 11.090 milioni;
2014: - 16.866 milioni;
2015: - 20.326 milioni.

Le misure fiscali per lo sviluppo:

Intendiamo utilizzare queste somme in due direzioni:

- sopprimere dall’imponibile Irap il costo del lavoro;
- e introdurre il “fattore famiglia” elevando le detrazioni fiscali per i contribuenti che hanno coniuge e figli a carico prevedendo inoltre un incremento degli assegni familiari per i contribuenti con carichi familiari ma fiscalmente incapienti.

Un piano per le liberalizzazioni e la tutela della concorrenza e dei consumatori

La Relazione annuale di Catricalà, Presidente dell’Antitrust, del 31 marzo scorso, ha messo in luce come nessuna liberalizzazione sia stata fatta in questa legislatura.

Non è stata mai presentata la legge annuale sulla concorrenza come il Governo è obbligato per legge a fare.

Anzi su molti punti si sono compiuti passi indietro.

Scrivono l'Antitrust: "Il rilancio dei processi di liberalizzazione è, dunque, tassello cruciale di una vigorosa politica per la crescita. L'attuale situazione deve, in particolare, essere l'occasione per incidere sulle cause strutturali del deficit di produttività del Paese: prioritario è aumentare la produttività e il modo migliore, perché duraturo, per garantire il raggiungimento di tale obiettivo è consentire ai meccanismi di mercato di operare pienamente, adottando quegli interventi di riforma degli assetti regolatori la cui urgenza, in tempi normali, non viene avvertita con la necessaria intensità...."

Si è assistito al prevalere di una linea controriformistica che ha indotto il Parlamento a discutere e - in taluni casi ad approvare - l'eliminazione di alcuni dei positivi risultati già conseguiti e la restaurazione di anacronistici privilegi.

Emblematiche, in tal senso, sono state:

- i) l'attuazione "tiepida" data nell'ordinamento nazionale alla c.d. direttiva *Servizi* a fronte delle incisive potenzialità liberalizzatrici dell'atto comunitario;
- ii) l'ispirazione protezionistica delle nuove norme sull'Opa;
- iii) alcune riforme in discussione in Parlamento volte a restaurare antichi privilegi in capo agli avvocati e a restringere l'attività delle para-farmacie;
- iv) il freno alla liberalizzazione del trasporto ferroviario regionale con il rinvio delle gare e il prolungamento dei contratti di servizio con l'operatore storico;
- v) le nuove restrizioni in materia di autotrasporto, autoscuole, noleggio con conducente.

Né minor valore segnaletico del *trend* più generale deve attribuirsi, infine, a recenti iniziative che, nel recepire direttive comunitarie di liberalizzazione, si prestano ad attenuarne considerevolmente l'impatto, ad es. nel settore postale."

Riteniamo indispensabile, dunque, riavviare il processo riformatore con un vero e proprio Piano delle liberalizzazioni ispirandoci anche a ciò che propone l'Autorità garante della concorrenza

La manovra straordinaria:

Il piano ridurrà lo stock del debito in quattro anni di 95 miliardi di euro complessivi.

Ad aprile 2011 lo stock del debito aveva raggiunto 1.890,6 miliardi di euro. Si prevede che esso sarà pari per l'anno 2011 al 120,2% del Pil. Solo per effetto diretto di tali misure - senza prendere in considerazione altri fattori - si ricondurrebbe tale percentuale ad un valore pari al 114,1 % del Pil.

Questa manovra straordinaria consente inoltre di abbattere in maniera stabile il deficit di circa 3,8 miliardi annui a decorrere dal 2016.

Abbiamo particolarmente curato la riduzione dei costi della politica nelle varie forme che assumono.

Riteniamo utile riportare la sintesi di uno studio al riguardo della UIL.

BOX: I COSTI DELLA POLITICA - UNA RICERCA DELLA UIL

Secondo le nostre stime, sono oltre 1,3 milioni le persone che vivono direttamente, o indirettamente, di politica.

Un esercito composto da oltre 145 mila tra Parlamentari, Ministri, Amministratori Locali di cui 1.032 Parlamentari nazionali ed europei, Ministri e Sottosegretari; 1.366 Presidenti, Assessori e Consiglieri regionali; 4.258 Presidenti, Assessori e Consiglieri provinciali; 138.619 Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali.

A questi vanno aggiunti gli oltre 12 mila consiglieri circoscrizionali (8.845 nelle sole Città Capoluogo); 24 mila persone nei Consigli di Amministrazione delle 7 mila società, Enti, Consorzi, Autorità di Ambito partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni; quasi 318 mila persone che hanno un incarico o una consulenza elargita dalla Pubblica Amministrazione; la massa del personale di supporto politico addetto agli uffici di gabinetto dei Ministri, Sottosegretari, Presidenti di Regione, Provincia, Sindaci, Assessori Regionali, Provinciali e Comunali; i Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari delle ASL; la moltitudine dei componenti dei consigli di amministrazione degli ATER e degli Enti Pubblici.

Ogni anno i costi della politica, diretti e indiretti, ammontano a circa 18,3 miliardi di euro, a cui occorre aggiungere i costi derivanti da un "sovrabbondante" sistema istituzionale quantificabili in circa 6,4 miliardi di euro, arrivando così alla cifra di 24,7 miliardi di euro.

Una somma che equivale al 12,6% del gettito Irpef (comprese le Addizionali locali), pari a 646 euro medi annui per contribuente.

Vediamo di seguito il dettaglio:

Per il **funzionamento degli Organi dello Stato centrale** (Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Corte Costituzionale, Presidenza del Consiglio, Indirizzo politico dei Ministeri) secondo il Bilancio preventivo dello Stato, quest'anno i costi saranno di oltre **3,2 miliardi** di euro (**82 euro** medi per contribuente).

Per gli **Organi di Regioni, Province e Comuni** (funzionamento Giunte e Consigli) i costi ammontano a **3,3 miliardi** di euro (**85 euro** medi per contribuente).

Per il **funzionamento della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Corte Costituzionale**, per il 2011, sono previste spese per quasi **2 miliardi** di euro.

Per il **funzionamento della Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia**, nel Bilancio dello Stato sono stati stanziati **529 milioni** di euro.

Per il solo **funzionamento della Presidenza del Consiglio**, per il 2011, sono previste spese per **477 milioni** di euro.

I costi per l'indirizzo politico dei Ministeri (che comprendono esclusivamente i costi di funzionamento dei Centri di responsabilità amministrativa quali il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro) ammontano nel 2011 a **226 milioni** di euro.

Nel 2010 il solo costo per il funzionamento dei **Consigli e Giunte Regionali** è stato di circa **1,2 miliardi** di euro, pari al **14,1%** del gettito derivante dall'Addizionale Regionale IRPEF.

Per le **Province** il costo per il funzionamento dei rispettivi Consigli e Giunte, come si ricava dai certificati consuntivi del 2008 (ultimo dato omogeneo pubblicato dal sito del Ministero degli Interni) è stato di circa **455 milioni** di euro.

Per i **Comuni**, comprese le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni, nel 2008 (vale lo stesso discorso delle Province) il costo per il funzionamento delle Giunte e Consigli è stato di oltre **1,6 miliardi** di euro, che equivale al **55,8%** del gettito delle Addizionali Comunali IRPEF.

Per le consulenze, gli incarichi, le collaborazioni e le spese per i comitati e varie commissioni la spesa nel 2009 è stata di **3 miliardi** di euro.

Per i compensi, le spese di rappresentanza, il funzionamento dei consigli di amministrazione, organi collegiali, delle Società pubbliche o partecipate ed Enti, locali e nazionali, si sono spesi nel 2010 **2,5 miliardi** di euro.

I costi di gestione del parco auto della Pubblica Amministrazione (auto blu e grigie), secondo una stima molto prudente, ammontano a circa **4,4 miliardi** di euro l'anno.

Il costo per la direzione delle **255** Aziende sanitarie e ospedaliere è di oltre **350 milioni** di euro; mentre il costo dei Consigli di Amministrazione degli Ater/Aler è di circa **40 milioni** di euro.

I costi per il personale contrattualizzato, di nomina politica, per le Segreterie di Presidenti, Sindaci e Assessori, secondo nostre stime, si aggirano intorno a **1,5 miliardi** di euro l'anno.

Fin qui i costi diretti e indiretti della politica per un importo – come già sopra precisato - pari a **18,3 miliardi** di euro.

Si possono, inoltre, ottenere risparmi di spesa, quantificabili in almeno **6,4 miliardi** di euro, approntando una riforma per ammodernare e rendere efficiente il nostro sistema istituzionale.

Basti pensare, ad esempio, che se le Province si limitassero a spendere risorse, soltanto per i propri compiti attribuiti dalla Legge, il risparmio sarebbe quantificabile in **1,2 miliardi** di euro annui.

Inoltre, se si accorpasse gli oltre **7.400 Comuni** al di sotto dei 15 mila abitanti, il risparmio ammonterebbe a circa **3,2 miliardi** di euro. Senza contare che con una più "sobria" gestione del funzionamento degli uffici regionali, si potrebbero risparmiare **1,5 miliardi** di euro.

Oltre **500 milioni** di euro l'anno potrebbero arrivare da una razionalizzazione del funzionamento dello Stato centrale e degli uffici periferici, anche a seguito del decentramento amministrativo avvenuto in questi anni (come nel caso dei Ministeri del Turismo, dei Giovani, degli Affari regionali e di vari dipartimenti affidati a diversi sottosegretari).

È del tutto evidente che sarebbe impossibile una riduzione *tout court* dei costi analizzati.

Riteniamo, tuttavia, che senza ridurre minimamente il servizio ai cittadini e senza intaccare i processi democratici, alla base delle Istituzioni, si possa determinare **una riduzione del 20%** dei costi diretti e indiretti della politica (18,3 miliardi di euro).

Si potrebbero così ottenere **3,7 miliardi di euro** a cui aggiungere i risparmi per l'efficientamento delle Istituzioni pubbliche (**6,4 miliardi di euro**).

Si tratterebbe complessivamente di **10,1 miliardi di euro** l'anno a disposizione per politiche fiscali

e/o sociali a vantaggio di tutti i cittadini.

È significativo sottolineare che questa **cifra sarebbe sufficiente per azzerare del tutto le addizionali regionali e comunali Irpef.**

Se poi questa cifra dovesse essere dirottata esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti e pensionati si potrebbe, ad esempio, ottenere una permanente detassazione della tredicesima con un vantaggio economico pari a circa 400 euro in busta paga.

Roma, Marzo 2011

La proposta di legge si articola in quattro titoli e 75 articoli.

Il titolo I detta disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate

Il capo I riduce i costi della politica e degli apparati.

L'articolo 1 prevede l'abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali ed i consiglieri regionali

Nonostante la democrazia e le istituzioni rappresentative abbiano un "costo funzionale intrinseco", in esse si annidano talvolta vetusti ed inaccettabili privilegi che fanno della "classe dei politici" una riprovevole "casta degli eletti". Per questo, con il presente articolo, si disciplina la soppressione di ogni forma di assegno vitalizio per i deputati e per i senatori, nonché per i Consiglieri regionali.

Essendo, tuttavia, le Regioni a detenere la potestà legislativa e regolamentare in materia, un comma dell'articolo determina una riduzione - pari ai mancati risparmi - dei trasferimenti ordinari Stato-Regioni - nel caso in cui non provvedano ad abolire i vitalizi.

Si prevede, altresì, la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato: retaggi di casta, senza alcun senso cogente.

L'articolo 2 rivede il trattamento economico dei parlamentari riducendolo.

L'articolo 3 fa la stessa operazione in merito alle indennità ed ai rimborsi di cui beneficiano i ministri.

L'articolo 4 riduce il numero dei ministri.

L'articolo 5 si propone di abrogare i rimborsi elettorali.

Si segnala che con l'introduzione della Circoscrizione Estero sono stati aumentati dell'1,5% i rimborsi elettorali, al fine di ricomprendervi le spese per quella circoscrizione.

La storia dei rimborsi elettorali: costi e supporti normativi

Dal 1994 - anno di entrata in vigore della nuova legge sul finanziamento ai partiti - al 2010 i partiti hanno ingoiato 2 miliardi e 554 milioni di euro (calcolo della Corte dei Conti effettuato fino alle

elezioni politiche del 2008, cui sono stati aggiunti 200 mln del 2009, per le elezioni europee e la “tranche” delle politiche nazionali, e 100 mln del 2010).

Sono i soldi pubblici che i partiti italiani hanno incassato in sedici anni a titolo di “rimborsi elettorali” (sono esclusi da questa cifra, infatti, i contributi annuali ai quotidiani di partito e alle riviste).

Secondo la legge in vigore dal 2006 (legge n. 51) i partiti percepiscono i rimborsi elettorali a prescindere dalla durata effettiva della legislatura: dal 2006 al 2010 ogni anno ci si è dovuti sobbarcare la spesa di quasi 100 milioni di euro (99.929.149,14 ogni anno) per finanziare le strutture politiche rappresentate nella XV legislatura, dal 2008 e fino al 2012 si dovranno comunque pagare ai partiti che contano eletti in Parlamento i rimborsi elettorali della tornata politica che ha dato vita alla XVI: sono 100.618.876,18 euro l’anno (503.094.380,90 quelli complessivi riconosciuti sui cinque anni), cui si sommano i rimborsi, sempre milionari, dovuti per le consultazioni regionali ed europee. Da quando è iniziato il governo Berlusconi, solo per i rimborsi elettorali delle politiche, sono stati spesi 600 milioni di euro.

Le elezioni del 1994 – le prime con la rinnovata legge successiva al referendum che ha abrogato il finanziamento pubblico ai partiti - sono costate, tra Camera e Senato, l’equivalente di 47 milioni di euro (da suddividere tra i partiti in cinque rate annuali). Nello stesso anno si sono tenute le elezioni europee, che sono “costate” altri 8 milioni di euro circa (15,5 mld di lire).

Nel giugno 1999, viene emanata una nuova legge, che “trasforma” il finanziamento pubblico in “rimborso elettorale”: l’ammontare da erogare, per Camera e Senato, nel caso di legislatura completa ammonta a circa 194 milioni di euro (da erogare anche nel caso di elezioni europee).

Nel 2002, interviene una nuova legge e l’ammontare da erogare, per Camera e Senato, non lascia, ma “raddoppia”: da 194 a 469 milioni di euro (in rate annuali, questa l’altra novità introdotta).

Nel 2006, un’altra legge innova la disciplina e prevede che l’erogazione pubblica è dovuta per tutti e cinque gli anni di legislatura indipendentemente dalla sua durata effettiva. Con quest’ultima modifica l’aumento è esponenziale.

L’articolo 6 istituisce – come nella proposta governativa – l’*election day* ma vi aggiunge l’eventuale consultazione referendaria.

L’articolo 7 dispone nuovi limiti per le detrazioni concernenti le erogazioni liberali a favore dei partiti e vuole eliminare una di queste situazioni di privilegio dei partiti politici rispetto ad altri soggetti, come ad esempio le organizzazioni non lucrative (ONLUS), nonché le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che gestiscono iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei Paesi non appartenenti all’OCSE. La vigente disciplina in materia di detrazioni a fini IRPEF delle erogazioni liberali prevede infatti, per tali soggetti, un limite massimo oltre il quale l’atto di liberalità non sortisce più vantaggi fiscali, limite estremamente più basso di quello attualmente previsto per le erogazioni in favore dei partiti. Sembra difficilmente sostenibile la *ratio* di una norma che favorisca di più le donazioni ad un partito rispetto a quelle ad associazioni caritatevoli o che svolgono significative attività di ricerca applicata in campo medico.

L’articolo 8 elimina i contributi all’editoria. Il *maxi emendamento della Finanziaria 2011* ha recuperato altri 40 milioni da destinare al comparto passando dai 60 milioni del 2010 a 100 milioni nel 2011 che, sommati a quelli già previsti, fanno raggiungere quota 180 milioni di euro. A cui, naturalmente, vanno aggiunti anche i cosiddetti contributi indiretti, cioè rimborsi e agevolazioni.

Vista l'annosità della problematica e l'esigenza impellente di mettere fine al sovvenzionamento di giornali che da tempo immemore riscuotono denaro pubblico senza neppure transitare per l'edicola, è stato varato un nuovo *Regolamento sui contributi diretti all'editoria*, approvato in via definitiva il 18 novembre dal Consiglio dei Ministri.

L'articolo 9 dispone economie da parte degli organi costituzionali di governo e negli apparati politici.

A decorrere dall'anno 2012, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2011 riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale. Le Regioni delibereranno riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2011.

L'articolo 10 - in attesa dell'approvazione di una legge costituzionale che abroghi le province trasferendo le loro competenze ai Comuni e alle Regioni - prevede un loro accorpamento per grandi macroaree.

Nessuna Provincia potrà avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

Su un costo complessivo annuo di 15-17 miliardi si possono risparmiare circa 2 miliardi.

I costi - (fonte Eurispes, 2007)

110 le province attuali che caricano 216 euro annui sulle spalle di ciascun cittadino.

Secondo dati del 2006 ammonta a 13 miliardi di euro la spesa complessiva (ora arrivata tra 16 e 17 miliardi di euro, secondo le fonti). Di questi 13 miliardi: il 18,3% rappresenta le spese per il lavoro dipendente; il 28,4% quelle per i consumi intermedi; il 22,3% la spesa per gli investimenti fissi lordi, mentre il 31% concerne altre voci di spesa (fonte Corte dei Conti).

Dal 2000 al 2005 la spesa totale gestita è passata da 10 miliardi a 17. In conclusione, la soppressione delle province comporterebbe un risparmio di 17 miliardi, il personale potrebbe essere utilizzato diversamente e si farebbe a meno di una classe politica del tutto superflua.

I numeri (all'ottobre 2007)

Amministratori ed eletti (aggiornati ad ottobre 2007):

Circa 2.900 consiglieri

50 tra Presidenti e vice presidenti

100 Presidenti di giunta (ora 104)

Circa 900 assessori

Costo annuale delle sole indennità: oltre 50 milioni di euro

E' chiaro che l'abolizione delle province non comporterebbe un risparmio pari all'entità dei trasferimenti che, attualmente, tra trasferimenti dello Stato e autonomia impositiva delle Province, ammontano a circa dodici miliardi. Ma da diverse analisi e studi (uno dell'Università Statale di

Milano) è emerso che si potrebbero risparmiare da 1,7 a 2 miliardi di euro l'anno (i costi legati ai consigli, alle giunte e costi di sostegno a queste strutture politiche).

Si può procedere quindi in un primo momento con una legge ordinaria che riduca fortemente il numero delle Province incamerando un risparmio quasi immediato.

L'articolo 11, senza ledere l'autonomia delle Autorità indipendenti, si rivede ciò che è previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Non si potrà più derogare alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Si mettono dei limiti alle assunzioni di personale. Su delle spese complessive che si agirono intorno ai 160-200 milioni si possono risparmiare almeno 15 milioni.

Quanto costa agli italiani questa giungla di Authority, garanti e vigilanti, e tutti i loro dipendenti? In termini assoluti, la più cara è la Consob, che nel 2008 remunerava i suoi 578 dipendenti per un totale di 70,6 milioni di euro. Tuttavia, tarando il costo complessivo sul numero di dipendenti, il record di spesa va all'Agcom di Antonio Calabrò, che paga stipendi per 39,4 milioni a 297

dipendenti: con una media di 132.794 euro.

Al secondo posto troviamo l'Antitrust, guidata da Antonio Catricalà, che valeva 36,1 milioni, per con un costo medio procapite di 130.121 euro.

Segue la Consob, mentre l'Autorità per l'Energia - di Alessandro Ortis - 116.783 euro, e un costo totale di 19,6 milioni. Quinta, in questa speciale classifica, è l'Autorità vigilante sui contratti pubblici che risulta ultima, tra quelle analizzate, anche per lo stipendio del presidente. Luigi Giampaolino guadagnava infatti 245 mila euro, contro i 512 mila di Antonio Catricalà, i 477 mila di Alessandro Ortis e Antonio Calabrò, e i 430 mila di Lamberto Cardia.

L'articolo 12 stabilisce il limite massimo del parco auto riguarda le amministrazioni centrale, regionale e locale

L'«auto blu» è da sempre vista come un simbolo della casta e se in qualche caso il suo uso potrebbe anche essere giustificato da ragioni oggettive (ma chi la utilizza dovrebbe almeno avere il pudore di farlo nel modo più normale possibile) spesso si risolve in un vero e proprio spreco di denaro pubblico.

La problematica del numero eccessivo delle «auto blu» in Italia ritorna spesso nel dibattito politico. Sono state eseguite differenti stime sul costo annuale di questo *benefit* del quale la classe politica e altri organi dello Stato usufruiscono. Nel nostro Paese, molto probabilmente, gli stessi vertici dello Stato non sanno quante automobili sono assegnate alla classe politica.

Il tema delle autovetture in dotazione delle pubbliche amministrazioni è stato affrontato nell'ultimo ventennio in diverse occasioni attraverso disposizioni di legge, regolamenti e con varie direttive ministeriali che hanno avuto costantemente lo scopo di razionalizzare il regime giuridico e le modalità di utilizzo delle autovetture e di ridurre i costi di gestione.

Il primo intervento risale al 1991. La legge n. 412 del 1991 individuava le categorie dei funzionari con diritto all'assegnazione dell'auto di servizio in uso esclusivo, segnalava la necessità di una ricognizione del parco autovetture e ne prevedeva la riduzione di un terzo.

La legge finanziaria 1997 (legge n. 662 del 1996) restringeva l'ambito degli aventi diritto all'auto di servizio in via esclusiva alle sole autorità politiche e prevedeva la dismissione della gestione diretta e l'affidamento dei servizi di trasporto a società private. Veniva, inoltre, ribadita la necessità di procedere a un censimento degli autoveicoli in dotazione alle amministrazioni dello Stato.

Con il decreto del Ministro del tesoro 29 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1997, venivano definite le modalità per effettuare il censimento del parco autovetture. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 1997, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1997, venivano ulteriormente specificate, sempre con riferimento alle amministrazioni dello Stato, le categorie di aventi diritto all'auto in uso esclusivo e non esclusivo e individuate le modalità per consentire l'utilizzo intensivo delle auto e del personale di guida.

Negli anni seguenti sono intervenute le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (27 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1998) e del Ministro per la funzione pubblica (30 ottobre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2001), la prima per ribadire la necessità di passare alla gestione indiretta del parco autovetture e per porre in capo al Ministero del tesoro l'obbligo di informativa al Parlamento sui costi del servizio e, soprattutto, sulle riduzioni di spesa; la seconda per indicare principi e modalità per la dismissione del parco autovetture e per definire termini e caratteristiche delle convenzioni della Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) Spa cui le amministrazioni dello Stato erano tenute ad aderire. Le leggi finanziarie 2005, 2006 e 2007 (leggi nn. 311 del 2004, 266 del 2005 e 296 del 2006) hanno previsto una progressiva riduzione fino al 50 per cento rispetto al 2004 della spesa sostenuta per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle autovetture e la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha introdotto un limite alla cilindrata dei veicoli (1.600

centimetri cubici) che le amministrazioni possono acquistare.

Nel 2010 l'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto una ulteriore riduzione della spesa per le autovetture a disposizione delle amministrazioni dello Stato.

E, contestualmente, la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 6 del 2010 emanata l'11 maggio 2010, ha inteso riprendere tutte le normative precedenti e in particolare:

ha ribadito le disposizioni relative agli aventi diritto all'utilizzo (in uso esclusivo e non esclusivo) delle autovetture;

ha coordinato le normative relative alle modalità di acquisizione e di gestione delle autovetture, individuando anche modalità innovative e misure incentivanti della mobilità collettiva;

ha ridefinito l'ambito dei destinatari della normativa che, in quanto finalizzata al contenimento e alla razionalizzazione della spesa, deve intendersi come riferita «al complesso delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT»;

ha previsto l'avvio di un monitoraggio del parco autovetture delle amministrazioni interessate alla direttiva da avviare contestualmente all'emanazione della stessa direttiva.

Secondo le rilevazioni del sito *www.contribuenti.it* si apprende che nel 2009 il parco delle «auto blu» sarebbe cresciuto del 3,1 per cento, passando da 607.918 a 626.760 unità. E nel primo trimestre del 2010 il *trend* positivo non si sarebbe fermato: +0,6 punti percentuali, 629.120 «auto blu». In contrasto alla legge che fin dal 1991 limita l'uso esclusivo delle auto blu ai soli Ministri, Sottosegretari di Stato e ad alcuni direttori generali.

Non sappiamo attraverso quali fonti il sito individui quei numeri ed è difficile giudicare se sia realistico il calcolo che qualcuno ha fatto del costo di un tale apparato: 18,93 miliardi di euro l'anno. La cifra è talmente elevata che il dubbio è lecito.

Qualche tecnico ha calcolato semplicemente un costo di gestione di ciascun auto in 30.000 euro l'anno, moltiplicandolo per il numero delle vetture pubbliche. È possibile che questa cifra sia non rispondente alla realtà. È anche possibile che una parte delle 626.760 automobili siano ferme per vetustà. È infine possibile che non tutte abbiano un autista dedicato e che quindi il costo medio annuo sia inferiore.

Anche solo ipotizzando che siano un quarto del numero citato ed il loro costo unitario sia correttamente calcolato (cioè 30.000), ne risulterebbe comunque un costo complessivo di circa 5 miliardi di euro. È dunque necessario intervenire in quest'ambito per ridurre le spese inutili. La cifra non è dissimile da quella indicata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta, il quale ha avviato uno specifico monitoraggio sulle autovetture di servizio i cui risultati sono stati dettagliatamente illustrati nell'ambito della relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, il 20 ottobre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Secondo i dati raccolti ed elaborati dal Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni (FormezPA), il parco auto delle pubbliche amministrazioni risulta composto da circa 86.000 autovetture (escluse quelle con targhe speciali dedicate a finalità di sicurezza e di vigilanza). Di queste, 5.000 sono «blu blu» (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e di alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali); 10.000 «blu» (di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali) e circa 71.000 «grigie» (senza autista, a disposizione degli uffici per attività strettamente operative).

Nella pubblica amministrazione centrale (Ministeri, agenzie, università, enti pubblici) sono presenti circa 3.000 auto «blu blu», 5.500 auto «blu» e un numero molto limitato di auto «grigie» (centimetri cubici) che le amministrazioni possono acquistare.

Nel 2010 l'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto una ulteriore riduzione della spesa per le autovetture a disposizione delle amministrazioni dello Stato.

E, contestualmente, la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 6 del 2010 emanata l'11 maggio 2010, ha inteso riprendere tutte le normative precedenti e in particolare:

ha ribadito le disposizioni relative agli aventi diritto all'utilizzo (in uso esclusivo e non esclusivo) delle autovetture;

ha coordinato le normative relative alle modalità di acquisizione e di gestione delle autovetture, individuando anche modalità innovative e misure incentivanti della mobilità collettiva;

ha ridefinito l'ambito dei destinatari della normativa che, in quanto finalizzata al contenimento e alla razionalizzazione della spesa, deve intendersi come riferita «al complesso delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT»;

ha previsto l'avvio di un monitoraggio del parco autovetture delle amministrazioni interessate alla direttiva da avviare contestualmente all'emanazione della stessa direttiva.

Secondo le rilevazioni del sito *www.contribuenti.it* si apprende che nel 2009 il parco delle «auto blu» sarebbe cresciuto del 3,1 per cento, passando da 607.918 a 626.760 unità. E nel primo trimestre del 2010 il *trend* positivo non si sarebbe fermato: +0,6 punti percentuali, 629.120 «auto blu». In contrasto alla legge che fin dal 1991 limita l'uso esclusivo delle auto blu ai soli Ministri, Sottosegretari di Stato e ad alcuni direttori generali.

Non sappiamo attraverso quali fonti il sito individui quei numeri ed è difficile giudicare se sia realistico il calcolo che qualcuno ha fatto del costo di un tale apparato: 18,93 miliardi di euro l'anno. La cifra è talmente elevata che il dubbio è lecito.

Qualche tecnico ha calcolato semplicemente un costo di gestione di ciascun auto in 30.000 euro l'anno, moltiplicandolo per il numero delle vetture pubbliche. È possibile che questa cifra sia non rispondente alla realtà. È anche possibile che una parte delle 626.760 automobili siano ferme per vetustà. È infine possibile che non tutte abbiano un autista dedicato e che quindi il costo medio annuo sia inferiore.

Anche solo ipotizzando che siano un quarto del numero citato ed il loro costo unitario sia correttamente calcolato (cioè 30.000), ne risulterebbe comunque un costo complessivo di circa 5 miliardi di euro. È dunque necessario intervenire in quest'ambito per ridurre le spese inutili. La cifra non è dissimile da quella indicata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta, il quale ha avviato uno specifico monitoraggio sulle autovetture di servizio i cui risultati sono stati dettagliatamente illustrati nell'ambito della relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, il 20 ottobre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Secondo i dati raccolti ed elaborati dal Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni (FormezPA), il parco auto delle pubbliche amministrazioni risulta composto da circa 86.000 autovetture (escluse quelle con targhe speciali dedicate a finalità di sicurezza e di vigilanza). Di queste, 5.000 sono «blu blu» (di rappresentanza politico-istituzionale a disposizione di autorità e di alte cariche dello Stato e delle amministrazioni locali); 10.000 «blu» (di servizio con autista a disposizione di dirigenti apicali) e circa 71.000 «grigie» (senza autista, a disposizione degli uffici per attività strettamente operative).

Nella pubblica amministrazione centrale (Ministeri, agenzie, università, enti pubblici) sono presenti circa 3.000 auto «blu blu», 5.500 auto «blu» e un numero molto limitato di auto «grigie» (1.500). Nelle amministrazioni regionali e locali si concentra, al contrario, la quasi totalità delle auto «grigie» (oltre 70.000), circa 2.000 auto «blu blu» e 4.000 auto «blu». Le autovetture risultano in larga misura di proprietà: 81 per cento delle amministrazioni locali e 57 per cento delle amministrazioni centrali.

Da questi dati si evince che il costo totale stimato per il parco auto della pubblica amministrazione è di circa 4 miliardi di euro per consumi, assicurazione e noleggio; di cui 2 miliardi di euro per il personale addetto al parco auto (di cui 1 miliardo di euro per gli autisti e 1 miliardo di euro per gli altri addetti) e di 1 miliardo di euro per le vetture dedicate ai servizi-targhe speciali e alla vigilanza urbana.

Se a tale dato si aggiunge il costo di sostituzione delle autovetture (ogni 5 anni) si arriva nuovamente ad un costo complessivo di circa 5 miliardi.

Nella classifica generale dei Paesi che utilizzano le «auto blu» l'Italia primeggia con circa 90.000 autovetture, seguita dagli Stati Uniti d'America con 72.000, dalla Francia con 63.000, dal Regno Unito con 56.000, dalla Germania con 55.000, dalla Turchia con 51.000, dalla Spagna con 42.000, dal Giappone con 30.000, dalla Grecia con 29.000 e dal Portogallo con 22.000. Alcuni di questi Paesi hanno, peraltro, una popolazione di molto superiore alla nostra.

Vi è un ulteriore studio fatto dal professor Andrea Giuricin dell'Università Bicocca di Milano - Istituto Bruno Leoni, il quale propone di effettuare una stima delle «auto blu» in servizio nel nostro Paese con un'analisi di *benchmarking*, partendo dai casi di altri Paesi sviluppati quali Spagna e Stati Uniti d'America, che mettono a disposizione dati aggiornati e più trasparenti dell'Italia.

In Italia, come già detto, non vi sono stime aggiornate sul numero di «auto blu»; tuttavia un'analisi del quotidiano economico spagnolo *El Economista* mette l'Italia in seconda posizione, dietro gli Stati Uniti per numerosità di «auto blu».

Nessun altro Paese sviluppato ha una tale numero di «auto blu», tanto che in terza posizione si trova la Francia con «solo» 72.000 auto dedicate alla classe politica ed alle amministrazioni dello Stato.

Se si raffronta il dato con la popolazione di ogni Stato la particolarità italiana è ancora più evidente.

Il livello raggiunto nel nostro Paese è impressionante, tanto che vi sono oltre 10.000 «auto blu» per milione di abitante.

Il dato italiano supera di 4 volte il dato americano e di quasi 10 volte quello francese. Se si prendono in esame gli altri tre grandi Stati europei, Gran Bretagna, Germania e Spagna, si registrano meno di mille «auto blu» per milione di abitanti. Il Giappone è il paese più sobrio al riguardo con un numero indice pari al 2,5 per cento di quello italiano.

Se poniamo a 100 il valore italiano, in quasi tutti i casi analizzati si registra un valore inferiore a 10. In Italia vi è dunque un eccesso di «auto blu» che evidentemente ha un costo elevato per la collettività.

Se il numero delle «auto blu» è difficile da stimare, la stima è ancora più complicata per i costi. Anche in questo caso, i dati italiani non sono ufficiali, ma si possono fare stime partendo da casi stranieri di Paesi sviluppati. In questo studio il professor Giuricin ha evidenziato tre tipi di costi:

i costi di manutenzione aumentano all'aumentare della numerosità del parco macchine. Nel caso spagnolo, ogni auto costa poco meno di 2.000 euro annuali. Nel caso degli Stati Uniti, il costo supera i 4.000 euro. Il dato molto elevato dipende sicuramente dalle tipologie di automobile. In Italia, il costo di manutenzione del parco macchine potrebbe superare il miliardo di euro nel caso di costo minimo, mentre supererebbe i 2,7 miliardi di euro, nel caso in cui i costi per auto superassero i 4.000 euro;

il costo di acquisto annuale dovrebbe essere compreso tra 1 e 1,8 miliardi di euro annuali;

il costo del personale, considerando il numero di «auto blu» presenti in Italia, potrebbe variare tra 3.145 e 5.503 milioni di euro annuali.

Prendendo in esame queste tre voci è possibile stimare un costo annuale per lo Stato in riferimento alle «auto blu» compreso tra 5,2 e 10 miliardi di euro.

La crisi economica, che ha peggiorato il rapporto tra deficit e PIL, e il debito superiore al 120 per cento del PIL italiano, non lasciano il nostro Paese in una posizione di tranquillità.

Gli attacchi speculativi nei confronti del debito sovrano di alcuni Stati europei potrebbero arrivare fino all'Italia.

È dunque necessario effettuare dei tagli della spesa pubblica e le «auto blu», sono uno dei possibili esempi di risparmio immediato.

Si intende razionalizzare il parco delle autovetture della pubblica amministrazione attraverso il blocco immediato delle «auto blu», salvo dieci per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ogni Ministero e per i comuni con più di 1 milione di abitanti, cinque per i Ministri senza portafoglio, per i comuni con più di 500.000 abitanti e per le regioni, due per i comuni con più di 250.000 abitanti e per le province autonome, uno per i comuni con più di 100.000 abitanti e per le province, come si evince dall'articolo 1, comma 1, con l'esclusione delle autovetture adibite ai servizi essenziali.

Si obbliga a mettere in vendita con gara tutte le «auto blu» in esubero, e si dispone il divieto assoluto di noleggio di auto con autista da parte di ogni soggetto pubblico. In caso di non rispetto di tale divieto proponiamo che il responsabile risponda del relativo danno erariale. Si precisa, inoltre, che per le trasferte dei dipendenti pubblici è previsto un rimborso pari per ogni chilometro a un quinto del costo di un litro di benzina.

Si dispone, altresì, una modifica al regio decreto n. 1814 del 1927, cancellando la possibilità che le amministrazioni civili siano esentate dall'obbligo di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) delle proprie autovetture.

Si propone la limitazione, da adottare con atto autonomo delle regioni, della dotazione di autovetture a non più di dieci autovetture per le regioni con più di 1 milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome. Nel caso in cui le regioni e le province autonome non prendano i necessari provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra, una riduzione dei trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle stesse, corrispondente ai mancati risparmi.

Si prevede l'estensione delle limitazioni per l'acquisto delle autovetture a quelle di cilindrata superiore a 1.400 centimetri cubici. Infine, prevediamo un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti della pubblica amministrazione in esubero, in seguito all'applicazione delle disposizioni di limitazione delle auto blu.

Escludiamo dal taglio soltanto le autovetture impiegate per i servizi di ordine pubblico – comprese le scorte - e di emergenza.

L'articolo 13 riduce l'utilizzo dei cd. "voli blu": una sfida mica da ridere², considerando l'andazzo. Nel 2005 gli aerei di Stato del 31° stormo dell'Aeronautica toccarono il record di 7.723 ore di volo. Due anni dopo, durante il governo Prodi, grazie a una direttiva draconiana del sottosegretario Enrico Micheli erano scesi a 3.902. Tornato Berlusconi, quella direttiva è stata prontamente abrogata e nel 2009 le ore di volo per le sole «esigenze di Stato» sono arrivate a 5.931, ma con un governo ridotto a 61 elementi. Cioè, 97 ore e 15 minuti a testa.

Letteralmente stratosferico l'aumento procapite (cioè per ogni componente del governo) rispetto a due anni prima: +154,2%. Ma anche il famoso record del 2005 delle 78 ore e 50 minuti a testa è stato letteralmente polverizzato, con una crescita del 23,3%. Mentre il consumo del cherosene ministeriale, alla faccia della crisi, non si è certamente arrestato. Nel 2009 gli aerei di Stato viaggiavano al ritmo di 494 ore al mese? Nel 2010 si è saliti a 507. Ignoti, ovviamente, i costi.

Gli articoli 14, 15, 16, 17 sopprimono una serie di enti locali intermedi non necessari: comunità montane, consorzi di bonifica, consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, autorità d'ambito territoriale ottimale.

La democrazia è una forma di governo costosa, ma è giusto che questa realtà sia nota, condivisa e sostenuta dalla collettività; se non fosse così, la politica sarebbe un'attività riservata soltanto ai miliardari. Tuttavia, proprio per questa ragione, chi ama la democrazia deve chiedersi quanta parte dei soldi impiegati per il suo funzionamento è necessaria e quanta, invece, costituisce un inaccettabile spreco di denaro, in grado di produrre corruzione e degenerazione nella vita pubblica e nella società civile, attratta dal potere e dalle sue prebende.

La classe politica, negli anni, è cresciuta a dismisura e sono stati creati molti nuovi enti (province, comunità montane, autorità indipendenti, aziende municipalizzate eccetera). La proliferazione di questi enti e strutture politiche ha, però, inevitabilmente creato uno spreco enorme e una complicazione burocratica nel funzionamento del «sistema Paese» (e ha fatto crescere i costi della politica). Poiché molte famiglie oggi si trovano costrette a fare economia contenendo le loro spese, ci si chiede se non sia arrivato anche per la politica il momento di ridurre le spese connesse al suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda incarichi molto costosi e spesso insignificanti ai fini dello sviluppo del territorio.

È necessario, cioè, ridurre il costo complessivo della politica per destinare le risorse in tale modo recuperate al sostegno delle imprese, al fine di favorire lo sviluppo e l'occupazione, fermando, così, le continue e attualmente inarrestabili disoccupazione e crisi economica. Da più parti, infatti, si sollecita a gran voce una politica che si assuma la responsabilità di decidere, di compiere scelte, di elaborare progetti, di immaginare il futuro. Una politica che si riappropri del suo ruolo, che riscopra se stessa e i suoi compiti e, tra questi, il principale e il più importante: quello di dirigere e, nello stesso tempo, di servire la società.

Pertanto la presente proposta ha come obiettivo di sopprimere una serie di enti territoriali, come le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani e le autorità d'ambito territoriale, nonché di prevedere una forte riduzione delle circoscrizioni comunali (**articolo 18**).

Con l'articolo 19 riduciamo il numero dei Consiglieri comunali e di quelli provinciali. Mentre

² Sergio Rizzo - Corriere della Sera – 18 giugno 2011

l'articolo 20 riduce il numero degli assessori dei Comuni e delle Province. In ambedue i casi si tiene conto delle modifiche che proponiamo di introdurre sia all'articolo 10 (Riorganizzazione ed accorpamento delle Province) che all'articolo 40 (Obbligo di Unione tra i Comuni con popolazione inferiore a 20mila abitanti).

L'articolo 21 reca *“Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici "Promo Italia"”* e rappresenta in precipitato della proposta di legge 2793 a -prima firma Borghesi- attualmente in esame presso la Commissione X (Attività Produttive) della Camera dei Deputati.

Tale articolo è volto a rafforzare la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, allo scopo di evitare al nostro Paese rischi di marginalizzazione nell'ambito della sempre più intensa competizione internazionale. Tali rischi sono imputabili, oltre che alla polverizzazione della struttura produttiva, anche alla molteplicità di attori pubblici impegnati a vario titolo nell'attività di promozione dell'Italia all'estero, con la conseguente dispersione di risorse pubbliche in una miriade di funzioni e di competenze che non giova all'obiettivo strategico di rafforzamento dell'immagine del nostro Paese all'estero.

A tal fine l'articolo 21 prevede la riunificazione in un'unica struttura pubblica, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di tutte le funzioni e le competenze attualmente suddivise tra numerosi enti operanti nel settore della promozione dell'Italia all'estero, nonché il rilancio e l'ampliamento degli sportelli unici all'estero (cd. “Sportelli Italia”) la cui costituzione è stata prevista a suo tempo dalla legge 31 marzo 2005, n. 56 (*Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore*).

Gli enti interessati dalla suddetta riunificazione sono i seguenti:

- 1) **l'ENIT**, il più importante ente pubblico attivo in materia di turismo, primo responsabile della promozione dell'immagine turistica complessiva dell'Italia sui mercati esteri, istituito nel 1919. Dopo la riforma varata con la L. 292/1990, che ha provveduto ad aggiornare profondamente la struttura e i compiti dell'ente, l'art. 12 del DL 14 marzo 2005, n. 35 (*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*), conv. con modif. dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto la trasformazione dell'Ente in “Agenzia nazionale del turismo”, allo scopo di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica italiana per favorirne le condizioni di commercializzazione, demandandone l'organizzazione e la disciplina ad un regolamento di delegificazione (DPR 6 aprile 2006 n. 207). L'Agenzia, qualificata come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, fornito di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, è sottoposta all'attività di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (MISE). Tra i suoi compiti rientrano, in particolare, lo sviluppo e la cura del turismo culturale, da effettuarsi in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo congressuale;
- 2) **l'ICE**. L'Istituto per il commercio estero, riordinato dalla legge 68/1997, ha il compito di promuovere e di sviluppare il commercio con l'estero e i processi di internazionalizzazione dell'apparato produttivo nazionale, sulla base delle linee direttrici formulate dal MISE alla cui vigilanza è sottoposto. Con riguardo specifico all'ICE, si rileva che a seguito dell'entrata in vigore del dell'articolo 14, commi 17-27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, sono stati previsti sia la soppressione dell'ICE, sia la disciplina del procedimento relativo al passaggio di funzioni del soppresso

ICE, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza.

- 3) la **SIMEST** (Società italiana per le imprese all'estero), è una società per azioni controllata dallo Stato, che detiene il 76% del pacchetto azionario. Istituita nel 1990 sulla base di quanto previsto dalla legge n. 100/1990 (*Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero*) è operativa dal 1991. La missione della Società è la promozione del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e l'assistenza degli imprenditori nelle loro attività all'estero, mediante la partecipazione alle società estere partecipate da imprese italiane (c.d. *joint-ventures*) ovvero ai consorzi che prestano servizi alle imprese, nonché l'offerta di servizi di assistenza e consulenza e la concessione di garanzie a favore delle imprese presso gli intermediari finanziari;
- 4) la **FINEST**. Società finanziaria attiva nei confronti delle imprese che operano nelle zone di confine, è stata istituita dalla legge 19/1991 sul modello della SIMEST, per finanziare società miste all'estero ed altre forme di collaborazione tra imprese aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia e in paesi dell'Europa centro-orientale. Il D.Lgs. 143/1998 ha disposto il potenziamento dell'attività della società al fine di ampliarne l'operatività e di estenderne l'intervento all'intero territorio di Veneto e Trentino-Alto Adige;
- 5) l'**INFORMEST**. Struttura pubblica istituita dalla legge 19/1991 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e i processi d'internazionalizzazione, nasce nel clima di rinnovamento e apertura verso Est degli anni che seguono la caduta del muro di Berlino. INFORMEST è diventata una delle quattro agenzie italiane per la cooperazione nell'area del Sud-Est Europa (L. 84/2001);
- 6) le **Camere di commercio italiane all'estero** (CCIE). Possono essere riconosciute come tali le associazioni di imprenditori e professionisti sia italiani sia locali costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia. Oltre a svolgere funzioni di promozione degli scambi commerciali con l'Italia offrono assistenza agli operatori economici. Le CCIE sono state riordinate dalla legge 518/1970;
- 7) gli **Istituti italiani di cultura all'estero**. Sono organismi ufficiali operanti all'estero per conto del Ministero degli affari esteri (MAE) con l'obiettivo di diffondere la cultura italiana in tutte le sue forme. Creati nel 1926, sono attualmente disciplinati dalla legge 401/1990 che ha introdotto una revisione generale dei criteri e delle modalità di funzionamento degli Istituti, che hanno assunto il compito di catalizzare e coordinare le iniziative culturali attivate nel Paese in cui risiedono, sotto la vigilanza del MAE e secondo gli indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche. Alla legge ha fatto poi seguito il decreto attuativo 392/1995.

In particolare l'articolo 21, al comma 1, modifica l'articolo 12 della legge 99/2009, disponendo l'abrogazione del comma 2 ed apportando le necessarie modifiche formali al comma 3, conseguenti all'abrogazione.

Il comma 2 aggiunge un articolo dopo l'articolo 12 della legge 99/2009. Il nuovo *articolo 12-bis (Promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»)* al comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale del nostro Paese, elencati alla lettera a). Nell'esercizio della delega, per la quale viene richiesto il parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni

parlamentari competenti per materia, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento subentra nelle funzioni e competenze degli enti precedentemente elencati (cfr. *supra*), che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma;

b) rispetto dei compiti attribuiti ai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze dal D.Lgs. 300/1999 che ha riformato l'organizzazione del Governo, e dal D.Lgs. 143/1998 recante disposizioni in materia di commercio con l'estero;

c) adeguamento delle disposizioni legislative regolanti i singoli enti sopra citati nell'ambito del quadro delineato dall'istituzione del suddetto Dipartimento;

d) riunificazione organizzativa e funzionale nell'ambito del Dipartimento di cui alla lettera a) degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:

1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

2) strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;

3) attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;

4) attività di promozione e di diffusione della cultura italiana all'estero e sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;

5) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia". Tali strutture, volte a consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero, subentrano, sotto il profilo funzionale, sia agli sportelli unici all'estero previsti dall'art. 1 della legge n. 56/2005, sia alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 14, commi 17-27 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, della INFORMEST, della FINEST, delle camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura all'estero, soppressi ai sensi della lettera a). Si rammenta al riguardo che l'art. 1 della legge n. 56/2005 aveva previsto l'istituzione di sportelli unici all'estero (c.d. *Sportelli Italia*), quali strutture in grado di consentire una più efficace azione dei soggetti pubblici e privati operanti nel comparto e di garantire una maggior coerenza delle attività di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione con gli obiettivi di politica internazionale del Governo;

6) organizzazione e gestione di un sistema informativo per la raccolta e l'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche allo scopo di creare un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;

7) assorbimento del personale degli enti soppressi nell'ambito della struttura del Dipartimento di cui alla lettera a), in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito dei suindicati sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia".

Il comma 2 del nuovo articolo 12-*bis* prevede che disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi in questione possono essere emanate entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.

Il comma 3 del nuovo articolo 12-*bis* prevede l'abrogazione dei commi da 17 a 27 dell'articolo 14, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

I risparmi conseguenti dall'applicazione dell'articolo 21 corrispondono a circa 90 milioni di euro.

L'articolo 22 è volto a sopprimere 41 enti inutili di cui si parla ormai da variati anni ma che nessuno, di fatto, riesce mai a toccare.

I risparmi conseguenti dall'applicazione dell'articolo 10-*bis* non sono perfettamente calcolabili ma dovrebbero generare un'economia di spesa almeno pari a 50 milioni di euro.

L'articolo è volto a sopprimere 41 enti inutili di cui si parla ormai da svariati anni ma che nessuno riesce, di fatto, a toccare.

Negli ultimi anni sia a Destra che a Sinistra s'è parlato di eliminarli: a maggio 2007 Rutelli esortava alla cancellazione in una intervista sul Corriere della Sera. L'allora Ministro dell'Economia ne chiuse solo 11: tra recuperi *in extremis*, problemi di liquidazione, ostacoli politici d'ogni genere, ben 41 rimangono in piedi.

In compenso dal '98 è stato fondato l'Ispettorato generale per la liquidazione di enti disciolti (IGED): un nuovo ente preposto alla liquidazione degli enti inutili, che però fin'ora non ne ha liquidato neanche uno, dimostrandosi esso stesso... un ente inutile.

In buona sostanza in Italia è facile costituire un nuovo ente, che macini denaro e che permetta ad uno sparuto gruppo di persone (generalmente dirigenti "altolocati") di percepire stipendi ragguardevoli tratti dal denaro pubblico e *fringe benefits*. Il difficile è poi liberarsi di questi polmoni inutili che alla collettività non portano nulla.

La politica sfortunatamente ha l'abitudine di metter bocca un po' da per tutto, e quindi, se da una parte si è fatto sopravvivere un ente che si occupava di gestire la liquidazione delle Linee Aeree Littoree fino ad un paio d'anni fa, dall'altra si chiudono uffici od enti che sono utili ed utilizzati, ma che sono politicamente scomodi, per poi doverli riaprire pochi anni dopo.

E' l'esempio del settore Moda della Camera di Commercio di Roma, che fino al 1981 si chiamava CRAMI e che, dopo una improvvida chiusura per spostare il centro d'interesse su Firenze (scelta che si dimostrò non all'altezza degli interessi degli operatori che all'epoca preferirono Milano), è stata riaperta nel 1998 con un nuovo nome: Alta Roma, azienda autonoma con partecipazione CCIAA che svolge le medesime attività dell'ufficio distaccato che l'ha preceduta. Dimostrazione che forse serviva davvero avere una struttura simile nella Capitale.

Gli enti inutili sono come i pidocchi. Tanti, tantissimi, non si sa con precisione neppure quanti siano. Sono fastidiosi, costosi, non servono a nulla e per di più sono difficilissimi da eliminare.

Ogni governo dichiara guerra ai baracconi di Stato; ogni governo perde in partenza. Anche Prodi ci ha provato, ma inutilmente. Il ministro dell'Economia Padoa-Schioppa - come ha notato l'Espresso - aveva stilato una lista di ben 130 enti da sopprimere. È riuscito a cancellarne appena 11.

Queste realtà semi-immortali, insomma, sono come le croste: gratti, gratti ma è impossibile mandarle via. Eppure è mezzo secolo che si cerca di estirpare la gramigna degli enti inutili. La Corte dei conti, di recente, ne ha fatto la cronistoria. La prima legge sulla soppressione degli enti inutili è del 1956. Allora ne censirono più di 600. Il primo a essere cancellato fu il consorzio provinciale tra macellai per le carni di Napoli. Ci si è accorti subito che eliminarli definitivamente è impresa titanica. Per sbarazzarsi definitivamente delle Lati, linee aeree transcontinentali italiane fondate da Italo Balbo, ci sono voluti 49 anni!

L'articolo 23 limita di molto le collaborazioni e gli incarichi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Per le consulenze, gli incarichi, le collaborazioni e le spese per i comitati e varie commissioni la spesa nel 2009 è stata di **3 miliardi** di euro.

Il costo per la direzione delle **255** Aziende sanitarie e ospedaliere è di oltre **350 milioni** di euro; mentre il costo dei Consigli di Amministrazione degli Ater/Aler è di circa **40 milioni** di euro.

I costi per il personale contrattualizzato, di nomina politica, per le Segreterie di Presidenti, Sindaci e Assessori, secondo nostre stime, si aggirano intorno a **1,5 miliardi** di euro l'anno.

Il totale ammonta a quasi 5 miliardi di euro.

Proponiamo la soppressione dei contratti di consulenza salvo quelli strettamente indispensabili per il funzionamento delle amministrazioni. Ogni contratto dovrà avere per le amministrazioni centrali e per le Regioni l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e per gli enti territoriali della Regione.

Si possono ottenere risparmi crescenti fino ad almeno due miliardi di euro.

**NUMERO E SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE,
NUMERO COMPONENTI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI
SOCIETA' PARTECIPATE E COSTI DI FUNZIONAMENTO ORGANI**

ENTI	NUMERO	COSTI DI FUNZIONAMENTO	COSTO PRO CAPITE PER CONTRIBUENTE
CdA DI ENTI e SOCIETA' PUBBLICHE*	24.310	2.471.300.000	63
INCARICHI E CONSULENZE**	317.693	3.072.445.000	78
TOTALE	342.003	5.543.745.000	141

Note:

* i costi per il funzionamento dei cda, sono una stima UIL e tengono conto, oltre che dei compensi per gli amministratori, anche dei gettoni di presenza, spese il funzionamento degli organi, spese di missione, rappresentanza ecc.

** le consulenze sono riferite al 2009

L'articolo 24 prevede un limite di tre membri per i consigli d'amministrazione delle società per azioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni quando le loro partecipazioni siano maggioritarie, ed un amministratore unico per gli enti.

Per i compensi, le spese di rappresentanza, il funzionamento dei consigli di amministrazione, organi collegiali, delle Società pubbliche o partecipate ed Enti, locali e nazionali, si sono spesi nel 2010, 2,5 miliardi di euro.

Con una serie di misure si può gradualmente risparmiare due miliardi di euro.

L'articolo 25 dispone che il trattamento economico onnicomprensivo dei manager pubblici non possa superare il doppio del valore del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

L'articolo 26 prevede che il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale degli enti pubblici e delle società pubbliche sia ridotto del 10 per cento. Dispone, inoltre che non si possano effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2010 per le medesime finalità.

L'articolo 27 propone la chiusura delle sedi di rappresentanza delle Regioni all'estero e l'istituzione di un "Palazzo Italia" a Bruxelles.

Le Regioni italiane - secondo un dossier del Ministro dell'economia e delle finanze - hanno all'estero 157 uffici di rappresentanza, ai quali si aggiungono le 21 sedi a Bruxelles, per un totale di 178 "ambasciate" regionali.

I costi di tale mastodontico apparato di rappresentanza non sono stati ancora accertati. Si sa solo - ad esempio - che la rappresentanza a New York della Regione Campania costa un milione 140mila euro l'anno. Anche ipotizzando che i costi medi siano inferiori, la cifra complessiva potrebbe facilmente raggiungere i 50-100 milioni di euro l'anno.

Ritenendo comunque utile una rappresentanza regionale presso l'Unione europea, proponiamo la costituzione, per abbattere i costi gestionali, di un "Palazzo Italia" nel quale fare confluire tutte le sedi delle nostre Regioni a Bruxelles.

Il capo II dispone una serie di riduzioni delle spese delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 28 contiene disposizioni volte a ridurre le spese per consumi intermedi sostenute dalle amministrazioni pubbliche.

Proponiamo non il taglio alle spese per consumi intermedi "tendenziali" ma facciamo riferimento alle spese dell'anno 2009. Il riferimento ai "tendenziali" in pratica implica un aumento delle spese. Facendo riferimento ai dati storici se può decidere per davvero quali voci ridurre od incrementare, e di quanto in valore assoluto e/o percentuale. E' d'altronde la procedura seguita - ma con tagli lineari - dall'articolo 8, comma 5, dal DL n. 78 del 2010, il quale prevede che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009.

A fronte dei 27 miliardi di spese per i consumi intermedi attribuiti alle Amministrazioni Centrali, sempre nel 2009 risultano spesi altri 107 miliardi (l'80% del totale) da parte di tutte le amministrazioni locali.

SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A lordo degli interessi passivi
(milioni di euro)

Anno	PIL	Spese PP.AA.	spese/Pil %	Variazione % su anno prec.
1990	701.352	371.015	52,9	
1991	765.806	413.535	54,0	
1992	805.682	445.542	55,3	
1993	829.758	465.232	57,6	
1994	877.708	464.060	54,3	
1995	947.339	490.719	53,2	
1996	1.003.778	519.618	52,9	
1997	1.048.766	520.598	50,7	
1998	1.091.361	527.285	49,4	1,2
1999	1.127.091	536.477	48,4	1,8
2000	1.191.057	537.239	46,5	
2001	1.248.648	587.278	48,2	8,4
2002	1.295.226	594.026	47,4	1,1
2003	1.335.354	638.923	49,1	5,8
2004	1.390.539	666.676	48,5	2,9
2005	1.423.048	690.258	48,5	3,5
2006	1.475.401	744.797	50,7	7,9
2007	1.546.177	747.795	48,4	2,4
2008	1.567.851	774.636	49,4	3,6
2009	1.520.870	797.479	52,5	3,0
2010	1.548.816	793.513	51,2	- 0,5

Fonte: Istat

Pil valore a prezzi correnti

% di crescita in valori assoluti a valori correnti: + 114 %

Crescita in valori 2010

Spesa 1990 651.596 milioni di euro

Spesa 2010 793.513 milioni di euro

% di crescita in valori assoluti a valori aggiornati al 2010: + 21,78 %

La percentuale maggiore si è raggiunta nel 1993 (57,6% del PIL)

La percentuale minore si è raggiunta nel 2000 (46,5% del PIL)

Ad eccezione del periodo 1994-1996 (manovre Ciampi e Prodi), la spesa corrente primaria³ (al netto quindi degli interessi sul debito) ha un comportamento fortemente inerziale, espandendosi costantemente ad un ritmo prossimo al 2 per cento all'anno in termini reali.

Nell'ultimo decennio tra le componenti particolarmente dinamiche vi è la spesa per prestazioni sociali in natura (essenzialmente Sanità).

³ Libro verde sulla spesa pubblica - Ministero dell'economia e delle finanze - 2007

Il livello della spesa pubblica italiana continua a crescere in maniera molto sostenuta per tutti gli anni '80 e l'inizio degli anni '90, arrivando a superare il 55 per cento del prodotto interno lordo.

La forte crescita della spesa non è pienamente controbilanciata dall'aumento delle entrate e genera quindi un consistente disavanzo e la rapida crescita del debito pubblico.

Dopo una fase di consolidamento, legata agli sforzi per l'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro e alla discesa dei tassi di interesse, la spesa ricomincia a correre a partire dai primi anni duemila superando di nuovo la soglia del 50 per cento del PIL nel 2006.

L'articolo 29 propone la soppressione dell'autonomia di Palazzo Chigi nella gestione del bilancio voluta a sua tempo dal Governo Prodi. Si toglierebbero molti margini di manovra non soltanto sui 3 o 400 milioni l'anno di spese vive della presidenza del Consiglio, ma, per esempio, anche sul miliardo e mezzo di budget della Protezione civile.

L'articolo 30 propone una riduzione dei trasferimenti alle imprese. Nella RUEF del 6 maggio scorso⁴, il Ministero dell'Economia indica un totale di circa 44 miliardi di trasferimenti alle imprese a fondo perduto (15 miliardi di trasferimenti in conto corrente e 29 in conto capitale).

Circa 15 miliardi di euro sono relativi ai trasferimenti verso Ferrovie, ANAS e le società di gestione dei trasporti pubblici locali. Restano 29 miliardi di euro che si possono ridurre. Si potrebbe proporre dunque un risparmio di 3 miliardi (su 29) in relazione ai trasferimenti a fondo perduto alle imprese con l'esclusione di Ferrovie, ANAS e i trasporti pubblici locali.

I miliardi residui potrebbero essere dati alle imprese che investono tramite il meccanismo ex-post dei crediti d'imposta relativi alle spese fatte dalle imprese stesse.

L'articolo 31 sopprime i finanziamenti per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. L'articolo è volto a sopprimere le disposizioni introdotte dall'attuale Governo Berlusconi che stanziavano 1,3 miliardi di euro per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e 470 milioni di euro per il solo anno 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l'esecuzione - a partire dal 2012 - di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A.

Al riguardo si ricorda che il comma 4-quater dell'articolo 4 della legge 102/09 prevede espressamente l'assegnazione alla società Stretto di Messina Spa di un contributo in conto impianti pari a 1.300 milioni di euro, mentre l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dispone invece un'autorizzazione di spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l'esecuzione - a partire dal 2012 - di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A.

Infine nella Tabella E dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011, all'interno della missione 13 (*Diritto alla mobilità*), nell'ambito del programma 13.8 (*Sostegno allo sviluppo del trasporto*) sono allocati i finanziamenti alla voce "*ANAS - partecipazione società Stretto di Messina*", ai sensi dell'art. 2, comma 204, legge n. 191/2009 (cap. 7372).

I risparmi di spesa conseguenti corrispondono a 1 miliardo e 770 milioni di euro.

Sul tema del Ponte sullo Stretto di Messina si rammenta che la Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - ha approvato nell'adunanza del secondo collegio, in data 15 dicembre 2009, una relazione concernente gli «Esiti dei finanziamenti per il ponte sullo Stretto di Messina». La spesa per il ponte sullo Stretto di Messina, «risultante

⁴ Vedi il VI° Rapporto sull'economia italiana - Giugno 2011 - Centro studi "Economia reale" del Sen. Baldassari

dall'importo previsto nel progetto preliminare approvato nel 2003 - si legge nella nota della Corte dei conti - ammonterebbe a 4,68 miliardi di euro, ma nell'Allegato Infrastrutture al Dpef 2009/2013, l'importo per il ponte sullo Stretto di Messina, compreso tra gli interventi della Legge obiettivo da cantierare nel prossimo triennio, è indicato in 6,1 miliardi di euro». Lo stesso importo «è indicato nell'Allegato Infrastrutture al Dpef 2010/2013». Al dicembre 2009 - secondo la suprema magistratura contabile - l'onere complessivo dell'investimento è indicato in euro 6.349.802.000, cui far fronte per la quota di 2,5 miliardi di euro (pari al 40 per cento del costo totale dell'investimento) con risorse pubbliche, in parte proprie della società Stretto di Messina s.p.a. (per 1,2 miliardi di euro), e con contributi in conto impianti assegnati dalla legge n. 102 del 2009 (1,3 miliardi di euro) e, per la parte rimanente del 60 per cento, mediante finanziamenti da reperire sui mercati internazionali.

L'articolo 32 sopprime la società "Difesa SpA". Le entrate che si possono ricavare a seguito di tale intervento sono pari a 1 milione di euro per l'anno 2012.

Durante l'esame del disegno di legge finanziaria 2010, in seconda lettura alla Camera, è stata disposta - su emendamento del Governo - la costituzione della società «Difesa Servizi Spa», una società per azioni avente per oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto in favore dell'amministrazione della difesa.

Ad essa sono infatti affidate attività che vanno dalla negoziazione - in funzione di centrale di committenza - per l'acquisto di beni mobili, servizi e prestazioni correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa, alla valorizzazione e gestione degli immobili militari, fino alla concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate.

La decisione del Governo di introdurre comunque la nuova disciplina, in una sede e con modalità che hanno di fatto esautorato il Parlamento, precludendo ogni possibilità di discussione nelle Commissioni di merito, si è rivelata non solo lesiva delle prerogative costituzionali delle Camere, ma perfino umiliante per la sua stessa maggioranza che stava conducendo, nelle forme proprie, un approfondimento in sede parlamentare, rilevando - peraltro - orientamenti critici anche all'interno del Governo. La costituzione della società «Difesa Servizi Spa» è candidata a svolgere una funzione di pubblica committenza in un settore particolarmente delicato, per la natura e l'entità degli interessi coinvolti.

Numerose sono le criticità che sono state osservate sulla Difesa spa e che hanno messo alla luce un sistema che consentirebbe di fatto un sistema di amplissimo potere integralmente sottratto ai controlli di legalità e legittimità tipici dell'azione amministrativa. In particolare, lasciano forti dubbi, lo spostamento di parte della spesa pubblica al di fuori del controllo del conto economico della P.A., alcune sovrapposizioni di competenze, e non da ultimo, la gestione privatistica del personale dipendente su base discrezionale.

Quindi, fermare questo progetto di privatizzazione è sicuramente un primo passo in direzione dei lavoratori civili del Ministero Difesa. Le perplessità che Italia dei valori ha sempre avanzato rispetto a contenuti e norme, inserite in Finanziaria (durante la quale è stata presentata un'unica proposta emendativa, volta a sopprimere appunto la «Difesa Servizi Spa», perché forte era il rischio di veder assorbite le poche risorse a disposizione del Ministero della difesa) riguardavano soprattutto il fatto che non sia mai stato precisato con chiarezza quali fossero le funzioni della suddetta società.

Italia dei valori chiede che si fermi questo progetto di privatizzazione, così come avvenuto per la Protezione Civile Spa, perché la nuova società avrebbe un potere enorme, da gestire in regime privatistico, senza i consueti controlli normalmente previsti dalle strutture statali, mentre invece la manovra finanziaria e di bilancio avrebbe dovuto perseguire l'esigenza di una migliore qualità e di una razionalizzazione della spesa militare, accentuando la dimensione interforze dello strumento militare a livello nazionale e realizzando le migliori sinergie nel settore industriale e negli asset operativi a livello europeo; superare alcune rigidità delle norme di contabilità pubblica affidando la

capacità di operare scelte strategiche a chi, all'interno delle Forze armate, assume incarichi istituzionali con l'attribuzione della funzione di Centro di responsabilità amministrativa; recuperare una significativa capacità di produzione di beni e servizi in economia, senza continuare a disattendere la necessità di corrispondere in tempi brevi alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi essenziali alla Difesa quanto ad esse dovuto a fronte delle prestazioni rese; adottare misure finanziarie adeguate, anziché assumere la difficile situazione finanziaria della Difesa quale base di partenza, non tanto per razionalizzare il modello di difesa esistente, quanto per ridimensionarlo drasticamente negli organici senza tener conto delle conseguenze operative.

L'articolo 33 riduce, nella prospettiva della costituzione di un esercito europeo, le spese militari. Con un decreto del Ministro della difesa verrà varato un piano di riordino delle forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti, per ottenere un risparmio annuo non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

L'articolo 34 dispone una riduzione delle spese per le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia che non potranno superare lo stanziamento per tale voce previsto per l'anno 2011 diminuito del 20 per cento. A far data dal 2014, la riduzione si deve ritenere aumentata di un ulteriore 10 per cento. In ogni caso tali riduzioni non devono ritenersi applicate agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 35 propone un piano di riduzione delle spese per sistemi d'arma, anche in relazione agli impegni assunti in ambito internazionale, attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma, condotta sulla base di un riesame delle più immediate esigenze operative e sulla base delle prioritarie esigenze di sicurezza dei contingenti impegnati fuori area. Tali spese nel triennio 2012-2014 non possono comunque superare l'ammontare per l'anno 2010 di tali spese ridotto del 30 per cento.

L'articolo 36 dispone l'intensificazione dei controlli in materia di invalidità.

Prevediamo l'estensione agli ambiti dell'invalidità gestita dall'INPS dei principi che disciplinano l'istituto della rettifica in ambito INAIL. Infatti, nella normativa assistenziale relativa all'invalidità civile, alla cecità, alla sordità, all'*handicap* e alla disabilità nonché in quella dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, gestite dall'INPS, è disciplinata la sola fattispecie relativa agli accertamenti di revisione. L'estensione del meccanismo della rettifica anche alle invalidità gestite dall'INPS consentirà di svolgere in maniera più efficace le attività di verifica.

Si prevede inoltre, fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale, l'estensione delle disposizioni in tema di false attestazioni o certificazioni alla fattispecie degli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di *handicap*, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.

Un'altra disposizione è diretta a prorogare e potenziare il programma di verifiche aggiuntive all'attività ordinaria di controllo già stabilito per l'anno 2010 nel numero di 100.000, prevedendo 200.000 verifiche aggiuntive annue per gli anni 2012 e 2013.

L'articolo 37 prevede disposizioni in materia di recupero dell'efficienza dirigenziale pubblica e in particolare dispone che ciascuna amministrazione pubblica, al fine di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, sia tenuta ad adeguare

le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In particolare, l'articolo 9 prevede che in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di efficienza definiti dalla predetta Commissione possono essere applicate le misure in materia di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero il Testo Unico in materia di Pubblico Impiego. Inoltre si prevede espressamente il divieto per le pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato e che il dirigente che contravvenga a tali indirizzi, requisiti e criteri per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

Infine l'articolo 9 prevede sia il divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio al dirigente che, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale; sia il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati dalla Commissione per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione dell'articolo 9 derivano risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Detti risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori risparmi, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

L'articolo 38 dispone l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software a codice sorgente aperto.

Free software e *open source* vogliono dire, prima di tutto, solidarietà di culture, capacità cooperativa, possibilità di collaborazione oltre la semplice voglia di immediato profitto.

Free software e *open source* vogliono dire, prima di tutto, incentivare una pratica di scambio e di diffusione di esperienze e di contenuti informatici tra singoli, tra pubbliche amministrazioni, tra realtà associative e culturali. A partire da questi stessi principi e valori e proprio a conferma dell'affidabilità e dell'efficienza dei *free software* che le principali pubbliche amministrazioni della Francia e della Germania hanno adottato questa nuova politica di gestione e di utilizzo dei sistemi operativi e dei *software* liberi.

Quest'alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazioni che girano su di esso.

L'open source libererà risorse che favoriranno la formazione, l'abbattimento del *digital divide* e l'innovazione, garantendo quei principi di economicità, trasparenza e sicurezza alla base di ogni moderna pubblica amministrazione. L'assunzione di questo sistema operativo più economico, più efficace e più sicuro nell'ambito della pubblica amministrazione non è una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese.

La prima ricaduta legislativa, esito diretto dell'indagine conoscitiva sui programmi informatici a codice sorgente aperto, è la cosiddetta "Direttiva Stanca": il 19 dicembre 2003 l'allora Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, On. Stanca, adottava la direttiva "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni" il cui contenuto sostanziale veniva successivamente trasfuso nel D. Lgs. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale) con

l'intenzione di comportare vantaggi nella scelta dei programmi più efficienti e convenienti, ma anche risparmi derivanti dalla condivisione conseguente al riuso all'interno delle amministrazioni pubbliche. I principali contenuti della "Direttiva Stanca" sono i seguenti (in particolare derivanti dagli articoli 3, 4 e 7):

- analisi comparativa delle soluzioni. La direttiva dispone che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano programmi informatici sulla base di una valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato, tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze.
- Criteri tecnici di comparazione. Le Pubbliche Amministrazioni nell'acquisto dei programmi informatici devono privilegiare le soluzioni che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e di segreto.
- Rendere i sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un'unica tecnologia proprietaria.
- Garantire la disponibilità del codice sorgente per l'ispezione e la tracciabilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
- Esportare dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto.

Oltre alla Direttiva menzionata, altri sono gli interventi legislativi che considerano l'Open Source come meritevole di attenzione economica e tecnica come, ad esempio, il già citato Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 68, comma 1, lettera d, "Codice dell'amministrazione digitale" e le successive integrazioni e modificazioni.

La Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha istituito un Fondo di 10 milioni di Euro (comma 892) al fine di sostenere la realizzazione di progetti per la società dell'informazione, la cui destinazione prioritaria era rivolta a progetti che "utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto".

Pertanto, anche alla luce di esperienze straniere, è ormai irrinunciabile avviare una politica specifica per incentivare l'utilizzo e la diffusione del *free software*, favorendo la cessione gratuita del *software* libero come definito dal comma 1 e 2 del presente articolo. Vengono poi definiti la diffusione di sistemi operativi liberi, da sostenere attraverso obblighi precisi per la pubblica amministrazione, sottolineando che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con i Ministri competenti, adotti i relativi regolamenti di attuazione.

Il risparmio è ipotizzabile pari ad almeno 250 milioni di euro l'anno.

L'articolo 39 norma l'unificazione degli enti previdenziali.

Tale unificazione rappresenta un intervento rilevante che, mediante una razionalizzazione della spesa, può far reperire risorse utili per il miglioramento del sistema previdenziale italiano. Non si tratta solo di reperire risorse esclusivamente per fare cassa. Si individua, infatti, nella possibile unificazione degli enti previdenziali un provvedimento che può anche produrre effetti finanziari importanti, il che non significa che essi siano l'unico obiettivo dell'eventuale unificazione.

Dal nostro punto di vista, infatti, la necessità di riordinare e di razionalizzare gli enti che gestiscono la previdenza in Italia, anche con processi di unificazione, risponde innanzitutto a un obiettivo di grande spessore, un obiettivo ineludibile, quello cioè di mettere in linea, nel nostro Paese, l'assetto e il funzionamento delle grandi istituzioni dello Stato sociale con le necessità dell'evoluzione del

sistema del *welfare*. Si pone cioè in modo concreto la necessità di pensare al modo in cui i grandi istituti esistenti oggi possano assolvere al ruolo di grandi tecnostutture del nuovo sistema del *welfare* che vogliamo costruire.

Non si tratta, quindi, solo di rispondere alla pur giusta esigenza di governare con strumenti unificati i sistemi previdenziali e pensionistici che si vanno unificando. Per tutti coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 1995 esiste di fatto un sistema unico, con regole uguali.

Non v'è dubbio che non sarebbe naturale avere, da un lato, un sistema pensionistico che si va unificando nelle regole e nei diritti e, dall'altro, istituti che cristallizzano in eterno le ormai anacronistiche divisioni del passato. È evidente che la legge Dini n. 335 del 1995 sul sistema previdenziale trova nell'unificazione del sistema pubblico e privato uno dei suoi punti più rilevanti di innovazione.

La necessità di cambiamento emerge tuttavia con forza se solo pensiamo alle modifiche profonde che caratterizzeranno la società nei prossimi decenni, sia in relazione a un cambiamento demografico che porterà gli anziani a rappresentare una quota di popolazione con un peso quantitativo mai avuto in passato, sia per l'emergere di bisogni e necessità nuovi delle giovani e delle vecchie generazioni. È infatti già cambiato negli anni il cosiddetto «mestiere» dell'ente previdenziale, che ha assunto aree di intervento sempre più ampie e diversificate. Questo processo continuerà e si avvertirà quindi la necessità di avere enti in grado di coprire sempre maggiori e diversificate esigenze.

Per questo complesso di ragioni, si pone il problema della riorganizzazione del sistema degli enti, che deve essere ammodernato per riuscire a fornire un servizio più efficace ed efficiente ai cittadini. Questo è per noi il punto centrale, che non può essere disgiunto da tutti quegli elementi di razionalizzazione del risparmio che ne possono derivare: esso è tanto più importante perché le risorse impiegate per il finanziamento di queste strutture sono ingenti.

Le sole spese correnti che l'insieme degli enti previdenziali e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) necessitano per il funzionamento del sistema sono valutabili in almeno 6 miliardi di euro l'anno, ma vi sono spazi di risparmio (si veda al riguardo l'audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2007 presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale). Nella situazione attuale vi è dunque un margine rilevante sia per riorganizzare assetti e funzioni, al fine di conseguire una maggiore efficacia da consolidare nel tempo e a regime, sia per razionalizzare le risorse, mediante l'abolizione di funzioni duplicate e lo sviluppo di sinergie.

Le aree sulle quali operare un processo di unificazione possono essere ampie: pensiamo alla logistica, ai servizi informativi, alla vigilanza, ai servizi professionali, agli acquisti, alla gestione degli immobili strumentali e alla gestione di immobili di pregio. Necessariamente, tale obiettivo è da considerare valutando con attenzione il tragitto da seguire, la variabile «tempo» e i successivi *step*, valorizzando il dialogo con gli stessi enti gestori e con le parti sociali.

Razionalizzare l'organizzazione delle istituzioni e semplificare la pubblica amministrazione significa anche questo: riordinare funzioni e strutture degli enti previdenziali, alleggerirne, per quanto possibile, il peso dei costi e rendere immediatamente percepibile all'opinione pubblica i compiti spettanti a ciascuno. Ciò, infatti, rende più efficaci e veloci i servizi erogati, con un maggior grado di soddisfazione dell'utenza e con una riduzione dei costi a carico della collettività.

Non vi è dubbio che prospettive di risparmio possono, ad esempio, derivare dall'eliminazione delle duplicazioni di funzioni e di prestazioni oggi presenti.

Punti di partenza potrebbero quindi essere: l'unificazione dei servizi informativi attraverso l'interoperabilità e la messa in comune delle banche dati e degli archivi; la razionalizzazione della logistica, a partire dalla rete territoriale dei singoli istituti; un uso comune del patrimonio immobiliare; la centralizzazione degli acquisti e delle strategie di approvvigionamento; la riorganizzazione dei servizi professionali e delle competenze in materia di vigilanza. Solo gli organi dell'INPS, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) costano circa 23 milioni di euro l'anno. Il costo per il personale e per la dirigenza, invece, si aggira sui 44 milioni di euro. Se a queste voci si aggiungono i potenziali risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle spese per i canoni di locazione e per l'acquisto di beni e di servizi, nonché per le spese di rappresentanza, il risparmio complessivo potrebbe oscillare, nella fase di avvio, fra i 60 e i 70 milioni di euro e, a regime, verosimilmente, il risparmio potrebbe ammontare a 220-270 milioni di euro l'anno.

È tuttavia indispensabile accompagnare tutto ciò con una riformulazione delle piante organiche, condivisa e concertata con le parti sociali. Occorrerà, pertanto, lavorare a un vero e proprio piano per la ricollocazione del personale degli enti che saranno soppressi, coinvolgendo nel disegno di riforma anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Di pari passo, sarà necessario procedere a individuare una nuova *governance* dell'ente unico di previdenza, agendo in parallelo, quindi, sul livello dirigenziale e manageriale, e ispirandosi a principi di efficienza, snellimento delle procedure e trasparenza nelle scelte.

In conclusione, una riunificazione di carattere esclusivamente «politico», priva di un progetto di qualunque respiro, che riguardi il complesso della normativa e delle regole previdenziali per le diverse categorie interessate, rischia di diventare, se non ben orientata, un'operazione caotica, di cui difficilmente sarebbero quantificabili economie, risparmi, vantaggi per gli utenti ed efficacia della politica di *welfare*.

Fermo restando l'obiettivo politico di fondo siamo consapevoli che i processi di unificazione sono operazioni certamente complesse.

Una versione minimale

Un tentativo molto più blando di razionalizzazione degli istituti previdenziali era stato disposto dall'articolo 1, commi da 7 a 11, della legge n. 247 del 2007 (successivamente il comma 10 è stato abrogato), nonché dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha trasferito all'INPS le competenze e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto postelegrafonici (IPOST).

La legge n. 247 del 2007 prevedeva per gli enti previdenziali pubblici la possibilità di predisporre, al fine di risparmiare, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e a conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.

Il Governo doveva presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2007, un piano industriale (che non risulta mai essere stato presentato) volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro, ossia 350 milioni di euro annui.

Ad onor del vero, va anche ricordato che il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato (RGS) rilevò che, trattandosi di un procedimento molto complesso, la realizzazione di risparmi avrebbe potuto essere valutata solo a consuntivo.

In particolare, in una prima fase, al contrario sarebbero potuti emergere maggiori costi derivanti dalla necessità di reperire sedi più grandi, da fenomeni di allineamento verso l'alto dei trattamenti economici del personale e, in generale, dall'aumento delle spese per consumi intermedi.

Gli eventuali risparmi, la cui effettiva consistenza avrebbe potuto essere valutata solo al termine di tale processo di razionalizzazione, secondo il rappresentante della RGS, non potevano essere programmaticamente scontati e utilizzati per la copertura di spese correnti relative al riconoscimento di diritti soggettivi sottostanti.

L'articolo 40 obbliga i Comuni con meno di ventimila abitanti a formare un'Unione.

Il sistema di governo locale, pur facendo perno sui Comuni e sulle Province, si presenta oggi assai più articolato di quanto emerga dalla lettura dell'originario dettato costituzionale, non solo perché il legislatore ordinario ha istituito nuovi enti locali territoriali quali la comunità montana e la città metropolitana (quest'ultima ora costituzionalizzata), ma anche perché ha incentivato in vari modi la cooperazione e l'associazione tra gli enti locali.

Per lungo tempo l'Italia è rimasta sostanzialmente estranea ad ogni operazione di semplificazione del reticolo del governo locale, pur essendo il problema di tutta evidenza.

Il regime fascista, stando ai dati del 1921, ereditò 9.144 comuni. Successivamente, con il R.D. 29 luglio 1927 n. 1564, si tentò una politica di accorpamento di comuni che, nel breve volgere di qualche anno, li fece calare a 7.310 (nel 1931). In seguito questa tendenza si invertì evidenziando un aumento delle istituzioni locali di base: 7.681 nel 1946, 8.021 nel 1960, 8.056 nel 1971, 8.103 nel 1997. Il dato interessante è che anche dopo l'istituzione delle Regioni, il numero dei Comuni non accenna a diminuire. Ad oggi, abbiamo 8.101 comuni.

L'unione dei Comuni è uno strumento amministrativo per la prima volta introdotto con la Legge n. 142 del 1990, successivamente corretto con la riforma attuata dalla legge n. 265 del 1999 e poi trasferito, con modifiche, nel Testo Unico degli Enti locali, DLgs n. 267 del 2000. Le modifiche hanno principalmente riguardato i vincoli demografici per i comuni che desiderano partecipare ad un'Unione, rimuovendo il tetto dei 5.000 abitanti (inizialmente l'istituto era stato pensato per i piccoli comuni) e l'obbligo di fusione.

Nel nostro Paese le Unioni sono 313 e vi aderiscono in tutto 1.561 Comuni, per un totale di 5.758.607 abitanti. Le 313 Unioni di Comuni sono distribuite in 17 regioni italiane (non ne esistono in Valle d'Aosta, Liguria e Basilicata, probabilmente anche a causa della conformazione del territorio delle stesse e della storica presenza di Comunità Montane). Le Unioni italiane sono composte in media da 5 Comuni, con un range di variabilità ampio, andando da un minimo di 2 Comuni ad un massimo di 20. I dati nazionali testimoniano comunque una prevalenza di Unioni composte da pochi Comuni. Questo comporta che sul piano nazionale, ogni Unione è abitata in media da 18.398 abitanti, raggiungendo quindi agglomerati di una certa importanza. In termini relativi, le Unioni con popolazione tra 10.000 e 25.000 abitanti rappresentano la maggioranza (35%).

L'Unione, nasce con lo scopo di gestire e migliorare la qualità dei servizi erogati e delle funzioni svolte, di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali, di esercitare ai sensi dell'art.32, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, in forma unificata per i Comuni aderenti, le seguenti

funzioni e servizi, nonché le funzioni previste dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica): Servizi Sociali; Protezione civile; Canile; Musei; Servizi Ricreativi e Culturali; Avvocatura; Mobilità - Sistema trasporti intercomunali; Sportello unico Informa giovani; Ufficio coordinamento dello sviluppo economico, sociale, ambientale, infrastrutturale del comprensorio, utilizzando tutti gli strumenti di concertazione e Partenariato Sociale Opportuno; Servizio informatico; Servizio affissioni; Difensore Civico; Nucleo di valutazione; Servizio di mappatura delle funzioni e dei servizi dell'Unione. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi con deliberazione del Consiglio dell'Unione previa delibera in tal senso dei Comuni partecipanti all'Unione stessa.

La crisi e il processo di globalizzazione impongono la necessità di superare le frammentazioni e presentare i territori come entità coese, organizzate e rappresentative dei bisogni sociali ed economici della collettività. Le Unioni possono rappresentare un utile strumento per superare le difficoltà che i comuni di piccole e medie dimensioni incontrano e nel reperire le risorse finanziarie necessarie alla fornitura di servizi per la collettività.

L'unione dei Comuni, se opera correttamente può consentire una maggiore efficacia ed efficienza nella spesa per servizi con effetti favorevoli sulla crescita economica delle aree interessata dall'Unione. I fattori che possono rendere conveniente l'istituzione di un'Unione di Comuni, sono i seguenti: un miglioramento qualitativo dei servizi (anche in rapporto al loro costo); una gestione più razionale delle risorse (anche umane) e un taglio dei costi; □ un miglioramento quantitativo dei servizi; □ un maggiore potere contrattuale nella richiesta di contributi allo Stato, alla Regione o all'Unione Europea.

Le Unioni, trasmettono un senso di attivismo e di sapienza innovativa, e soprattutto aumentano la percezione positiva, da parte dell'opinione pubblica locale, riguardo l'operato delle amministrazioni. Offrono l'immagine di enti che vogliono fare, che si stanno dando da fare. Danno l'idea di una perizia concreta da parte delle amministrazioni nel loro agire. Un altro punto a vantaggio delle Unioni è quello di incrementare il senso della comunità. Questo è un aspetto importante: valorizzano il senso del locale, confutano l'idea che vivere nei piccoli centri vuol dire avere meno servizi.

Le Unioni sono avvertite come una risposta allo spopolamento, un segnale della volontà di chi amministra, di chi fa politica, di occuparsi non solo del territorio, ma anche di invertire il processo di allontanamento dello sviluppo dai piccoli centri.

I Comuni sono la più antica istituzione italiana, quella più vicina ai cittadini e non è possibile pensare di sopprimerla. La proposta di legge propone, dunque, che resti il consiglio comunale ed il sindaco, ma che tutti i servizi comunali siano affidati ad una Unione tra Comuni (senza alcun costo aggiuntivo a carico dei Comuni) in modo da raggiungere una soglia minima di 20-25 mila cittadini amministrati. Si avrebbero così circa 450 centri di spesa rispetto ai quasi 6000 di oggi. Oggi anche il più piccolo dei comuni ha un servizio demografico, un servizio tecnico, un servizio di contabilità, un servizio di assistenza sociale, un servizio di polizia comunale, un servizio elettorale e così via. Con questa riforma tutti questi servizi dovranno essere affidati obbligatoriamente all'Unione tra Comuni, alla quale sarà trasferito tutto il personale. Ciò permetterà sensibili riduzioni dei costi, almeno del 20% di quelli attuali. Poiché attualmente i comuni con meno di 5000 abitanti spendono per il personale circa 2,5 miliardi di euro non è impossibile conseguire a regime un risparmio di almeno 500 milioni di euro. In totale stiamo parlando di circa 3 miliardi di euro.

La presente proposta di legge al fine di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, obbliga ai comuni con popolazione inferiore a 20.000

abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 e ne stabilisce le funzioni fondamentali(articolo unico, comma 1)

Il comma 2 predispone uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni, in ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione

Al comma 3, per evitare duplicazioni, si precisa che i comuni non possono svolgere singolarmente una funzione il cui esercizio è stato demandato alla forma di Unione di Comune. Specificando altresì che ogni comune può far parte di una sola Unione di Comuni e che le Unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli Comuni;

Ai sensi del comma 4, alle Regioni spetta il compito entro un anno in vigore dalla presente legge di individuare con legge la dimensione ottimale e omogenea per area geografica, attuando così quanto disposto con la riforma del titolo V dall'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione, per definire le Unioni da costituire, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.

Il comma 5, stabilisce che se la Regione non vi provvede, il Ministro dell'Interno nomina un commissario ad hoc che vi provvede entro 180 giorni dalla sua nomina;

Per quanto concerne le modifiche alla disciplina vigente delle unioni di comuni, il comma 6 novella l'articolo 32 del Testo Unico degli Enti Locali, modificandone i commi 2 e 3, introduce una disciplina più dettagliata secondo la quale lo statuto dell'unione adottato come prima istanza da tutte le costituenti Unioni, potrà essere modificato con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei comuni dell'Unione. Inoltre introduce una disciplina più dettagliata, secondo la quale lo statuto deve prevedere che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni dell'Unione tra i propri componenti, uguale a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze; il Consiglio elegge il Presidente scelto tra i sindaci dei comuni facente parte dell'Unione; il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione; le giunte dei singoli comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse.

Il comma 7 predispone che nel caso in cui i comuni non provvedono alle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dal piano regionale, il prefetto nomina un commissario ad hoc che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina

Il Capo III prevede una serie di misure fiscali che contribuiscono all'incremento delle entrate.

L'articolo 41 è volto a ripristinare una serie di norme di lotta all'evasione e all'elusione fiscale - introdotte durante il Governo Prodi- ma poi abrogate nel corso dell'attuale legislatura -che consentirebbero di incassare almeno 1,6 miliardi di euro- e, segnatamente, le disposizioni relative:

- 1) alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore;
- 2) alla tracciabilità dei pagamenti dei professionisti,
- 3) all'elenco di clienti e fornitori;
- 4) alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio;
- 5) alle compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA;
- 6) alla memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Analisi delle norme abrogate dal governo Berlusconi

- 1) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 reca l'abrogazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali.

Il comma 8 dell'articolo 3 del Decreto Legge 97/08 abroga i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (c.d. "decreto Bersani-Visco"). Tali commi concernono: la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei contratti di appalto aventi ad oggetto le prestazioni di opere, forniture o servizi, nonché la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore nei medesimi contratti. Conseguentemente, tale disposizione dispone altresì l'abrogazione del regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006 che ponevano a carico degli appaltatori una serie complessa di oneri e adempimenti, in mancanza dei quali tali soggetti sarebbero stati considerati solidalmente responsabili. Si tratta dei seguenti:

- a) in base al comma 29, l'appaltatore era liberato dalla responsabilità solidale solo dopo la verifica - acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo - che gli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali di cui al comma 28, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati, fossero stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore poteva sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore;
- b) il comma 30 determinava il limite massimo dell'importo dovuto a titolo di responsabilità solidale nell'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore;
- c) il comma 31 stabiliva che gli atti che dovevano essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore fossero notificati, entro il medesimo termine, anche al responsabile in solido. Per l'individuazione dei competenti uffici degli enti impositori e previdenziali si faceva comunque riferimento alla sede del subappaltatore.

Riguardo alla materia della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, è rimasto invece in vigore il comma 28 dell'articolo 35 che sancisce la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché per il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sia tenuto il subappaltatore medesimo. Tuttavia, il comma 8 del DL 97/08 sopprime, analogamente, i commi 32 e 33 del citato articolo 35, che tale responsabilità sancivano, comminando forti sanzioni pecuniarie, in mancanza di una serie di verifiche ed adempimenti a carico del committente.

Il comma 32 stabiliva infatti che il committente, prima di pagare il corrispettivo spettante all'appaltatore, dovesse chiedere a quest'ultimo l'esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione - da parte dell'appaltatore stesso - degli adempimenti, indicati al comma 28, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente relative all'opera, alla fornitura o al servizio affidati.

Il comma 33 comminava poi una forte sanzione amministrativa pecuniaria, da 5 mila a 200 mila euro, per l'inosservanza delle suddette modalità di pagamento. Tale misura afflittiva era applicata soltanto nel caso che gli adempimenti di cui al comma 28 - connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati - non fossero stati correttamente

eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Si stabiliva che – per l'applicazione della suddetta sanzione – venissero osservate le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

Si ricorda peraltro che l'articolo 29, comma 2, del d. lgs. n. 276 del 2003, e successive modificazioni, prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, in cui il committente sia anche imprenditore o datore di lavoro, questi è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Si osserva, a tale proposito, che il comma 8 in commento ha abrogato anche il comma 34 del citato art. 35, il quale, nell'ultimo periodo, faceva salvo, da un lato, il medesimo articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni, ed estendeva, dall'altro, la responsabilità solidale prevista da quest'ultima norma all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.

- 2) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riguardano la tracciabilità dei pagamenti dei professionisti e l'elenco dei clienti e fornitori.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 32 del d.l. 112/08 ha abrogato i commi 12 e 12-*bis* dell'articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 che recavano disposizioni in materia di tracciabilità dei compensi degli esercenti arti e professioni. In base a tali disposizioni tali soggetti erano obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali dove far affluire affluiscono le somme derivanti dall'esercizio dell'attività e dai quali prelevare quelle utilizzate per il pagamento delle relative spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni dovevano, inoltre, essere riscossi esclusivamente con assegni non trasferibili o bonifici, ovvero altre modalità di pagamento bancario, postale o elettronico, con eccezione per gli importi unitari inferiori a cento euro.

Il comma 3 dell'articolo 33 del d.l. 112/08 ha invece soppresso i commi 4-*bis* e 6 dell'articolo 8-*bis* del DPR n. 322 del 1998, recanti, rispettivamente, l'obbligo per i soggetti IVA di presentare annualmente l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture e dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta ed il relativo regime sanzionatorio, applicabile per omessa trasmissione di tali elenchi, ovvero nei casi di invio di dati incompleti o non veritieri.

- 3) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 riguardano la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio; le compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA e infine memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 185/08 ha abrogato i commi da 33 a 37-*ter* del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, concernenti la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio.

Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto 185/08 ha abrogato i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) relativi sulla disciplina delle compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA ovvero quella disposizione che obbligava i titolari di partita IVA a comunicare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate l'importo e la tipologia dei crediti che saranno oggetto della successiva compensazione, in caso di operazioni di compensazione per importi superiori a 10.000 euro. Il contribuente doveva far inviare tale comunicazione entro il quinto giorno precedente quello in cui intende effettuare l'operazione di compensazione.

Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto 185/08 ha abrogato i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) relativi alla memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

L'articolo 42 definisce un nuovo redditometro per la determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e delle società ad effetto immediato.

Uno dei perni della nostra proposta è rappresentato da un nuovo redditometro che avrà tuttavia efficacia immediata per la riscossione delle imposte o maggiori imposte che emergeranno dalla sua applicazione.

L'attuale redditometro aveva esclusivamente effetto di controllo a posteriori ed essendo applicato parzialmente di fatto ha avuto scarso utilizzo e scarsa efficacia anche perché i vari condoni fiscali che si sono succeduti lo hanno reso pressoché inutile. Ciononostante nel 2009 ha permesso di all'Agenzia delle Entrate di scovare circa 20mila falsi poveri e accertato maggiori imposte per circa 300 milioni di euro.

Anche il governo annuncia un nuovo redditometro, ma sempre con lo scopo di controllo a posteriori.

Il redditometro del futuro non guarderà più al solo possesso di beni o investimenti ma dovrà misurare la reale capacità di spesa del contribuente in relazione al reddito dichiarato al fisco. Dirà addio ai coefficienti e soprattutto dovrà essere uno strumento semplice, alla portata di qualunque contribuente.

A differenza del redditometro attuale, che fa riferimento a pochi elementi significativi di capacità contributiva, alcuni dei quali anche obsoleti: «Il nuovo redditometro dovrà poggiare su una base di elementi da considerare molto più vasta rispetto ai 6/7 attuali. Parliamo di due-tre volte di più, e sarà basata su una metodologia statistico-matematica che cercherà le relazioni esistenti tra questa enorme massa di elementi e la capacità reddituale del soggetto».

Ecco, allora, che il redditometro diventa cruciale per fornire indizi importanti sulla "coerenza" dei redditi personali dichiarati a valle da questi e altri contribuenti, visto che non mira a individuare l'origine delle loro entrate (come fanno invece gli studi di settore), ma piuttosto a pesare i guadagni ufficiali con le "manifestazioni di ricchezza", che in genere non vengono nascoste.

La norma che ammette l'uso di questo strumento è l'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/73, che prevede disposizioni sulle rettifiche delle dichiarazioni delle persone fisiche. Il decreto stabilisce che l'ufficio può, in base a elementi e circostanze di fatto certi, determinare il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

Secondo la nostra proposta il redditometro determinerebbe una presunzione legale, che comporta l'onere della prova contraria in capo al contribuente, ma che consentirebbe fin da subito l'iscrizione a ruolo e la conseguente riscossione delle maggiori imposte così accertate.

Rispetto agli attuali indicatori (possesso di automobili, immobili, barche, e così via) entreranno nella partita "valori" nuovi, come le scuole private per i figli, le vacanze in località di lusso, la frequentazione di centri benessere e così via, elementi di cui si va arricchendo la banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

Vi è poi un grande numero di società che dichiarano redditi negativi o molto bassi. Ebbene in molti casi sono in possesso di beni di lusso come automobili di grande cilindrata, ville, immobili. Vogliamo estendere il redditometro anche a queste società imponendo loro di pagare le stesse tasse richieste alle persone fisiche.

Secondo il recente studio di Contribuenti.it, elaborato su dati provvisori del Ministero delle Finanze che fa riferimento alle dichiarazioni fiscali presentate nel 2009, è emerso che la metà degli italiani dichiara non oltre 15.000 euro annui e circa due terzi non più di 20.000 euro; di contro, solo l'1% che dichiara oltre 100 mila euro e lo 0,2% più di 200mila euro. Nello stesso periodo in Italia, venivano immatricolate 206mila automobili di lusso dal prezzo medio di 103mila euro (comprese 620 Ferrari e 151 Lamborghini). E invece, solo 76mila italiani (lo 0,18% dei 41.066.588 contribuenti) hanno dichiarato al fisco un importo simile!

Siamo facendo i necessari calcoli ma siamo convinti che in questo modo riusciremmo a far incamerare immediatamente alle casse dello Stato parecchi miliardi di euro!

Maggiori entrate:

E' prevedibile che essendo pari a oltre 21 miliardi di euro il totale dei versamenti in autotassazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno 2009 si può prevedere un incremento di almeno il 15 % dei detti versamenti per un maggior gettito pari a 3,15 miliardi di euro.

L'articolo 43 prevede disposizioni per l'emersione di materia imponibile e contributiva con riferimenti agli immigrati privi di permessi di soggiorno.

In quasi un caso su sei il lavoro irregolare è effettuato da immigrati clandestini. Sono poco più di 377mila le «unità di lavoro irregolare», in pratica una misura statistica che quantifica l'attività svolta da un lavoratore a tempo pieno, che il rapporto attribuisce agli «stranieri non residenti», cioè gli immigrati che sfuggono sia al Fisco sia all'osservazione statistica sulle famiglie perché integralmente irregolari.

La sanatoria potrebbe procedere in due tappe: la prima tappa dovrebbe reintegrare nella sanatoria delle badanti e delle colf gli immigrati esclusi dall'assegnazione dei permessi di soggiorno, per effetto della cosiddetta "Circolare Maganelli" in quanto avevano ricevuto un precedente ordine di espulsione.

Il reato di clandestinità è stato infatti sonoramente bocciato da due autorevoli organismi quali la Corte europea e il Consiglio di Stato, demolendo definitivamente l'approccio razzista, antistorico e contrario ad un sistema economico libero, che la Lega Nord ha voluto dare al tema del diritto di cittadinanza.

Il 24 maggio scorso, il Viminale è stato dunque costretto a dichiarare con un apposita circolare, per circa 24 mila lavoratori e lavoratrici stranieri, che il diritto di cittadinanza non può essere collegato al reato di clandestinità.

Infatti, tale circolare prevedeva che il permesso di soggiorno non potesse essere negato ai cittadini stranieri solo perché denunciati in quanto irregolari sul territorio nazionale. La prima conseguenza sarebbe stata l'uscita dal lavoro sommerso per 24 mila lavoratori che sorreggono l'economia al Nord come al Sud; lavoratori che spesso sono il perno di fonderie, acciaierie, agricoltura e servizi di assistenza alla persona.

Dopo appena due giorni, incomprensibilmente, il Ministro Maroni cambia idea ed a poche ore dalle votazioni per i ballottaggi delle elezioni amministrative, il 26 maggio, emana un'altra circolare che smentisce quella di due giorni fa e ne sospende gli effetti.

La precedente sanatoria (2002) - in seguito all'entrata in vigore della legge Bossi-Fini, aveva fatto incassare circa 1,4 miliardi di euro in più. Oggi la regolarizzazione di 350mila immigrati darebbe maggiori entrate per una somma pari ad almeno 750-800 milioni di euro.

Regolarizzazione 2002

Domande di regolarizzazione presentate: 693.937 (3% del totale dei lavoratori italiani)

Respinte 49.220 istante (a vario titolo, per mancata presentazione delle persone, rigetto, contenzioso)

Permessi di soggiorno rilasciati: 641.638 (315.199 lavoratori domestici e 326.439 lavoratori di altre categorie)

L'articolo 44 prevede l'unificazione dell'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da capitali.

Si demanda al Governo l'adozione, entro il 31 dicembre 2011, di uno o più decreti legislativi volti al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e ad apportare modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato.

Nell'attuazione della delega il Governo si atterrà a principi aventi quali finalità: la natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'aliquota unica pari al 20 per cento e con la conferma delle vigenti disposizioni che prevedono esenzioni ovvero non imponibilità di redditi diversi e di capitali; il rispetto, nell'applicazione dell'aliquota unica, dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione; l'eventuale introduzione di misure compensative, anche attraverso deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli; la semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari; il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, attraverso l'introduzione di tutte le modifiche necessarie e nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, nonché tra gli intermediari finanziari; l'introduzione di una adeguata disciplina transitoria volta ad escludere, con riferimento alle posizioni maturate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa, la possibilità di ingiustificati guadagni o perdite derivanti dal passaggio alla nuova disciplina.

Dall'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo in oggetto sono attese maggiori entrate per un importo non inferiore a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

L'articolo 45 prevede l'inserimento delle *stock option* ed altri emolumenti variabili nella base imponibile dell'Irpef. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock option* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'articolo 46 incrementa l'addizionale Ires per le società del settore petrolifero.

L'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota della suddetta addizionale IRES determina, in base a recenti valutazioni fornite dal Governo, effetti in termini di maggior gettito IRES ai fini dei saldi di finanza pubblica di 244 milioni di euro nel 2011 e di 122 milioni di euro annui dal 2012, in considerazione di una percentuale di acconto effettiva pari al 100 per cento, in relazione alla condizione di redditività delle società destinatarie della misura.

L'articolo 47 dispone la riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni.

La riduzione di 1 punto percentuale della quota deducibile degli interessi passivi per banche, assicurazioni e società che operano nel settore finanziario determina, in base ai dati indicati nella relazione tecnica allegata al decreto legge n. 112/2008, i seguenti effetti in termini di maggior gettito IRES.

(milioni euro)

SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
580	332	332	580	332	332	580	332	332

L'articolo 48 riduce la percentuale di deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari.

La riduzione di 0,05 punti percentuali della quota di deducibilità nell'esercizio delle svalutazioni su crediti per gli enti creditizi e finanziari determina i seguenti effetti finanziari in termini di maggior gettito IRES:

(milioni euro)

SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
238	130	126	238	130	126	238	130	126

Variazioni in riduzione della quota determinano proporzionali effetti di incremento di gettito.

L'articolo 49 prevede l'aumento di alcuni canoni di concessione.

Il comma 1 prevede l'aumento del 10 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime a partire dall'anno 2012. Si prevede comunque un canone minimo di 1.000 euro (comma 2).

Il comma 3 prevede l'aumento del canone di concessione dall'1% all'5% per le emittenti televisive nazionali nonché nuovi importi relativi ai tetti massimi per le emittenti radiofoniche nazionali e per le emittenti radiotelevisive locali.

Oggi, per queste emittenti il canone è pari all'1% del fatturato fino ad un massimo di:

€ 82.952,00 se emittente radiofonica nazionale;

€ 17.776,00 se emittente televisiva locale;

€ 11.850,00 se emittente radiofonica locale

Il comma 4 è relativo all'aumento del 10 per cento dei canoni per le concessioni stradali statali: canoni per attraversamenti, canoni per licenze di accessi, canoni per autorizzazioni pubblicitarie su stradi statali, canoni per concessioni di impianti carburanti su strade statali.

Non si è ritenuto di aumentare i canoni di concessione autostradali in quanto è già previsto (articolo 23, commi 10 e 11 del Dl n. 98 del 2011) un nuovo tetto annuale all'1 per cento per gli ammortamenti (ammortamento in 100 anni !) rispetto al 3,3% attuale (30 anni per l'ammortamento).

I commi 5 e 6 impongono alle Regioni di adeguare i canoni di concessione secondo i criteri del Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali naturali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006. Nel caso in cui le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare i canoni di concessione per le acque minerali i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati incrementi del gettito.

Il comma 7 prevede un incremento del 10 per cento del contributo annuo per l'uso di risorse scarse al cui pagamento sono tenute le imprese che installano e forniscono reti aperte al pubblico e che utilizzarono frequenze radioelettriche. Il riferimento è alla Tabella A allegata all'articolo 5 del decreto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 5 febbraio 1998 - Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni.

L'articolo 50 unifica l'aliquota del Prelievo erariale unico sui giochi e le scommesse (Preu) al 15 per cento.

L'articolo ripristina per l'imposta sostitutiva sui giochi (Prelievo Erariale unico - PREU) l'aliquota unica che si applica sull'ammontare delle somme giocate, come stabilito dall'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che però la fissava pari al 13,5%.

Tale aliquota è stata poi modulata in maniera regressiva con la disposizione di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le seguenti modalità:

- a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
- c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
- d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
- e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

Questa misura è stata utile al fine di favorire l'emersione di un sommerso (dovuto al mancato collegamento di molti apparecchi di gioco alla rete telematica dell'Amministrazione finanziaria) che ha dato luogo ad un contenzioso di più di 80 miliardi di euro, contenzioso ancora in corso di definizione.

Nel frattempo diversi provvedimenti hanno prorogato la scadenza delle concessioni.

Oggi - come rileva la Corte dei conti nella sua Deliberazione n. 28 del 2011:

“ I proventi delle attività di gioco, che in passato risentivano dell’incertezza e dell’aleatorietà derivanti dal legame con specifiche scelte di consumo dei contribuenti, hanno finito per assumere connotati di continuità e strutturalità, assicurando all’erario risorse rilevanti e crescenti.

L’anno di svolta è stato il 2004: le entrate erariali da giochi sono raddoppiate in valore assoluto (da 3,5 a 7,3 miliardi), in corrispondenza di una forte crescita della raccolta lorda (da 15,1 a 24,8 miliardi). ...Negli anni successivi si è assistito, prima, ad un assestamento dei proventi netti su un livello più contenuto (meno di 6,2 miliardi nel 2005), e, poi, ad una ripresa ed alla ininterrotta continuazione della crescita fino agli 8,7 miliardi del 2010, in leggera flessione rispetto al 2009 (-0,7 per cento).

I risultati in termini di entrate erariali sono stati resi possibili da un’ancora più sostenuta crescita della raccolta, che nel 2010 ha raggiunto i 61,5 miliardi, portando ad oltre 339 miliardi la raccolta del decennio 2001-2010: con un valore medio annuo (circa 34 miliardi) superiore di oltre il 140 per cento rispetto a quello registrato nel periodo 1996-2000.

A fronte della sostenuta crescita della raccolta, le entrate di competenza dell’Erario sono cresciute ad un ritmo sostanzialmente dimezzato: 152,6 per cento, a fronte del 306,3 per cento, nell’arco di tempo compreso fra il 2003 e il 2010. In sostanza, un aumento senza dubbio significativo sul versante delle entrate ha presupposto una vera e propria dilatazione della raccolta sul mercato dei giochi. Un fenomeno, questo, che trova conferma nella forbice che si è venuta a creare, ed a progressivamente allargare, fra le due variabili nell’ultimo settennio e nella progressiva riduzione dell’incidenza dell’utile erariale sulla raccolta (era il 30,3 per cento nel 2000, è stata del 14,2 per cento nel 2010).

Evidenze che, peraltro, sembrano destinate ad accentuarsi alla luce dei risultati dell’ultimo biennio: nel 2009, un aumento delle entrate erariali da giochi per poco più di 1 miliardo ha richiesto quasi 7 miliardi di aumento della raccolta; nel 2010, ulteriori 7 miliardi di aumento della raccolta non hanno impedito una sia pure lieve flessione delle entrate erariali. Risulta dunque confermata la tendenza ad una progressiva diminuzione della resa media dei giochi in termini di utili netti per l’erario, con il corrispondente aumento della quota delle spese per vincite corrisposte e per spese di gestione.

Alla perdita di peso delle lotterie tradizionali, dei giochi a base sportiva ed a base ippica e più recentemente del lotto, si contrappone, infatti, la rapida crescita dell’incidenza sul totale delle entrate erariali delle lotterie istantanee, del superenalotto e degli apparecchi (questi ultimi passati dal 7 per cento nel 2004 al 43 per cento nel 2010).

In definitiva, dall’analisi svolta emerge un quadro caratterizzato da due evidenze. La prima, e più attuale, è quella di una fonte di entrata sostanzialmente affidabile, che sembra aver perduto la sua tradizionale connotazione di aleatorietà per acquistarne una di tendenza ad una progressiva e stabile crescita, oltre a costituire un argine alle attività criminali da sempre ampiamente presenti nel settore. La seconda, a valenza prospettica, di una fonte di entrata che sta incontrando i primi limiti alla propria carica espansiva, non potendosi ipotizzare la continuazione di un’esponenziale dilatazione del mercato della raccolta.”

Fin qui la Corte dei conti.

Possiamo dunque tranquillamente ipotizzare che la fase di emersione del sommerso può dirsi acquisita e che sarebbe opportuno avvicinare progressivamente la tassazione di queste entrate (che

in pratica tali sono le giocate dedotte le percentuali minime riferite ai costi di gestione ed una quota anch'essa minoritaria relativa alle vincite) a quelle relative all'IRE ed all'IRES.

Una tappa intermedia può essere quella di riportare l'aliquota dell'imposta sostitutiva dei giochi ad una percentuale pari al 15% .

L'incremento del gettito sarà pari a 1,5 miliardi di euro.

L'articolo 51 riduce parzialmente le attuali agevolazioni fiscali producendo un risparmio di 5 miliardi annui. Sono escluse dal taglio le agevolazioni a favore delle persone fisiche che riguardano la prima abitazione, i carichi di famiglia, il lavoro e le pensioni.

Nell'insieme il nostro sistema fiscale comprende 476 agevolazioni per un mancato gettito complessivo pari a 161,6 miliardi di euro. Il Governo vorrebbe arrivare ad un risparmio a regime pari a 15-16 miliardi di euro.

Agevolazioni a favore delle persone fisiche	103,5 miliardi
di cui:	
casa	9,2
famiglia	21,5
lavoro e pensioni	56,8
altre agevolazioni	16

Reddito d'impresa	10,1
Agevolazioni accise	3,6
Agevolazioni Iva	38,3
Agevolazioni altre imposte indirette	5,2

Totale Agevolazioni **161,6 miliardi**

Se si escludono dal taglio le agevolazioni per la casa, la famiglia, il lavoro e le pensioni, rimane una somma complessiva pari a 74 miliardi di euro, il cui 7 % corrisponde ai 5 miliardi di euro richiesti per il biennio 2012-2013, mentre il 12 % corrisponde a 9 miliardi di risparmi a decorrere dal 2014.

Il 7% di 74 miliardi è pari a 5,18 miliardi di euro.

L'articolo 52 prevede una tassazione separata sull'attività di *trading* degli istituti di credito con un'aliquota del 35%, come previsto in una delle prime stesure della manovra del Governo del luglio 2011 (DL n. 98).

La tassazione separata al 35% per la gestione delle attività finanziarie detenute e negoziate da banche e intermediari rappresenta, in realtà, un prelievo di pochi punti percentuali in più (+ 3,3%), se si sommano il 27,5% ai fini Ires e il 4,2% dell'Irap (31,7%).

Secondo i dati prodotti per l'effettuazione degli stress test, i cui risultati sono stati resi noti il 15 luglio 2011, il portafoglio *trading* delle principali banche ammonterebbe a 170 miliardi di euro.

Secondo la norma proposta sono escluse dal nuovo prelievo del 35% le negoziazioni in titoli di Stato, in obbligazioni e fondi comuni di investimento. Per la determinazione del risultato netto da portare a tassazione separata, la norma prevede che questo sia calcolato, per ogni periodo di imposta, sottraendo dai componenti positivi scaturiti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie negoziate tutti i componenti negativi derivanti dalla stessa valutazione o realizzo. Anche la perdita determinata in un periodo di imposta può essere calcolata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, ma comunque non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel risultato conseguito.

Il gettito derivante da questa norma dovrebbe comunque essere – come ordine di grandezza – pari ad un ammontare tra i 60 ed i 120 milioni di euro.

L'articolo 53 propone l'applicazione di un'imposta di bollo minima (lo 0,15 %) sulle transazioni finanziarie, in attesa dell'adozione di tale tassa almeno a livello europeo come sollecitato da diversi leader quali Sarkozy e la Merkel.

Tutte le compravendite di azioni, derivati, obbligazioni, dovranno pagare un'imposizione dell'1,5 per mille. Con questa norma il gettito è ben più rilevante rispetto a quello derivante dalla tassa sul trading bancario. Secondo i dati di Assosim, nel 2010 solo sui mercati gestiti da Borsa Italiana e Tlx le transazioni finanziarie hanno raggiunto un controvalore di 2.423 miliardi di euro. Ebbene: applicando l'1,5 per mille a questa montagna di compravendite di titoli, nelle casse dello Stato entrerebbero qualcosa come 3,6 miliardi di euro.

Nella manovra questa norma insieme a quella sull'imposta al 35% per il trading sono saltate dopo le proteste delle lobby finanziarie. Al suo posto la manovra prevede un aumento dell'imposta di bollo applicata già oggi al deposito titoli. Una vera propria tassazione del risparmio.

Titolo 2 – Misure per lo sviluppo: riduzione della pressione fiscale sulle imprese e le famiglie

L'articolo 54 dispone una deduzione graduale del costo del lavoro per le imprese private dall'imponibile Irap.

Questa misura incoraggerà gli investimenti delle imprese ed eviterà che l'Irap costituisca una sorta di "tassa sul lavoro".

Su un gettito totale di circa 37 miliardi di Euro, la quota dell'IRAP derivante dalla tassazione del costo del lavoro è stimata intorno a circa 12,5 miliardi (di cui 3-4 miliardi quella derivante dalla tassazione degli oneri contributivi).

Ma bisogna ricordare che il gettito dell'Irap finanzia circa il 40% della spesa sanitaria italiana.

Il gettito dell'IRAP nel 2009 è stato di circa 36,8 miliardi di euro a fronte di 440 miliardi di euro di entrate tributarie previste dalla manovra di Bilancio dello Stato per il 2010.

L'IRAP è un tributo proprio regionale che, fino a quest'anno, è incassato dallo Stato e poi trasferito alle Regioni per finanziare la spesa sanitaria regionale. Il 33,7% della Spesa della Sanità nelle Regioni, che per l'anno 2009 ammonta, secondo le previsioni ad oltre 109,3 miliardi di euro, è finanziata dal gettito dell'IRAP.

I restanti 72,5 Miliardi di euro di spesa per la sanità sono, quindi, a carico della fiscalità generale sia nazionale, che regionale. L'eventuale abolizione dell'imposta metterebbe a rischio la tenuta del sistema sanitario pubblico.

L'IRAP, dati alla mano, rappresenta una voce importante per le casse delle Regioni in quanto, da sola, rappresenta il 17% del totale delle entrate delle stesse (216 miliardi di euro) e il 72,3% del gettito derivante dai tributi.

Secondo i dati raccolti dai Bollettini statistici del dipartimento finanze del Ministero dell'Economia, nel 2007 il gettito dell'IRAP è stato pari a 40,9 miliardi, poi a seguito della crisi nel 2008 è stato pari a 38,1 miliardi.

Proponiamo di detrarre la quota di IRAP dovuta al costo del lavoro da IVA, IRPEF e IRES: il taglio dell'IRAP con la detrazione da tasse "nazionali" come IVA, IRPEF e IRE, non modificherebbe le condizioni finanziarie delle Regioni che con la tassa alimentano la Sanità.

Proponiamo di procedere in maniera graduale:

Il primo anno le imprese acquisiscono un credito d'imposta corrispondente alla quota di imposta regionale sulle attività produttive relativa alle somme versate a titolo di contributi obbligatori previdenziali dai soggetti passivi con l'esclusione delle pubbliche amministrazioni. Costo pari a 4 miliardi di euro.

A decorrere dall'anno fiscale 2013 le imprese acquisiscono un credito d'imposta corrispondente alla quota di imposta regionale sulle attività produttive relativa alle somme corrispondenti al costo del lavoro complessivo sostenuto dai medesimi soggetti. Le risorse necessarie sono circa pari a circa 9 miliardi.

Escludiamo le pubbliche amministrazioni perché si tratterebbe di un mero giro di posta.

Ricordiamo che i soggetti passivi che escludiamo sono (articolo 3, comma 1, lettera e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

I crediti d'imposta potranno essere utilizzati dai soggetti passivi dell'imposta in relazione al pagamento delle imposte erariali a loro carico e delle imposte da loro trattenute come sostituti d'imposta.

L'articolo 55 concerne la riduzione graduale del carico fiscale che grava sui bilanci familiari.

Anche qui intendiamo procedere in maniera graduale lungo due direttrici:

- aumentare le detrazioni fiscali per i carichi familiari;
- e gli assegni per il nucleo familiare per i cittadini incapienti fiscalmente.

Spendendo 4 miliardi per l'anno 2012, 7 miliardi per l'anno 2013, circa 7,8 miliardi per l'anno 2014 e 11,3 miliardi a decorrere dall'anno 2015.

Aumentando il reddito disponibile delle famiglie riteniamo di dare uno stimolo alla ripresa economica con una misura anticiclica che fornisce la possibilità di incrementare i consumi delle famiglie con minori possibilità economiche.

BOX: GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE⁵

Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

A chi spettano

- ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- ai piccoli coltivatori diretti;
- ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Cosa spetta e per chi spetta

Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico.

E' considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.

I redditi dei familiari a carico sono quelli assoggettabili all'IRPEF. Sono esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:

- il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i figli o equiparati anche se non conviventi:
 - di età inferiore a 18 anni;
 - apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
 - universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
 - inabili al lavoro (senza limiti di età);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:
 - di età inferiore a 18 anni;
 - apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
 - universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
 - inabili al lavoro (senza limiti di età);
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
- i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Redditi del nucleo

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

⁵ Dal sito dell'Inps.

Pertanto, se la richiesta di assegni familiari riguarda periodi compresi nel 1° semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge,
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente.

Ogni anno l'INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari.

Gli assegni familiari vengono pagati direttamente dall'Inps:

- ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, semestralmente, con assegno a domicilio ovvero con accredito sul c/c bancario o postale. Se viene scelto l'accredito in conto corrente è necessario indicare nella domanda il codice IBAN;
- ai pensionati, con accredito sulla rata di pensione.

Titolo 3 – Liberalizzazioni e tutela dei consumatori e della concorrenza

L'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha stabilito che, ogni anno, sia adottata una legge per il mercato e la concorrenza volta a recepire nell'ordinamento le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di rimuovere, nei diversi settori economici, ostacoli normativi e barriere che impediscono la concorrenza con grave danno delle imprese, dei consumatori e, più in generale, della crescita economica.

L'Autorità garante ha trasmesso al Governo e alle Camere nel giugno 2011 un corposo documento di segnalazioni che dovrebbe costituire la base per l'adozione da parte del Governo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Il documento è rimasto però sepolto nei cassetti del Ministero dello sviluppo economico e di Palazzo Chigi. Un titolo della nostra proposta di legge è dedicato alle liberalizzazioni ed alla tutela della concorrenza e mira appunto a trasformare le segnalazioni dell'Antitrust in disposizioni di legge.

Occorre infatti far ripartire una seria politica di liberalizzazioni per contrastare la crisi, tutelare i consumatori, sostenere la nascita di nuove imprese e ridurre i costi dei servizi. Trattasi peraltro di

interventi praticamente a costo zero.

Articolo 56 detta alcune disposizioni per una migliore tutela degli utenti del sistema creditizio.

Non potranno più essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie.

Sarà considerata scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.

Saranno nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

Infine, proponiamo la sostituzione del vigente comma 61 dell'articolo 2 del DL n. 225 del 2010 (Proroga termini) che reca una norma di interpretazione dell'articolo 2935 del codice civile, ai sensi del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Tale disposizione oggi vigente si interpreta nel senso che, per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa, e che non si fa luogo alla restituzione degli importi versati alla data del 27 febbraio 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 225/2010 (legge 26 febbraio 2011, n. 10). Proponiamo che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizi a decorrere dal giorno della chiusura del conto corrente.

Articolo 57 - Tutela della concorrenza e degli utenti nel settore delle assicurazioni.

Sono dichiarate nulle per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima.

Consap s.p.a. viene autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato.

Mentre Consip s.p.a. è autorizzata a scegliere, su incarico di Consap s.p.a., l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza RC Auto da parte degli aderenti ai gruppi di acquisto.

Consip selezionerà le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscriverà di conseguenza convenzioni prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di acquisto.

Al fine di tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, il Governo è delegato a emanare un decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della vigente normativa in materia

di attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi di cui al capo III, articoli dal 23 al 27, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Articolo 58 – Misure per la tutela della concorrenza e il contenimento dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione e dei prodotti petroliferi.

È noto il differenziale esistente fra i prezzi medi di vendita dei carburanti al consumatore, al netto dell'imposizione fiscale, praticati in Italia, pur se con diverse modalità di vendita, e quelli medi correnti per gli stessi prodotti, nel resto dei Paesi europei.

Più volte l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato la necessità dell'eliminazione dei vincoli residui in termini di limiti di orari e varietà merceologica dei servizi collaterali offerti; ha ribadito che i vincoli all'offerta merceologica e le limitazioni alle forme di conduzione degli impianti di distribuzione si traducono in una limitazione dell'offerta a disposizione dei consumatori, ostacolando in tal modo il processo di ristrutturazione della rete; ha infine confermato che l'introduzione di una maggiore concorrenza fra le diverse fasi della filiera non deve essere ostacolata dall'introduzione di forme di diffusa regolazione strutturale e dei prezzi, che non trova motivazioni economiche a livello teorico nella configurazione e nel funzionamento dei mercati in questione.

Le nostre proposte si muovono secondo le linee di riforma ripetutamente rappresentate al Parlamento dall'Autorità.

I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio potranno liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore (commi 1 e 2).

Non potranno essere imposti vincoli o obblighi alla vendita contestuale di determinate tipologie di carburante, all'utilizzo di apparecchiature self service e alla distribuzione esclusivamente automatizzata di carburanti (comma 3).

Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, viene istituita (commi 4 e 5) la società "Acquirente unico S.p.a." che assicurerà in via transitoria fino al 31 dicembre 2015 l'attività di compravendita di carburanti attraverso l'acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, l'affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti e l'attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

I commi 6, 7 e 8 liberalizzano i servizi supplementari nella rete distributiva dei carburanti, al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi. Nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti vengono dunque ammessi l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché l'esercizio di attività di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.

Articolo 59 – Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei farmaci.

L'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cosiddetta «riforma Bersani», ha disposto che gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, - esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita - possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione medica. Di recente alcune prese

di posizione parlamentari, nel Governo e in una parte dell'opposizione, sembrerebbero puntare a un azzeramento della «riforma Bersani» riportando tutto nelle mani dei farmacisti titolari.

Nell'agosto 2010, l'Antitrust ha inviato alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro della Salute, in merito agli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo unico del DDL 2079 recante "Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie", in discussione in seno alla 12° Commissione permanente (Igiene e Sanità) del Senato. Tali norme prevedevano la sospensione dell'apertura di nuove parafarmacie in attesa della ridefinizione della disciplina relativa alla vendita dei farmaci, nonché, in ogni caso, una limitazione numerica, sulla base di criteri demografici, delle parafarmacie autorizzate all'esercizio in ciascun Comune.

L'Autorità ha osservato che la disciplina contenuta nel disegno di legge si inseriva in un filone di norme, già segnalate in passato dall'Autorità, che apparivano delineare un'inversione di tendenza rispetto all'auspicabile ed avviato processo di liberalizzazione della distribuzione farmaceutica, in grado di porre seriamente a rischio la presenza delle parafarmacie sul mercato, nonché la loro idoneità a svolgere un'effettiva pressione concorrenziale nei confronti delle farmacie. La disciplina segnalata, infatti, precludendo l'apertura di nuovi esercizi, perlomeno fino al varo della riforma della distribuzione farmaceutica, poneva un vincolo di natura strutturale particolarmente stringente, che andava ad aggiungersi al regime della pianta organica previsto per le farmacie, già segnalato in passato come ingiustificatamente restrittivo.

Al riguardo, l'Autorità ha ribadito, innanzitutto, come il contingentamento del numero di esercizi farmaceutici presenti sul territorio si traducesse sostanzialmente nella protezione dei livelli di reddito degli esercizi esistenti, in particolare delle farmacie, piuttosto che nel conseguimento di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi di vendita al pubblico dei farmaci. L'Autorità ha rilevato, inoltre, che la norma in esame riduceva ingiustificatamente la concorrenza che il libero sviluppo di questo nuovo canale distributivo stava esercitando e appariva in grado di limitare significativamente le possibilità di scelta dei consumatori, con probabili effetti negativi sul livello dei prezzi e sulla qualità del servizio offerto. Alla luce di ciò, l'Autorità ha auspicato che non si procedesse all'approvazione delle norme in oggetto.

È invece necessario andare avanti nel processo di liberalizzazione del settore, considerando che dall'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 233 del 2006, il numero di parafarmacie è aumentato notevolmente. Dal rapporto 2008 sull'automedicazione presentato dall'Associazione nazionale dell'industria farmaceutica dell'automedicazione risulta che in un anno il numero delle parafarmacie presenti in Italia è più che raddoppiato, passando dalle 923 unità di maggio 2007 alle 2.028 unità di maggio 2008. Molto più rallentata è stata invece, la crescita dei punti o *corner* farmaceutici della grande distribuzione, che nello stesso periodo sono passati da 138 a 201. Nonostante l'aumento del numero di punti vendita, il mercato dei farmaci di auticura, valutato nel 2007 in 2,1 miliardi di euro, continua tuttavia a rimanere presidiato dalle farmacie tradizionali, attraverso cui transita il 97 per cento delle vendite (la quota di mercato dei punti vendita della grande distribuzione è dell'1,6 per cento quella delle parafarmacie dell'1,4 per cento).

Secondo i dati aggiornati ad aprile 2007 sul territorio nazionale sono presenti 17.524 farmacie, di cui 16.112 private (compresi 581 dispensari) e 1.412 pubbliche, mentre i farmacisti iscritti agli ordini provinciali sono 72.854. Considerato che i farmacisti titolari sono 16.112 e che i direttori di farmacie comunali sono 1.412, i restanti 55.330 farmacisti non sono titolari di farmacia. Una piccola parte svolge attività attinenti alla propria professione, ma la maggior parte deve semplicemente rivolgersi altrove; dunque il 24 per cento dei farmacisti titolari ha il monopolio del sistema della distribuzione del farmaco, mentre il restante 76 per cento è costretto a svolgere un lavoro subordinato o diverso rispetto alla propria formazione professionale.

Il fatturato globale del mercato farmaceutico in Italia ammonta a 19,6 miliardi di euro, di cui 17,4 miliardi di euro riguardano farmaci con prescrizione medica (fascia A e fascia C) e i restanti 2,2 miliardi di euro sono imputati ai farmaci da banco. Dei 17,4 miliardi di euro afferenti ai farmaci di fascia A e di fascia C, circa l'80 per cento è a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), mentre la spesa del restante 20 per cento è sostenuta direttamente dai cittadini (circa 3,2 miliardi di euro). Guardando al rapporto tra farmacie e abitanti a livello nazionale, ogni farmacia serve in media 3.336 abitanti.

Il numero di farmaci per autocura, acquistati ogni anno da circa 35 milioni di italiani, è intorno ai 332,7 milioni di confezioni, sostanzialmente stabile.

Nel corso della discussione sul «secondo pacchetto» di liberalizzazioni proposto dall'allora Ministro dello sviluppo economico, Pierluigi Bersani (atto Camera 2272 della XV legislatura), la Camera dei deputati aveva introdotto una norma relativa alla dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica, che decadde con la fine della XV legislatura.

Il presente articolo ripropone l'articolo 2 dell'atto Senato 1644, cosiddetto «Bersani-ter», che pur ribadendo l'obbligo che a vendere i farmaci sia comunque un farmacista, concedeva alle farmacie soltanto l'esclusiva sui prodotti di fascia A ammessi al rimborso del SSN e soggetti alle conseguenti procedure burocratiche assolve su base convenzionale, come la spedizione delle ricette e la rilevazione e il monitoraggio dei dati delle prescrizioni.

In sostanza, la soluzione approvata a suo tempo dall'assemblea della Camera dei deputati consentiva anche alle parafarmacie la possibilità di vendere i farmaci di fascia C, quelli con obbligo di ricetta ma esclusi dal rimborso del SSN ed il presente articolo lo ripropone con alcune correzioni:

1) in primo luogo introducendo per le parafarmacie gli stessi controlli adottati per le farmacie ai fini della vendita dei medicinali di fascia C;

2) in secondo luogo prevedendo una maggiore flessibilità degli orari e dei turni da parte delle farmacie convenzionate, una questione che per i farmacisti più legati alle dinamiche di mercato è di grande interesse.

Il comma 1 prevede che la dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati sia riservata in via esclusiva al farmacista, anziché alle farmacie. Quindi la vendita dei medicinali è collegata al personale che lo vende, il farmacista, e non al luogo di vendita, la farmacia.

Il comma 2 prevede, invece, che la dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del SSN sia effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN medesimo, ovvero nell'ambito delle sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Il comma 3 prevede che, negli esercizi commerciali di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita) possano essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, anche i medicinali di fascia C. Tale fascia esclude i farmaci essenziali, i farmaci per malattie croniche e altri farmaci di rilevante interesse terapeutico.

Il comma 4 prevede che negli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture commerciali, la vendita di medicinali debba avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto

dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

Il comma 5, che innova la norma a suo tempo approvata dalla Camera dei deputati, estende alle parafarmacie gli stessi controlli adottati per le farmacie ai fini della vendita dei medicinali di fascia C.

Il comma 6 tratta di orari e di turni delle farmacie convenzionate con il SSN prevedendo che gli orari e i turni stabiliti dalle autorità competenti costituiscano il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia e lasciando alla libera scelta del titolare o del gestore la possibilità di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché sia data preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e sia informata la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Articolo 60 – Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.

Vengono rafforzate le disposizioni di cui al “Decreto Bersani” n. 223 del 2006 con due previsioni:

- le attività commerciali avranno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
- le Regioni dovranno disciplinare la facoltà degli esercenti le attività commerciali di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei comuni a vocazione commerciale, turistica, agricola, culturale o storico-monumentale.

Articolo 61 – Riordino delle professioni liberali.

Numerosi sono stati nelle legislature precedenti i progetti di legge per riformare il sistema delle libere professioni adeguandolo alle esigenze moderne, purtroppo senza un esito positivo sia per la difficoltà dei problemi che ne conseguono, sia per resistenze fraposte nel timore che la riforma portasse inevitabilmente alla soppressione degli ordini professionali.

Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Esse non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

Si dispone che l'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale sia libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge Bersani, n. 223, in particolare è fatta salva l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa ed il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

La legge dello Stato stabilirà quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, deve essere subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

L'esame di Stato sarà obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini professionali dovranno modificare i propri statuti sulla base dei seguenti principi:

- fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico anche a tutela dell'interesse pubblico nonché atto a garantire la concorrenza;
- disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi;
- previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti e degli obblighi di informazione agli utenti;
- previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista.

Il tirocinio professionale deve essere limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio sarà riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

La legge statale stabilirà forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti. Essa dovrà disciplinare forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali sarà libera. Ma la partecipazione all'associazione non comporteranno alcun diritto di esclusiva.

Ai fini della loro registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni dovranno garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione saranno stabilite le modalità attuative del presente articolo.

L'articolo 62 detta nuove disposizioni in materia di sviluppo e liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto, nonché istituzione della Banca Dati Nazionale dell'Autotrasporto.

Da più di dieci anni a questa parte, lo Stato paga cifre esorbitanti per sostenere il settore dell'Autotrasporto. Solo nel decennio 2000-2009 sono stati spesi 3,5 miliardi di euro in favore della categoria degli autotrasportatori. Ciononostante il settore dell'autotrasporto in Italia continua a rivelarsi molto poco competitivo nell'ambito sistema economico europeo per crescita dimensionale, organizzativa e tecnologica, anche e soprattutto a causa dell'assenza di una strategia complessiva della politica nazionale in materia che dia il quadro di riferimento all'interno del quale si possano individuare finalità, priorità e risorse per il rilancio del settore, con precisi impegni dello Stato e dei diversi livelli di articolazione della Repubblica, al fine di orientare le strategie dei diversi soggetti imprenditoriali coinvolti.

Con il presente articolo si intende offrire un contributo normativo volto a rilanciare concretamente un *asset* strategico della nostra economia come quello dell'autotrasporto attraverso il perseguimento di alcuni specifici obiettivi, quali, in primo luogo, la definitiva liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto attraverso il superamento del meccanismo basato sui c.d. "costi minimi di esercizio".

Un primo passo in avanti in tal senso, come noto, era stato fatto con la legge 1° marzo 2005, n. 32, con la quale si delegava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, poi attuata con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che ha previsto il superamento delle tariffe obbligatorie (le c.d. tariffe a forcilla) e la contestuale libera contrattazione dei prezzi nel mercato dell'autotrasporto.

Durante l'attuale Legislatura, tuttavia, sono state reintrodotte con il decreto legge 103 del 2010 - seppur attraverso una nuova veste- le c.d. "tariffe minime per l'autotrasporto", prima cancellate con la riforma del 2005, che, di fatto, hanno riportato indietro la categoria degli autotrasportatori di ben dieci anni.

Tale situazione è stata fortemente stigmatizzata dal Presidente dell'Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato che in una sua segnalazione inviata al Parlamento il 15 luglio scorso evidenziava come l'individuazione di costi minimi di esercizio per l'attività di autotrasporto non costituisca uno strumento idoneo per garantire il soddisfacimento di *standard qualitativi* e di sicurezza del servizio ma piuttosto uno strumento per assicurare condizioni di redditività anche a coloro che offrono un servizio inefficiente e di bassa qualità.

Secondo l'Autorità Garante, infatti, l'esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori che la legge attribuisce alle amministrazioni pubbliche competenti, eventualmente rafforzato, consente di rispettare gli standard qualitativi minimi e l'osservanza della normativa in materia di lavoro e di previdenza, senza la necessità di introdurre restrizioni concorrenziali finalizzate unicamente alla protezione dei livelli di reddito dei vettori.

Il presente articolo intende riprendere le fila di questo ragionamento, pur nella consapevolezza della particolare delicatezza dell'argomento, nonché della perdurante esposizione degli autotrasportatori agli effetti economici prodotti dalle oscillazioni dei prezzi dei carburanti, provocate, da ultimo, anche da crisi geopolitiche come quella libica.

A tal fine, si propone di superare l'attuale meccanismo basato, come si è detto, sul meccanismo dei costi minimi di esercizio, prevedendo una clausola di legge di eccessiva onerosità sopravvenuta (la c.d. *hardship* del diritto anglosassone) per il contratto di trasporto che sia in grado di salvaguardare la posizione giuridica di entrambi i contraenti nel momento in cui si verificano oscillazioni rilevanti dei prezzi degli idrocarburi, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1467 cod. civ.. Tale norma stabilisce che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, salvo che l'altra parte offra di modificare equamente le condizioni del contratto.

Il termine *hardship* viene tradotto in italiano come "disagio" o "avversità". Nel linguaggio del commercio internazionale esso sta ad indicare una situazione sopravvenuta o sconosciuta al momento della conclusione del contratto, al verificarsi della quale, l'equilibrio economico del contratto ne risulta semplicemente alterato, rendendo una prestazione particolarmente onerosa rispetto alle altre.

- 1) Si propone, quindi, la previsione *ex lege*, di una clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta nel caso in cui il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca una oscillazione non inferiore al 10 per cento. A tal fine si prevede che l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determini mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, nonché la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.
- 2) Il secondo obiettivo perseguito dal presente articolo corrisponde alla cancellazione immediata dagli albi provinciali delle 50.000 imprese prive di veicoli. A luglio 2010 l'Albo degli autotrasportatori contava in totale 163.714 iscrizioni, ma solo 113.285 figuravano in possesso di un veicolo. Ne esistono infatti 50.429 senza. Si tratta questo di un fenomeno particolare che impedisce di creare reali condizioni di trasparenza sul fronte dell'offerta, necessarie per meglio disciplinare il mercato dei servizi di autotrasporto. Tali aziende, infatti, dette anche agenzie c.d. "intermediarie" di autotrasporto, operano senza avere veicoli, ma acquisiscono commesse e le girano ad altre imprese a prezzi, ovviamente più bassi, alimentando una lunghissima catena di subappalti. Verrebbe da chiedersi perché succede tutto questo e la risposta è molto semplice: per iscriversi all'Albo occorre dichiarare il possesso di almeno un veicolo, ma nei fatti il veicolo stesso può essere venduto anche il

giorno dopo la sua registrazione. In verità, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ha già iniziato questa opera di ripulitura che, tuttavia, potrà essere definitivamente conclusa solo attraverso un reale coinvolgimento degli enti locali ed in particolare delle Province cui spetta attualmente la competenza sugli albi locali. Per tali ragioni, con il presente articolo, si propone una modifica del decreto legislativo 112/1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 per abrogare la disposizione di legge che affida alle Province la competenza in materia di tenuta degli albi degli autotrasportatori, prevedendo espressamente che detta competenza venga trasferita a livello centrale e segnatamente all'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- 3) Il terzo obiettivo perseguito dal presente articolo si realizza attraverso la previsione di nuove forme di incentivi per favorire le aggregazioni e le fusioni tra imprese di autotrasporto. Nel corso di ben dieci anni le aziende di autotrasporto sono cresciute solo di numero. Quelle con un solo camion, secondo i dati rilasciati dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori a luglio 2010, sono il 45,19 % del totale; il 38,56% ne possiede da 2 a 5; le ditte individuali sono il 54,2 %. Solo l'1,26% è una società per azioni, e lo 0,05% delle aziende possiede più di 200 camion. Questo risultato si deve in parte al completo fallimento di tutti gli interventi normativi adottati sino ad oggi per incentivare le aggregazioni fra imprese. Per tali ragioni si prevede di destinare parte delle risorse previste per il settore dalle leggi di stabilità e di bilancio per finanziare misure volte a favorire le aggregazioni o le fusioni tra imprese di autotrasporto. In particolare, si prevede che tali incentivi debbano essere concessi in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito dell'operazione di aggregazione o di fusione e soprattutto in relazione al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione di aggregazione o di fusione, purché il numero finale dei veicoli, una volta conclusasi la predetta operazione, non risulti inferiore alle dieci unità. In particolare, detti incentivi dovranno essere concessi sotto forma di sgravi fiscali e contributivi legati all'incremento della base occupazionale; oppure sotto forma di agevolazioni concesse a favore delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o esercitano l'attività in conto proprio e infine attraverso una graduale riduzione dell'IRAP. Si tratta questa di una iniziativa tesa non solo a rendere le imprese più strutturate e conseguentemente più competitive nel mercato europeo e internazionale, ma anche ad evitare che le risorse annualmente assegnate dallo Stato per il settore dell'autotrasporto vengano impiegate solo per scopi di carattere assistenziale. Da ultimo, si rammenta che durante la discussione del decreto legge c.d. "mille-proproghe" (decreto-legge n. 225/2010 convertito con modificazioni dalla legge n.10/2011) è stata introdotta una norma che attribuisce genericamente ben 246 milioni di euro ad interventi di sostegno del settore dell'autotrasporto, senza specificare in concreto la finalità specifica della destinazione del contributo.
- 4) Il quarto obiettivo perseguito dal presente articolo si realizza attraverso la previsione di specifiche norme volte a garantire nuovi investimenti in innovazione tecnologica per combattere la concorrenza sleale. La maggior parte dell'autotrasporto italiano non usa sistemi telematici (*Intelligent transport system-ITS*). Solo il 30 per cento delle aziende con più di 80 veicoli ha a disposizione un sistema satellitare di gestione flotte, ma se il parco automezzi scende a meno di 20 unità, gli ITS sono diffusi solamente tra il 20 per cento delle aziende. Eppure il Governo italiano ha recepito, con apposito decreto legislativo le direttive europee 4 e 5 del 2009, destinati ad avere un impatto decisivo sull'operatività ed efficacia

sui controlli sull'autotrasporto: la direttiva 2009/4/CE è stata emanata per far fronte alla possibile installazione di dispositivi intesi ad alterare le attestazioni fornite dall'apparecchio di controllo (tachigrafo digitale), del quale devono essere dotati, ai sensi del Reg. (CEE) n. 3281/85, i veicoli adibiti al trasporto su strada. Per evitare tale tipo di frode è stato introdotto un ulteriore punto, da esaminare in occasione dei controlli su strada: si prevede di sottoporre a verifica l'apparecchio di controllo per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi ad interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che alterano o ostacolano i dati nei suddetti modi prima della cifratura. La verifica dovrà essere effettuata all'occorrenza e tenendo debitamente conto della sicurezza. Sempre allo scopo di evitare tali frodi, la direttiva prevede che i funzionari incaricati dei controlli siano forniti di specifica apparecchiatura d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli, prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo. La direttiva 2009/5/CE, invece, sostituisce l'Allegato III della direttiva 2006/22/CE, che individua le infrazioni alla normativa comunitaria in materia di durata dei periodi di lavoro e riposo nel settore dei trasporti su strada. Il nuovo Allegato III contiene un elenco più dettagliato rispetto al precedente delle infrazioni ai regolamenti comunitari in materia, indicando, per ciascun tipo di infrazione, il grado di gravità. Per rendere concretamente efficace l'attuazione di tali normative si propone sia di riconoscere appositi incentivi sotto forma di credito di imposta, a favore di tutte le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte sia di istituire un'apposita banca dati nazionale per l'autotrasporto presso il Ministero dell'infrastrutture dei trasporti. In particolare, il presente articolo prevede, con riferimento agli interventi in innovazione tecnologica, che il contributo concesso debba essere pari al 50 % del costo di installazione del localizzatore satellitare di controllo (costo che oggi ammonta a circa 200 euro) e al 30% del costo di abbonamento del servizio (che oggi corrisponde mediamente a 30 euro al mese a veicolo). Per quanto attiene all'istituzione della Banca dati nazionale per l'autotrasporto si prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministro dell'interno, siano disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili, ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse e infine i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese. Si prevede altresì che la Banca dati nazionale per l'autotrasporto, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consenta alle Forze dell'Ordine e agli operatori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale. Infine si prevede che la Banca dati nazionale per l'autotrasporto fornisca altresì un *rating*, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa comunitaria e interna. Del resto creare un'apposita banca dati per il controllo del traffico merci sulle nostre strade non può che considerarsi oggi come oggi una necessità, come pure combattere la concorrenza sleale che arriva da altri Stati dell'Unione Europea. Analogamente si ritiene essenziale sostenere in modo concreto le imprese di autotrasporto che investono in innovazione tecnologica al fine di agevolare lo sviluppo di un mercato che oggi appare in gran parte fossilizzato.

La copertura finanziaria del presente articolo che comporta oneri pari a 100 milioni di euro (per gli incentivi alle aggregazioni e alle fusioni), 25 milioni di euro (per gli investimenti in

innovazione tecnologica) e 1 milione di euro (per l'Istituzione della Banca Dati Nazionale dell'Autotrasporto) a decorrere dal 2012, è individuata in un incremento del gettito della tassazione sulla raccolta da apparecchi da intrattenimento.

5) Il quinto obiettivo perseguito dal presente articolo si realizza attraverso una modifica della disciplina normativa in materia di limitazione della responsabilità del vettore adeguandola a quanto previsto dalla CMR, ovvero la Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956. L'art. 10 del Decreto Legislativo n. 286/2005 è intervenuto nella materia della responsabilità del vettore. Tuttavia il succitato intervento non investe il complesso della disciplina della responsabilità, ma solo un suo aspetto particolare, per quanto assai significativo, e cioè quello dei limiti di risarcimento. La nuova formulazione del dettato legislativo prevede, infatti, la decadenza di tutti i precedenti limiti risarcitori vettoriali di cui alla legge. 450/85; modificando l'art. 1696 c.c., l'art. 10 del D.lgs. stabilisce un tetto massimo di 1,00 € per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali, in caso di perdita o avaria della merce trasportata.

Il limite viene applicato in quei casi in cui la perdita o la avaria della merce non dipendano da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni. Il trasporto internazionale di merci su strada è disciplinato dalla citata Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 che, all'art. 23 fissa il limite di responsabilità del vettore (sempre salvo i casi di dolo o colpa grave) in 8,33 DSP (Diritti speciali di prelievo) per chilogrammo di merce perduta o avariata, limite sensibilmente più alto di quello previsto dalla normativa interna sopra vista. Ora, il più basso limite previsto dal decreto legislativo n. 286 solo apparentemente favorisce i vettori, in quanto a seguito della sua introduzione vi è stato un aumento del contenzioso volto a superare tale limite adducendo la colpa grave del vettore, con importanti riflessi anche assicurativi.

La diversità tra il limite previsto per un trasporto internazionale e quello previsto per un trasporto entro i confini nazionali non trova adeguate giustificazioni e si ritiene che l'adozione di un medesimo criterio, già previsto dalla più importante convenzione internazionale in materia e adottato, ad esempio, dalla Germania, rappresenti una soluzione maggiormente chiara ed equilibrata, con benefici anche per gli stessi vettori. Un limite di responsabilità quale quello previsto dalla normativa internazionale, infatti, comporterebbe una maggiore adeguatezza dei risarcimenti, un maggior grado di certezza e risponderebbe ad un criterio di semplificazione e di uniformità normativa. Da tale consapevolezza discende il principio contenuto nel dettato normativo di cui al presente articolo.

L'articolo 63 è dedicato alla liberalizzazione nel settore dei trasporti.

L'articolo è volto a dare un impulso al processo di liberalizzazione del settore dei trasporti autostradali, aeroportuali, portuali, ferroviari, modali o intermododali.

A tale fine si prevede che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avvalendosi di un'apposita sezione distaccata composta da personale comandato individuato dalla stessa Autorità, svolga funzioni specifiche di regolamentazione nel settore dei trasporti, promuovendo e garantendo in particolare lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto; condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi nei settori del trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermododale; e infine, adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi

economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

Inoltre, al fine promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, si prevede che l'Autorità, previa consultazione pubblica, adotti un'idonea regolamentazione, volta a: verificare che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi di trasporto rispettino i principi della concorrenza e della trasparenza; assicurare che la prestazione del servizio di trasporto avvenga in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili; formulare ai soggetti competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; emanare direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico; garantire un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori del servizio di trasporto; assicurare che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti; determinare i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; svolgere ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati; irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità.

Infine si prevede che le sanzioni previste dal presente articolo siano determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione e che gli introiti derivanti dall'applicazione di tali sanzioni siano destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.

L'articolo 64 detta misure per la liberalizzazione dei servizi postali.

L'articolo è volto a garantire il pieno completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali nel rispetto della normativa comunitaria e a tal fine prevede una delega al Governo ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto delegato di modifica del recente decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) la soppressione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale che il citato decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58 sottopone attualmente alle dipendenze del Ministero dello sviluppo economico che ne definisce le funzioni, la struttura organizzativa e le modalità di finanziamento e che, dunque, non appare in alcun modo dotata delle necessarie garanzie di indipendenza e autonomia richieste dalla normativa comunitaria;

- 2) il trasferimento delle funzioni esercitate da tale Agenzia in capo all' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), nonché integrazione delle relative competenze in materia di regolamentazione del settore postale. Sotto tale profilo si rileva che in data 19 febbraio 2010 l' Autorità per le garanzie delle comunicazioni (AGCOM) ha inviato una segnalazione al Governo e al Parlamento, riguardo all'adozione delle norme recepimento della direttiva comunitaria 2008/6/CE. Tale segnalazione evidenziava l'opportunità di prevedere un' Autorità nazionale di regolazione indipendente in materia di servizi postali e le ragioni che depongono per l'assegnazione alla stessa AGCOM della relativa competenza, in virtù della impostazione convergente nei mercati delle comunicazioni e dell' *expertise* sviluppato nella liberalizzazione di un complesso settore a rete;
- 3) la previsione di un affidamento diretto di breve durata del servizio universale in capo a Poste Italiane S.p.A, e comunque non superiore a 2 anni, al fine di consentire lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che consenta la piena realizzazione di un mercato concorrenziale nel settore postale che consenta l'accesso al servizio anche da parte di operatori già presenti sul mercato o potenziali nuovi entranti, senza pregiudicare il ruolo di vigilanza sociale che il servizio postale universale è chiamato ad adempiere nell'ambito del territorio nazionale ed in particolare nelle aree più disagiate del Paese. Sotto tale profilo si rileva per quanto concerne le disposizioni in materia di servizio universale come particolare perplessità suscita la previsione contenuta nell'articolo 18, capoverso articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 2011, n.58 dove si dispone di affidare in via diretta il servizio universale a Poste Italiane per 5 anni rinnovabili per ulteriori 5 anni nell'arco di un biennio. Tale disposizione infatti presenta un duplice effetto restrittivo della concorrenza, in quanto non prevede di selezionare il fornitore del servizio universale con modalità ad evidenza pubblica e, essendo eccessivamente lunga, non appare compatibile con una reale apertura del mercato;
- 4) designazione del fornitore del servizio universale nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e non già sulla base del criterio dell'eventuale pregresso rapporto con la pubblica amministrazione nel settore specifico.

Infine, si prevede che dall'attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che lo schema di decreto emanato in attuazione della legge delega sia trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia da esprimere entro un mese dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto, peraltro, potrà essere comunque adottato.

Con l'**articolo 65** proponiamo la trasformazione delle Camere di Commercio da enti pubblici in libere associazioni con adesione volontaria.

Prevediamo il pagamento dei servizi secondo tariffa per le attività obbligatorie per legge come, ad esempio, il rilascio di certificati ed il registro imprese, mentre gli altri servizi sono a tariffa libera per gli associati.

Poniamo dunque fine dell'obbligo d'iscrizione alle Camere di Commercio, con la soppressione del relativo diritto annuale.

Anche in questo caso siamo in presenza di una tassa alla quale non sempre corrisponde un servizio qualitativamente adeguato. Lo dimostrano i confronti fra Camere di realtà diverse dove a parità di livello di attività si registra anche il doppio dei dipendenti. Le Camere potrebbero continuare a svolgere compiti pubblici (come la tenuta del Registro delle imprese) a pagamento e dare servizi aggiuntivi a coloro che si associano, ma l'adesione deve essere volontaria e non più obbligata.

Le Camere di commercio costituiscono un importante punto di riferimento per i settori produttivi, sia nel panorama nazionale che in quello internazionale. Le Camere, che sono definiti enti autonomi di diritto pubblico dalla legge 580/93, sono al centro di una fitta rete di organismi che lavorano con istituzioni, enti e associazioni, garantendo servizi, strategie di sviluppo e progetti, per una crescita equilibrata dell'economia.

In Italia il Sistema è rappresentato da Unioncamere, l'Unione italiana delle Camere di commercio industria e artigianato, che promuove, realizza e gestisce servizi e attività di interesse per l'intera rete camerale. Al suo fianco le strutture nazionali del Sistema in grado di offrire servizi tecnici e professionali alle aziende ed alle stesse Camere, nei campi più svariati: dall'informatizzazione alla formazione; dall'internazionalizzazione alla promozione; dai servizi integrati alle infrastrutture; dall'ambiente all'innovazione e al turismo.

Nel mondo, le Camere di commercio italiane all'estero, che sono libere associazioni di imprenditori e di professionisti, italiani e locali. In Italia è attiva la Sezione delle Camere di commercio italo estere o estere in Italia per favorire i rapporti bilaterali tra i rispettivi Paesi d'origine e la nostra penisola, con interventi che mirano all'inserimento delle imprese nel mercato.

La rete del Sistema camerale in cifre: 105 Camere di commercio, 1 Unione italiana, 19 Unioni regionali, 16 Società di sistema, 66 Camere arbitrali, 103 Camere di conciliazione, 21 Laboratori chimico-merceologici, 38 Borse merci e Sale di contrattazione, 146 sedi distaccate per l'erogazione di servizi sul territorio, 144 Aziende speciali per la gestione di servizi promozionali e infrastrutture, 607 partecipazioni con altri soggetti pubblici e privati in infrastrutture, 9 Centri per il commercio estero, 65 Eurosportelli, 74 Camere di commercio italiane all'estero, 32 Camere di commercio italo-estere.

Infine, l'**articolo 66** dispone in merito alla contendibilità del controllo societario.

Nel contesto degli interventi "straordinari" adottati dal legislatore per fronteggiare gli effetti della crisi finanziaria esplosa nel settembre 2008, sono state introdotte alcune rilevanti modifiche alla disciplina dell'Opa e all'ordinamento dei mercati finanziari⁶.

In particolare, sotto il primo profilo, la preoccupazione che il crollo dei valori di borsa potesse accrescere pericolosamente l'esposizione delle società quotate italiane a tentativi di acquisizioni ostili da parte di soggetti stranieri ha indotto il legislatore a rafforzare i presidi a disposizione della società *target*.

In tale ottica, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (articolo 13) ha modificato in senso meno rigoroso la disciplina allora vigente, rendendo opzionale sia la c.d. *passivity rule* che impone agli amministratori di una società bersaglio di un'Opa di ottenere l'autorizzazione assembleare per il compimento di atti o operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, sia la c.d. *break-through rule*, che sancisce l'inefficacia nei confronti del soggetto offerente di alcune difese preventive - quali limitazioni ai diritti di voto o al trasferimento di azioni contenute negli statuti societari o in accordi parasociali - durante il periodo di validità dell'offerta. In precedenza, entrambe erano obbligatorie.

Il comma 1 ne propone pertanto l'abrogazione.

⁶ Relazione annuale del Presidente dell'Antitrust 31 marzo 2011.

Con il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 146, sono state, formalmente - ma non sostanzialmente - riviste alcune modifiche apportate alla c.d. *passivity rule*. Più specificamente, il decreto ha ripristinato una *passivity rule* per così dire "temperata": gli statuti possono infatti derogare, in tutto o in parte, alla regola, pur se con un obbligo di pubblicità delle deroghe adottate, verosimilmente con finalità dissuasiva.

Il comma 2, avendo il comma precedente abrogate, tra le altre, le modifiche agli articoli 104, 104-ter e 106, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) abroga di conseguenza tali modifiche formali contenute nel decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 146.

Nel medesimo disegno volto ad ampliare il ventaglio degli strumenti utilizzabili dalle società quotate a fronte di tentativi di acquisizioni ostili si inscrivono anche alcune misure introdotte ad inizio 2009. Si fa riferimento alla legge 9 aprile 2009, n. 33 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 - articolo 7, comma 3-quater), che, in tema di offerta pubblica di acquisto totalitaria, ha elevato la soglia di capitale (dal 3% al 5%) che gli azionisti con una partecipazione superiore al 30% possono acquisire senza essere soggetti all'obbligo di promuovere un'offerta totalitaria.

Anche in questo caso, la modifica era volta a facilitare strategie di rafforzamento degli esistenti assetti di controllo delle società quotate, riducendone i costi altrimenti derivanti dall'obbligo di offerta totalitaria.

Alla medesima finalità è stata preordinata anche l'altra modifica introdotta dalla medesima legge che, in materia di acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni, ha innalzato dal 10% al 20% il limite dettato dal codice civile (articolo 7, comma 3-sexies). Anche in questo caso, la misura aveva, come effetto diretto, quello di rendere maggiormente stabile la posizione degli azionisti di controllo e, come effetto indiretto, quello di ridurre il rischio per la società di divenire oggetto di una scalata ostile.

Il comma 3 ne propone dunque l'abrogazione.

Nel valutare la portata di siffatte modifiche, occorre considerare che, in generale, il ricorso ai meccanismi di mercato come strumento di formazione e disciplina degli assetti di controllo delle imprese introduce importanti elementi di trasparenza e dinamicità nel sistema economico. Un efficace funzionamento del mercato per il controllo societario favorisce, infatti, gli investimenti in capitale di rischio e la crescita delle imprese, e rafforza vincoli e incentivi esterni in direzione di una loro più efficiente gestione.

Dal punto di vista concorrenziale, pertanto, ostacoli e restrizioni alla contendibilità degli assetti di controllo suscitano generalmente legittime e giustificate preoccupazioni in contesti ordinari di mercato.

Per questo, al momento della loro introduzione, l'Antitrust non mancò di rilevare che, sebbene l'eccezionalità della situazione economica potesse giustificare l'introduzione di temperamenti alla regola cardine di un moderno ed efficiente sistema del controllo societario - la contendibilità degli assetti proprietari -, risultava tuttavia essenziale che le misure predisposte risultassero strettamente proporzionate agli obiettivi da raggiungere.

In quest'ottica, poiché le modifiche introdotte avrebbero innalzato sensibilmente il rischio di congelamento degli assetti di controllo, con possibili impatti negativi sugli incentivi all'investimento e sul corretto funzionamento dei mercati, l'Autorità aveva auspicato che alle stesse norme fosse attribuito un carattere di temporaneità. Diversamente, le scelte compiute per fronteggiare un rischio contingente avrebbero potuto tradursi, nel lungo periodo, in un indesiderato

elemento di contrasto allo sviluppo efficiente dei mercati azionari, nonché alla crescita e alla competitività del nostro sistema produttivo.

Titolo 4 – Piano straordinario per ridurre lo stock del debito delle pubbliche amministrazioni

Le disposizioni dell'**articolo 67**, oltre a quanto previsto dall'articolo 42 della presente legge, hanno il fine di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti erariali.

Il comma 2, per evitare comportamenti opportunistici, modificando l'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011, stabilisce che per i controlli si provvede anno per anno, situazione locale per situazione locale, a definire il periodo di tempo entro il quale non può avvenire un ulteriore controllo. L'attuale norma prevede infatti che per sei mesi non si possa effettuare un nuovo controllo presso una determinata azienda.

Il comma 3 prevede un meccanismo di maggiore responsabilizzazione dell'amministrazione finanziaria:

- controllo preventivo tramite incroci di dati telematici obbligatori prima dell'accesso;
- intimazione a pagare il 50% dell'accertato su richiesta opzionale dell'Agenzia delle entrate,
- qualora il ricorso tributario sia favorevole al contribuente ricorrente pagamento da parte dell'amministrazione finanziaria degli interessi legali maggiorati di una sanzione del 10 per cento in riferimento ai versamenti effettuati dal contribuente (il 50% dell'accertato).

Nel testo del decreto legge n. 78 del 2010 emergono, infatti, due esigenze incontestabili, la lotta all'evasione e l'efficienza della riscossione.

Ma questi obiettivi non si perseguono alterando gli istituti giuridici, "concentrando la riscossione nell'accertamento". La lentezza della riscossione è un problema organizzativo. Negli ultimi tempi si è affermata la tendenza a perseguire le esigenze di gettito alterando gli istituti che dovrebbero rimanere stabili.

La semplice emanazione dell'avviso di accertamento (specie se cautelativo in vista della scadenza) non dice nulla circa la probabilità che il riscosso sulla base di esso corrisponda al dovuto. Una tale probabilità comincia ad emergere solo con la sentenza di primo grado.

Bisogna agire inoltre sul fronte della giustizia tributaria: renderla più forte, più autonoma, più qualificata con maggiori risorse e personale perché sia in grado di stare al passo con i tempi di accertamento e riscossione più veloci e pervasivi.

Il comma 4, lettera a), abroga le norme che stabiliscono che dal 1° gennaio 2012 la società Equitalia, nonché le spa dalla stessa partecipate, devono cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

Infatti, l'effetto più evidente della mini-riforma del Fisco locale⁷ definita nel decreto legge n. 70 del 2011, sarà quello di una proliferazione di società, con i loro presidenti e i loro consigli di

⁷ Vedi G. Trovati – Il Sole24Ore – 13 luglio 2011.

amministrazione, per gestire la riscossione dei tributi locali che sarà abbandonata da Equitalia a partire dal 1° gennaio 2012.

L'addio all'agente nazionale della riscossione, che oggi fra riscossione spontanea e coattiva lavora con 6.100 Comuni (il 75% del totale) mette i sindaci di fronte a tre possibili opzioni, ognuna con fortissimi problemi operativi: riportare tutta la riscossione all'interno del Comune, operazione complicata senza sfondare i tetti rigidi al *turn over* e alla spesa di personale (che potrebbero essere irrigiditi ulteriormente dalla manovra); affidare il servizio alle società private, che però secondo la nuova norma dovranno affidarsi all'ingiunzione classica, molto più farraginoso rispetto alla procedura esattoriale utilizzata oggi, e si vedranno chiudere l'accesso ad alcune banche dati fiscali. Oppure, appunto, costituire una società a cui affidare in modo diretto il servizio.

Nemmeno questa strada è semplice, perché creare ex novo una società e renderla operativa in sei mesi (con tanto di pausa estiva) è complicato, tanto più nei Comuni medio-piccoli. Rispetto all'affidamento del servizio a una delle circa 80 società private iscritte all'albo, però, l'alternativa della società interamente pubblica offrirebbe nel nuovo quadro più di un vantaggio: prima di tutto l'utilizzo dell'ingiunzione con procedura esattoriale, quella oggi seguita da tutti, che è meno efficace rispetto all'iscrizione a ruolo impiegata da Equitalia ma quantomeno non impone il ricorso all'ufficiale giudiziario come accade per l'ingiunzione classica, disciplinata dal Regio decreto 639 del 1910. Una procedura, quest'ultima, che oggi nessuno utilizza più, ma che tornerebbe a rappresentare la strada obbligata per le società private o miste secondo quanto previsto dal decreto sviluppo corretto dal Governo.

Visti i limiti rigidi a *turn over* e uscite di personale, che tra l'altro rendono di fatto impossibile reclutare ufficiali della riscossione nei tanti Comuni che ne sono sprovvisti, quella della società in house rischia di tradursi per molti in una strada obbligata. L'effetto moltiplicazione, in questo caso, è inevitabile, anche perché la disciplina della riscossione è ancora più rigida rispetto a quella generale nel definire i limiti organizzativi e il campo d'azione delle *in house*.

Il Dlgs 446/1997 (all'articolo 52) impone alle società *in house*, attive nel campo dei tributi locali, due condizioni:

- il Comune deve garantire sulla società un «controllo analogo» a quello che esercita sui propri uffici,
- e la società non può operare al di fuori dei confini dell'ente che la controlla.

In un passato anche recente i giudici amministrativi hanno annullato affidamenti diretti a società su cui l'ente esercitava controlli solo formali (si veda per esempio la sentenza 377/2011 del Tar Toscana), e di conseguenza non è possibile ipotizzare una società capofila, magari costituita da un grande Comune, in grado di espandere la propria attività e di mettere i propri servizi a disposizione dei territori vicini. Le uniche alternative consistono nel creare prima convenzioni o Unioni di Comuni per costituire poi assieme una società.

Oltre alle difficoltà operative, il rischio è quindi una moltiplicazione dei costi organizzativi della riscossione locale, frammentata in migliaia di piccole realtà ciascuna con una propria struttura.

La riscossione puntuale, che porta i soldi nelle casse locali nello stesso anno in cui sono stati messi a bilancio, riguarda solo il 66% di tributi, tariffe e multe, mentre il resto (8 miliardi all'anno) arriva solo più tardi, quando non manca del tutto l'appuntamento con la riscossione.

La mini-riforma si traduce in pratica in una situazione di condono. Mentre si fanno spot elettorali sui Comuni virtuosi, il governo si fa bello nei confronti dei contribuenti sulle spalle dei Comuni, come accaduto con l'Ici.

Di qui l'esigenza di modificare al più presto queste norme. La riscossione degli Enti locali è sottoposta da tempo a interventi normativi non coordinati, puntualmente non seguiti dalle prescritte norme attuative, che hanno creato una disciplina poco chiara e stratificata.

La materia, al contrario, necessita di una riflessione adeguata e approfondita anche alla luce delle prescrizioni europee in materia di mercato dei servizi di riscossione e gestione delle entrate locali con le quali le disposizioni di cui si chiede l'abrogazione sembrano configurare.

Il comma 4, lettera b), stabilisce che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, di un sollecito di pagamento notificato a norma delle leggi vigenti, anche a mezzo di posta raccomandata decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento.

Questo per evitare il freno agli strumenti esecutivi come le ganasce sotto i 2mila euro, una soglia che abbraccia la maggioranza dei crediti comunali.

Si prevede poi con i commi 5 e 6 una delega al Governo ad emanare entro un anno uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative della vigente normativa in materia di diritto fallimentare al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti Previdenziali nei confronti delle persone fisiche e giuridiche soggette all'applicazione delle disposizioni relative al fallimento secondo tre principali linee direttive:

- innanzitutto la modifica della disciplina delle conseguenze personali del fallimento al fine di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali sia da parte del soggetto dichiarato fallito ai sensi dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), sia da parte degli amministratori e/o soci se trattasi di società;

- in secondo luogo la previsione di specifiche disposizioni volte a garantire l'estensione del principio della responsabilità solidale per il pagamento dei debiti di natura tributaria e previdenziale anche nei confronti degli amministratori e/o dei soci se trattasi di società, i quali rispondono in solido con il soggetto dichiarato fallito anche con beni e diritti di natura personale, fatti salvi gli assegni di carattere familiare; e in terzo luogo la previsione del divieto per l'amministratore dell'impresa soggetta a procedura concorsuale in posizione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e/o di enti previdenziali per somme accertate in via definitiva, di svolgere il medesimo incarico di amministratore presso altre imprese; ovvero di esercitare in qualità di titolare attività di impresa, ovvero di svolgere qualunque tipo di attività professionale;

- infine si prevede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'istituzione presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Banca Dati degli amministratori delle imprese soggette a procedure concorsuali, direttamente accessibile *on line* sul sito *www.unioncamere.gov.it*, gestita dal in collaborazione con il Ministero della Giustizia, dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze.

L'articolo 68 prevede l'esecuzione di aste per la cartolarizzazione dei ruoli esattoriali non riscossi.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire una o più aste per la cessione con il metodo della cartolarizzazione delle cartelle esattoriali accertate e non riscosse a partire dall'anno

2000 e fino al 31 dicembre 2010, ponendo come base minima una somma da anticipare all'erario del 30 per cento del valore dei ruoli dedotte le somme già riscosse.

Ai soggetti che si aggiudicano le aste sono attribuiti per la riscossione delle cartelle esattoriali cartolarizzate i poteri assegnati dalle norme vigenti, come modificate dalla presente legge, alle pubbliche amministrazioni ed a Equitalia.

Si prevede un gettito di 45 miliardi di euro in 4 anni che dovrà essere utilizzato al solo scopo di riduzione del debito accumulato.

Il livello del tasso di riscossione totale che, come si rileva per le annualità ormai "assestate" (i primi anni 2000), tende a collocarsi intorno al 20 per cento; valori quasi doppi rispetto a quello rilevato da precedenti indagini della Corte, relative agli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate in specifici anni.

Nel valutare la significatività di tali evidenze va naturalmente tenuto conto del fatto che le riscossioni rendicontate da Equitalia comprendono anche la riscossione fisiologica (es. TAR SU di molti comuni) e molte quote che non sono di vera evasione (una parte dei ruoli 36-bis e 36-ter derivano da errori).

Più specificamente, i ruoli dell'Amministrazione finanziaria centrale (Agenzie entrate e dogane) si aggirano intorno al 50 per cento del totale, laddove la restante metà si distribuisce fra Enti previdenziali ed enti locali.

Questi risultati sembrano complessivamente testimoniare di una ritrovata efficienza e, in ogni caso, riflettono nuove possibilità di azione offerte da significative modifiche normative e da un loro intenso e diffuso utilizzo.

E' il caso, in particolare, dell'estensione delle misure cautelari (DL 185/2008 e DL 78/2009) ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio e con riferimento non alle sole sanzioni, ma all'intera pretesa tributaria; della possibilità di acquisire informazioni di natura finanziaria finalizzate all'iscrizione d'ipoteca e al sequestro conservativo; della validità, anche per Equitalia, delle ipoteche e dei sequestri conservativi ottenuti dall'Agenzia delle entrate.

Ma è anche il caso degli sviluppi operativi realizzati nel corso del 2010, con riferimento a:

- il completamento delle procedure necessarie a consentire l'applicazione dello strumento della compensazione ruoli/rimborsi;
- l'applicazione della procedura di sospensione dei pagamenti di ammontare superiore a 10 mila euro da parte della P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica nei confronti dei soggetti morosi, nel pagamento di somme iscritte a ruolo;
- l'utilizzo da parte degli agenti della riscossione degli elementi informativi contenuti nel c.d. Archivio dei Rapporti Finanziari, prima nei confronti dei soli contribuenti iscritti a ruolo per mancato adempimento degli obblighi connessi alle sanatorie fiscali (ex legge n. 289/2002) e successivamente anche nei confronti dei c.d. "morosi rilevanti" (debitori per importi superiori a 500 mila euro).

Con la crescita dei volumi della riscossione, sono stati opportunamente compiuti sforzi per migliorare i rapporti con i cittadini, anche attraverso l'adozione di strumenti quali l'invio di solleciti e di avvisi e la concessione di rateazioni ai contribuenti in temporanea situazione di difficoltà economica.

A partire dal 2008 – ossia da quando la competenza è stata trasferita agli agenti della riscossione – sono state concesse oltre 1 milione di rateazioni (poco meno della metà nel solo 2010).

Ciononostante, negli ultimi tempi si sono andate moltiplicando le reazioni di malcontento per l'applicazione di stringenti misure cautelari da parte delle società di riscossione (ipoteca, pignoramento conti, blocco pagamenti PA, fermo amministrativo). Malcontento che rischia di ulteriormente estendersi ed accentuarsi nella prospettiva dell'entrata in vigore, il 1° luglio prossimo, della norma sulla concentrazione della riscossione nell'accertamento, sia pure mitigata dalle norme del DL n. 70 e della sua legge di conversione.

Due conti:

I crediti potrebbero essere cartolarizzati a "blocchi" ponendo come base minima una riscossione (anticipata all'erario) del 30 % del valore dei ruoli dedotte le somme già riscosse per gli anni 2000-2004 oppure dedotto il 20% del valore dei ruoli (che comunque si sarebbe raggiunto con l'ordinaria riscossione sia pure dopo alcuni anni) per gli anni 2005-2010.

Per rendere appetibili tali cartolarizzazioni occorre introdurre alcune modifiche alle norme sulla riscossione. Ovviamente, la stessa Equitalia potrebbe procedere a tale riscossione con le nuove norme, ma la cartolarizzazione consentirebbe di ottenere queste somme immediatamente.

Infine, l'asta dovrebbe essere internazionale ed aperta.

Dai dati riportati dalla Corte di conti nella sua Deliberazione n. 28 del 2011 (peraltro ripresi da Equitalia) si può ipotizzare il seguente gettito:

	2000-2004	2005-2010	Totale
Carico netto	128.526	322.598	451.124
Riscosso al 28 febbraio 2011	23.754	29.679	53.433
% riscosso sul carico	18,48 %	9,19 % (20% = 64.519)	11,84 %
Differenza 30% meno % riscosso (*) (milioni di euro)	15.804	32.260	48.064

NOTA: (*) Per le annualità 2005-2010 la differenza è calcolata non sul riscosso al 28 febbraio 2011 ma sulla media del riscosso dei primi anni 2000, somma che sarebbe in ogni caso raccolta in alcuni anni dall'Agenzia delle entrate.

L' articolo 69 detta limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, le pubbliche amministrazioni non potranno detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società.

E' ammessa esclusivamente la partecipazione in società che producono, anche in forma di *multi-utilities*, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni dovranno avviare entro trenta giorni le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni ovvero per la costituzione, anche

mediante fusione, delle società funzionali che producono servizi di interesse generale.

L'articolo 70 dispone ulteriori dismissioni di partecipazioni societarie da parte delle amministrazioni centrali.

Il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà stabilire un programma straordinario di alienazione delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni onde realizzare un complesso di entrate straordinarie per una somma pari a un miliardo di euro per l'anno 2012, 2 miliardi per l'anno 2013, e 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Tale programma potrà essere attuato anche con il conferimento delle quote azionarie da dismettere ad una o più società costituite da capitali privati mediante procedimento di cartolarizzazione che assicuri almeno l'ottanta per cento del valore di mercato delle partecipazioni cedute.

Dal programma di alienazione sono escluse le partecipazioni in società operanti nei settori del servizio idrico, della difesa e delle fonti di energia.

In ballo ci sono potenzialmente miliardi di introiti. Perché si possono vendere le Poste (qualche anno fa si stimava che dalla dismissione del 50 per cento di sarebbero ricavati circa 4 miliardi), le Ferrovie, ancora totalmente controllate dallo Stato. Mentre l'Alta velocità è un business molto redditizio. Vale tra gli otto e i dieci miliardi di euro. Ci sono la Rai, la Sace, l'Enac. E poi frazioni per quanto molto ridotte delle quotate Eni, Enel, Finmeccanica, che in questi decenni, attraverso i generosi dividendi, hanno sostenuto le casse dello Stato.

Ovviamente, le dismissioni ipotizzate incideranno anche in negativo sui dividendi versati allo Stato e relativi alle quote azionarie da questi posseduto in tali società. Nel 2010 la remunerazione di tutte le partecipazioni statali è stata pari a 1.198 milioni di euro.

Le principali partecipazioni del Tesoro

	TESORO		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		TESORO		CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
	Quota (%)	Valore (mili.)	Quota (%)	Valore (mili.)	Quota (%)	Valore (mili.)	Quota (%)	Valore (mili.)	
Eni	3,93	2,4	26,37	11,3	Terna	-	-	29,9	1,3
Enel	31,24	11,9	-	-	Finmeccanica	30,2	1,3	-	-
Cdp*	70	11,2	-	-	Fintecna**	100	2,3	-	-
Poste Italiane*	100	13	-	-	Rai**	100	0,5	-	-
Sace**	100	5,8	-	-					

* Recenti stime interne ** Patrimonio net

1. Partecipazioni di maggioranza/controllo

- Alitalia in a.s. (49,90%)
- ENEL S.p.a. (31,24%)
- ENI S.p.a. (3,93%)
- *[Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. detiene una partecipazione del 26,40%]*
- Finmeccanica S.p.a. (30,20%)
- Agenzia Attr. Invest. Svil. Impresa S.p.a. (100%)
- ANAS S.p.a. (100%)
- ARCUS S.p.a. (100%)
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (70%)

- Cinecittà Luce S.p.a. (100%)
- Coni Servizi S.p.a. (100%)
- Consap S.p.a. (100%)
- Consip S.p.a. (100%)
- Expo 2015 S.p.a. (40%)
- ENAV S.p.a. (100%)
- EUR S.p.a. (100%)
- Ferrovie dello Stato S.p.a. (100%)
- Fintecna S.p.a. (100%)
- GSE S.p.a. (100%)
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (100%)
- Italia Lavoro S.p.a. (100%)
- Poste Italiane S.p.a. (100%)
- RAI Radio Televisione Italiana S.p.a. (99,56%)
- Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. (100%)
- SACE S.p.a. (100%)
- Sicot S.r.l. (100%)
- Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione S.p.a. (55,08%)
- SOGEI S.p.a. (100%)
- SOGESID S.p.a. (100%)
- SOGIN S.p.a. (100%)
- STMicroelectronics Holding N.V. (50%)
- Studiare Sviluppo S.r.l. (100%)

2. Altre partecipazioni

- Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.a. (14,29%).

Mentre l'**articolo 71** detta disposizioni per la dismissione di partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali.

Dalla dismissione di partecipazioni nelle società di gestione dei servizi pubblici, con esclusione del servizio idrico integrato, da parte degli enti pubblici territoriali, devono derivare introiti pari a 300 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, un miliardo di euro per l'anno 2013 e tre miliardi per ciascuno degli anni 2014-2015.

Tali risorse sono finalizzate al ripianamento dei debiti delle autonomie territoriali, ove accertati, o alla spesa per investimenti se eccedenti ai fini di tale ripianamento.

Il cd. "capitalismo municipale", si interessa dei servizi locali, dell'acqua, dei trasporti, della gestione del ciclo dei rifiuti fino all'elettricità. Ci sono più di un migliaio di imprese di dimensioni medio grandi con oltre 250 mila dipendenti. Ma se si considerano anche le micro aziende si supera l'asticella delle cinquemila unità. Le possiedono tutti: i Comuni, le Province, le Regioni e via dicendo. In media ciascun ente a tutti i livelli ne controlla circa 7,5.

Secondo una ricerca a più mani ("Comuni spa. Il capitalismo municipale in Italia", edita dal Mulino), sono in perdita il 70 per cento delle imprese pubbliche locali delle regioni meridionali, la metà di quelle del centro Italia, e il 30 per cento di quelle del nord. Dalla privatizzazione di molte di

queste aziende, che quasi sempre operano in condizioni di monopolio, si potrebbero ricavare — stando ad alcune stime — tra i 30 e i 35 miliardi.

L'articolo 72 prevede un piano di dismissione di parte del patrimonio immobiliare pubblico che comporti entrate straordinarie un miliardo nell'anno 2012, 5 miliardi nel 2013, 8 miliardi nel 2014 e 10 miliardi nel 2015, per un totale di 24 miliardi, meno del 10% del valore minimo di mercato del patrimonio immobiliare dell'insieme delle pubbliche amministrazioni.

Un patrimonio la cui valutazione «minima» a prezzi di mercato delle 530 mila unità immobiliari e dei 760 mila terreni è di 250 miliardi di euro.

A prezzi di mercato vale, infatti, almeno tra 368 e 250 miliardi di euro il patrimonio immobiliare di proprietà dello stato.

È questo il risultato del censimento catastale, realizzato dal dipartimento del Tesoro, incentrato sui beni immobili e sui terreni "valorizzabili" posseduti da oltre 11.000 amministrazioni pubbliche, locali e centrali: dai ministeri alle asl, dalle università agli ospedali, dagli alloggi IACP e le agenzie fiscali agli enti previdenziali, compresi i beni immobili di Regioni, Province e Comuni. Un totale di oltre 530.000 unità immobiliari, per una superficie complessiva superiore ai 22 milioni di metri quadrati e di quasi 760.000 terreni, prevalentemente agricoli, pari a oltre 13 miliardi di metri quadrati.

L'articolo 73 prevede, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, un contributo di solidarietà sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 7,5 per cento.

Il riferimento è alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Il contributo è prelevato dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta.

L'articolo 74 prevede il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il condono del 2002 e le rate non pagate⁸

Le cifre relative agli importi previsti, a quelli corrispondenti al totale da riscuotere, a quello riscosso e a quello rimasto da riscuotere ammontano rispettivamente a 26 miliardi circa, 20,8 e 4,207.

In ordine alle cause e alle motivazioni della permanenza della quota ancora da riscuotere, va

⁸ Corte dei Conti - Programmi e risultati per il recupero delle rate del condono non versate - Giugno 2011.

rimarcato, in primo luogo, il meccanismo determinato dalle stesse previsioni normative della legge n.289/2002, le quali stabiliscono⁹ che con il versamento della prima rata contestualmente alla presentazione della dichiarazione integrativa, la controversia risulta estinta, ed il relativo condono diviene definitivamente efficace anche sotto l'aspetto penale dei reati tributari e non tributari connessi, in relazione ai quali il debitore non avesse avuto ancora formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale, pur nella circostanza del mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze temporali successive.

La scelta legislativa di non aver vincolato l'efficacia del condono al versamento dell'intera somma dovuta, verosimilmente rispondente alla logica di rendere più appetibile l'adesione alla sanatoria fiscale, si è collegata, pertanto, ad un sistema di pagamento con efficacia del condono con il versamento della prima rata e rateizzazione delle quote eccedenti, che ha comportato, di fatto, la sospensione e un lungo rinvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme non versate; il che, come avviene in casi consimili, oltre alla possibile modificazione - per così dire - "fisiologica" e normale nel corso del tempo delle condizioni patrimoniali del contribuente - debitore, può consentire ed ha consentito, di fatto, in diversi altri casi, a contribuenti non propriamente ignari della situazione, di organizzare il proprio assetto patrimoniale in modo da rendersi incapienti rispetto alla futura azione esecutiva dell'erario.

Circa gli esiti del condono fino ad ora ottenuti relativamente alle somme rimaste da riscuotere, pur in presenza di innovativi strumenti atti a rafforzare significativamente i poteri degli agenti della riscossione, quali l'accesso all'Anagrafe finanziaria e la previsione di cui all'art.16 bis, aggiunto (dal d.l. n.185 /2008) alla legge n. 289/2002 e rubricato "Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate", che contiene disposizioni in deroga alla ordinaria disciplina della riscossione tramite ruolo, va rilevato che le percentuali mensili di incremento della riscossione specifica rimangono esigue attestandosi in termini dello 0,2 - 0,3% di aumento circa e che la proiezione nel tempo della definitiva riscossione ai ritmi rilevati pone un orizzonte (teorico) di circa dodici anni.

Equitalia riferisce di aumenti complessivi crescenti degli importi di riscossione nei periodi considerati, a fronte dei quali, tuttavia, vanno giustapposti i dati sopra indicati, nonché gli incrementi anche del "carico lordo" da riscuotere (dovuto alla maturazione degli interessi e delle sanzioni) nonché gli incrementi (da portare in diminuzione) degli "sgravi" concessi per la inesigibilità delle somme.

Al riguardo, non va trascurato di rilevare come non verificatasi la previsione espressa in un comunicato stampa emesso dall'Agenzia delle entrate in data 15 dicembre 2008, in occasione di un *question time* tenuto dall'allora Sottosegretario all'Economia, in cui veniva affermato che i nuovi strumenti, dianzi citati, avrebbero consentito di riscuotere 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 *in più* rispetto al recupero ordinario.

La realtà espressa dai dati numerici contraddice, purtroppo, questa previsione: infatti, nell'arco temporale considerato (2007 -2010), da un importo iniziale complessivo non versato di 5,2 miliardi, ci si è attestati, alla data del 31.12.2010, ad un importo ancora da versare pari a circa 4,23 miliardi; ciò significa che, annualmente - sempre considerando il periodo indicato - sono stati recuperati crediti per meno di 300 milioni di euro e non vi è stato il previsto recupero ulteriore.

⁹ Legge 289/2002, art.11, in particolare: i nn. da 7 a 13.

Se la situazione, così come risulta attualmente, dovesse cristallizzarsi e non sortire gli effetti sperati - in disparte la considerazione che il trascorrere del tempo rende meno probabile la riscossione - occorrerebbero circa dodici anni per la sua completa definizione: una durata di tempo inaccettabilmente lunga, anche in considerazione del fatto che la letteratura sull'istituto dei condoni individua, tra i motivi giustificativi della loro adozione, un'accelerazione del gettito nel breve periodo rafforzata dall'aspettativa dell'emersione strutturale della base imponibile.

Ciò premesso, la ricerca delle cause per le quali, almeno a tutt'oggi, non hanno funzionato gli strumenti straordinari messi a disposizione dal legislatore - giustamente preoccupato dalla lentezza dei recuperi da condono - ha condotto ad alcune considerazioni che riguardano, come detto nelle pagine precedenti, i seguenti punti:

- la presenza di caratteristiche di vischiosità e di difficoltà realizzative di tipo tradizionale comuni alla riscossione (coattiva) delle entrate tributarie ordinarie (quali le vicende fisiologiche o patologiche dovute all'incapienza dei soggetti incisi o della inesigibilità degli importi dovuti) e per le quali occorre, naturalmente, definire ed attuare le azioni amministrative necessarie per il recupero delle somme dichiarate e dovute dagli aderenti al condono, ma non versate neppure dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle cartelle di pagamento;

- la presenza di contenzioso giurisdizionale sia nei confronti dei contribuenti sia nei rapporti tra agenti della riscossione e società concessionaria, dovuto (anche) ad orientamenti non consolidati sia in campo nazionale che comunitario europeo in ordine alla esistenza e permanenza dei presupposti della imposizione tributaria e della efficacia della rateizzazione rispetto a tali presupposti;

- l'attuazione in maniera ancora limitata e in casi concreti numericamente esigui delle possibilità previste dalle innovazioni normative in tema di accesso ai dati (e al loro utilizzo) ricavabili dal sistema dell'anagrafe tributaria ed in tema di strumenti di apprensione del patrimonio del debitore. Su tale ultimo punto si richiama l'attenzione delle Amministrazioni per un più incisivo utilizzo. Al riguardo, va anche ricordata la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 20 del D.lgs. n. 112 del 3 aprile 1999, in forza della quale: *"Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reinscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale."* L'Amministrazione dovrebbe, pertanto, tentare il recupero delle somme quando il contribuente è, per così dire, tornato *"in bonis"* ed il credito è di ingente entità, anche in considerazione del fatto che l'eventuale reinscrizione delle quote discaricate potrebbe oggi fondarsi su una applicazione informatica, con costi di gestione molto bassi.

Altri punti riguardano ancora:

- la possibilità che gli obiettivi di riscossione di tali crediti tributari vengano accomunati a quelli di carattere generale, concorrendo gli uni e gli altri, in maniera indistinta, ai risultati richiesti complessivamente alla società di riscossione, così perdendosi di vista, di fronte a risultati di gettito complessivamente costanti o crescenti, la possibilità di monitorare e verificare eventuali situazioni di carenza per tipologie specifiche di condono, rinunciando così alla possibilità di porre in essere interventi correttivi sia normativi che gestionali;

- collegata al punto precedente è poi la questione, sollevata anche dalla stessa Amministrazione finanziaria, di ottenere - ai fini di un attento e sistematico monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi non versati e degli andamenti delle singole fattispecie di condono - l'attribuzione di specifici "codici-tributo" di identificazione;

- anche nella contabilità del bilancio statale, l'identificabilità di tale entrata da condono non sempre risulta differenziata rispetto all'entrata tributaria tradizionale, con analoghe conseguenze in ordine alla possibilità di confrontare le previsioni (le quali risentono di talune imprecisioni, sia in ordine alle entrate che alle spese segnalate, nelle pagine precedenti) e le effettive riscossioni, anche con riferimento ai costi di gestione.

Da ultimo, si segnala la opportunità che il recupero delle rate del condono venga considerato in maniera più estesa e diffusa nelle rilevazioni periodiche previste in materia di entrate tributarie, opportunità confermata dalla riscontrata difformità tra le previsioni formulate nel 2008 ed i risultati effettivamente raggiunti nel triennio 2008-2010.

Più in generale, resta l'esigenza di programmare ed intensificare i controlli nei confronti di quelle categorie di contribuenti, che, pur risultando maggiormente a rischio di evasione (per natura giuridica, per classe di volume d'affari, per settore economico di appartenenza, per modello di dichiarazione, per ubicazione territoriale), attuando un costante e sistematico monitoraggio finalizzato a rilevare le modifiche intervenute nei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni.

Infine, l'**articolo 75** prevede che le risorse derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli dal 57 al 62 del Titolo 3 siano conferite al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÉ IN MATERIA DI ENTRATE

CAPO I

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DEGLI APPARATI

Art. 1.

*(Abolizione del vitalizio per i parlamentari
nazionali e per i consiglieri regionali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali anche cessati dal mandato.

2. I contributi dei parlamentari relativi alla corresponsione dell'assegno vitalizio sono versati, dalla data di cui al comma 1, alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I contributi versati dai parlamentari in carica e da quelli cessati dal mandato fino al 31 dicembre 2011 sono trasferiti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie di propria competenza per l'attuazione dei commi 2 e 3.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

Art. 2.

(Trattamento economico dei parlamentari)

1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto

tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3 del presente articolo. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e di ritorno dal luogo di residenza alla sede della Camera di appartenenza.

4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato fino ad un limite massimo complessivo di 2.000 euro mensili e devono essere corredati della relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime. Tale limite massimo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

5. Il limite massimo di cui al comma 4 è ridotto per ogni giorno di assenza del parlamentare. Gli Uffici di Presidenza delle Camere determinano le modalità della riduzione.

6. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel territorio, di 2.000 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

7. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate ai parlamentari cessati dal mandato.

8. Al termine della legislatura il deputato riceve un assegno di fine mandato, calcolato secondo le norme della disciplina del tratta-

mento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Art. 3.

(Indennità e rimborsi dei Ministri)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale o europeo, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento.

2. Ai Ministri, ai vice ministri e ai sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale o europeo non è riconosciuto nessun trattamento economico né alcun rimborso per le spese di trasporto e di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti della rispettiva assemblea parlamentare.

Art. 4.

(Riduzione del numero dei Ministri)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, con il disegno di legge di stabilità il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.

Art. 5.

*(Disposizioni in materia
di rimborsi elettorali)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati.

Art. 6.

(Giornata elettorale)

1. A decorrere dall'anno 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché quelle referendarie si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica giornata.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire»

sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».

Art. 8.

(Eliminazione contributi all'editoria)

1. Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.

2. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogato.

3. La legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata.

Art. 9.

(Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, sono autonomamente deliberate, entro il 31 dicembre 2011, riduzioni di spesa, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. Le regioni delibereranno riduzioni di spesa con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 i compensi spettanti ai componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare, e ai componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 20 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso dell'anno 2011. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.

3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari

di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Art. 10.

*(Riorganizzazione ed accorpamento
delle province in attesa
della loro abolizione)*

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, ed in attesa dell'abolizione delle province, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.

2. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate.

Art. 11.

*(Modifiche alle disposizioni concernenti
le autorità indipendenti)*

1. Il comma 30 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

«30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a venti unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a cinque, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di una volta».

2. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,» sono soppresse;

b) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni»;

c) al comma 19 le parole: «in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 10 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo»;

d) al comma 21, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del comma 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato».

Art. 12.

(Dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione)

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con l'esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché per i servizi definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita nelle seguenti misure:

a) dieci autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun Ministero e per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) cinque autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni e per le province con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) due autovetture per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e per le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un'autovettura per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 sono poste in vendita tramite gara, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

4. Per le trasferte dei dipendenti e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il rimborso per lo svolgimento dei compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi che comportano l'utilizzo di autovetture è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro.

5. La lettera *e*) dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è abrogata.

6. Le regioni possono disporre la limitazione della dotazione di autovetture, con le esclusioni di cui al comma 1, a non più di dieci autovetture per le regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti e a cinque autovetture per le altre regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina della limitazione delle autovetture a quanto previsto dal comma 6.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.400 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici e della protezione civile.

9. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano per il reimpiego degli autisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni in esubero in seguito all'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il piano di reimpiego può prevedere corsi di formazione per la mobilità degli autisti in esubero anche verso altre pubbliche amministrazioni o il loro distacco presso aziende di trasporto pubblico locale.

10. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 13.

(Voli blu)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Voli blu)* – 1. I voli di Stato sono limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.

2. Eccezioni rispetto al comma 1 devono essere specificamente autorizzate, in particolare per gli impegni internazionali e solo in caso di assoluta indisponibilità di voli di linea, con provvedimento scritto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri espressamente delegato, che ne assumono la responsabilità contabile.

3. Le eccezioni sono rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con aggiornamento mensile e con l'indi-

cazione analitica dei soggetti che hanno partecipato al volo e dei motivi che hanno giustificato l'eccezione e la partecipazione, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

4. Non possono partecipare a voli di Stato soggetti esterni alla pubblica amministrazione, che collaborino con essa a qualunque titolo.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica entro il 31 marzo di ogni anno alla Corte dei conti l'elenco dei voli di Stato, allegando idonea documentazione. La Corte dei conti può in ogni momento richiedere atti ed informazioni al riguardo. In caso di voli coperti da segreto di Stato, il relativo elenco è trasmesso ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che esercita il relativo controllo.

6. Il presente articolo si applica a tutti i voli effettuati con aeromobili di ogni tipo in dotazione ovvero in uso, a qualsiasi titolo, ad ogni amministrazione pubblica, compresi le Forze di polizia ed i servizi di informazione per la sicurezza. Fanno eccezione i soli voli compiuti per servizi istituzionali di pubblica sicurezza e polizia».

Art. 14.

(Suppressione delle comunità montane)

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

Art. 15.

(Soppressione dei consorzi di bonifica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 del citato regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

Art. 16.

(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di monta-

gna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.

4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17.

(Soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 18.

(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)

1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti; nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente della circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».

Art. 19.

(Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli)

1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - *(Composizione dei consigli)* -
1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) da 35 membri nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;

c) da 30 membri nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia;

d) da 15 membri nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti;

e) da 10 membri nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;

f) da 8 membri nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;

g) da 6 membri nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 1.000.000 e 1.400.000 abitanti.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

Art. 20.

(Modifiche all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali)

1. All'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, la Giunta comunale e la Giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a quanto stabilito, per ciascuna fascia di popolazione, dal comma 5 del presente articolo.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le Giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 30.000 abitanti; non superiore a 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti e non superiore a 10 nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri».

2. All'articolo 36, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti sono organi di governo il consiglio e il sindaco, il quale può delegare l'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri».

Art. 21.

(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»)

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: «decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «decreti legislativi di cui al comma 1» e le parole: «dai medesimi commi» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo comma».

2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - *(Delega al Governo in materia di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché di istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»)*. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari com-

petenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia di cui alla lettera *a*), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni esercitate dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma:

- 1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);
- 2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST Spa);
- 3) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);
- 4) FINEST Spa;
- 5) camere di commercio italiane all'estero;
- 6) istituti italiani di cultura all'estero;

b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera *a*) nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica

e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero adottato ai sensi del presente articolo;

d) riunificazione organizzativa e funzionale nell'ambito del Dipartimento di cui alla lettera a) degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:

1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;

3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;

4) realizzazione di attività di promozione e di diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;

5) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia», quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero; previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» subentrino, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, della INFORMEST, della FINEST Spa, delle camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cul-

tura all'estero, soppressi ai sensi della lettera a);

6) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;

7) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera a) nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» di cui al numero 5).

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma.

3. I commi da 17 a 27 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati».

Art. 22.

(Soppressione di ulteriori enti)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

a) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;

b) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;

c) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;

d) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;

e) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;

f) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;

g) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;

h) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;

i) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;

l) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;

m) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;

n) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;

o) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;

p) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;

q) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;

r) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;

s) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;

t) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;

u) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;

v) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;

z) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;

aa) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;

bb) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;

cc) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;

dd) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;

ee) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;

ff) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;

gg) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);

hh) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);

ii) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofiloviari consorzio salernitano (Salerno);

ll) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;

mm) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;

nn) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce (Novara);

oo) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;

pp) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Mella» di Brescia;

qq) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;

rr) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);

ss) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (Perugia);

tt) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano (Modena);

uu) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (Padova);

vv) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria.

Art. 23.

(Contratti di conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e affidamento di studi ed incarichi di consulenza delle pubbliche amministrazioni)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è inserito il seguente:

«1-*ter*. I provvedimenti di cui alle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 1 possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro competente per le amministrazioni centrali, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e delle regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».

2. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equi-

parati, è rideterminata in modo da produrre una riduzione di tale spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2011.

Art. 24.

(Sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico)

1. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, siano costituiti in forma monocratica. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli».

2. I componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti con-

cessionari di pubblici servizi non possono essere in numero superiore a tre e non possono far parte contemporaneamente di più di un collegio sindacale.

3. I membri dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere in numero superiore a tre. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

Art. 25.

(Riduzione degli stipendi dei dirigenti di imprese a partecipazione pubblica o sovvenzionate)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché delle società da esse controllate, di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

Art. 26.

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministra-

zione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore della presente legge dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 e che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori dei conti, siano costituiti da un numero non superiore, a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

3. A decorrere dall'anno 2012 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui al comma 1, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza,

per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2010 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di accrescere l'efficienza dei servizi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'organizzazione di convegni, di giornate e di feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle amministrazioni e delle agenzie dello Stato, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, nel sito *internet* istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile, per le medesime finalità, l'utilizzo di video o audio-conferenze, anche attraverso il sito *internet* istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare un aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere fuori dall'orario di ufficio. Il personale che partecipa a tali eventi non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e per le autorità indipendenti, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le Forze armate e le Forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o dell'Unione europea.

Art. 27.

(Chiusura delle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero e istituzione del «Palazzo Italia» a Bruxelles)

1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto, il Ministro per le politiche europee coordina, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto per la realizzazione di una sede unica, denominata «Palazzo Italia», situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

CAPO II

RIDUZIONE DELLE SPESE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 28.

*(Riduzione dei consumi intermedi
delle pubbliche amministrazioni)*

1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nell'anno 2009, incrementata del tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2012, per le spese delle pubbliche amministrazioni centrali e dei Ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, volte ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 1. La disposizione del presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.

Art. 29.

(Suppressione delle norme che stabiliscono l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è abrogato.

Art. 30.

(Riduzione dei trasferimenti alle imprese)

1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato SpA, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato in 2 miliardi di euro per l'anno 2012, in 3,5 miliardi di euro per l'anno 2013 ed in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del presente articolo.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi dell'Unione europea per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad ade-

guare i propri interventi alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 31.

(Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina)

1. Il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, è abrogato.

2. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.

3. Alla tabella E allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, la voce relativa alla legge n. 191 del 2009, articolo 2, comma 204, è soppressa.

Art. 32.

(Soppressione della società «Difesa Servizi Spa»)

1. L'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e lo statuto della società «Difesa Servizi Spa», di cui al decreto del Ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2011, sono abrogati.

Art. 33.

(Riduzione delle spese militari)

1. Nelle more della costituzione di un esercito europeo, il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino delle Forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti, per ottenere un risparmio annuo non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2. Qualora entro la data indicata al comma 1 non sia emanato il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma, il Ministro dell'economia e delle finanze riduce di pari importo le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti nel bilancio del Ministero della difesa come spese rimodulabili.

Art. 34.

(Riduzione delle spese per il rifinanziamento delle missioni internazionali)

1. Per gli anni 2012 e 2013 il finanziamento previsto per gli interventi a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia non può superare lo stanziamento per tale voce previsto per l'anno 2011 diminuito del 20 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2014, la riduzione di cui al comma 1 è aumentata di un ulteriore 10 per cento.

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Art. 35.

(Riduzione delle spese per i sistemi d'arma)

1. Nell'ambito degli interventi correttivi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza operativa delle Forze armate, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano, anche in relazione agli impegni assunti in ambito internazionale, le misure di ottimizzazione della spesa per il recupero di risorse attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma, condotta sulla base di un riesame delle più immediate esigenze operative e delle prioritarie esigenze di sicurezza dei contingenti impegnati fuori area.

2. Le spese di cui al comma 1 nel triennio 2012-2014 non possono comunque superare l'ammontare per l'anno 2010 di tali spese ridotto del 30 per cento.

Art. 36.

(Intensificazione dei controlli in materia di invalidità)

1. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, o disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di disabilità, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile o disabilità successivamente re-

vocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme restando la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 del citato articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Al fine di proseguire anche per gli anni 2012-2014 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, al comma 2 dello stesso articolo 20 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2012-2014 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2012 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2013 e 2014 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».

Art. 37.

(Recupero dell'efficienza dirigenziale pubblica)

1. Ciascuna amministrazione pubblica, al fine di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.

2. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di efficienza definiti dalla Commissione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere applicate le misure in materia di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga ai suddetti indirizzi, requisiti e criteri per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

3. È fatto divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio al dirigente che, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

4. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati dalla Commissione di cui al comma 1 per

grave inefficienza, improduttività, o sovradiimensionamento dell'organico.

5. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori risparmi, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Art. 38.

(Utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software a codice sorgente aperto)

1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di *standard*.

2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di *software* liberi, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, predilige l'uso di *software* libero.

3. Alla cessione di *software* libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.

5. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del *software* libero o, in alternativa, del *software* a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il *software* a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità per la pubblica amministrazione di modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.

6. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un *software* non libero deve motivare analiticamente la ragione di tale scelta.

7. Dell'eventuale maggiore spesa derivante dall'attuazione di una scelta non appropriata del *software* risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.

9. Nel termine di cui al comma 8 il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del *software* libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di *software* libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.

10. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 39.

(Unificazione degli enti previdenziali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituito l'Istituto di previdenza generale (IPG). L'IPG esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

c) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

2. L'IPG succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS in essere alla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'IPG.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'IPG.

4. Entro il 28 febbraio 2012 il Commissario straordinario dell'IPG predispone lo statuto dell'IPG, da emanare entro i successivi sessanta giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la

pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. Lo statuto di cui al comma 4 definisce le attribuzioni degli organi dell'IPG, che sono individuati come segue:

a) il presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri; il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il consiglio di indirizzo e di vigilanza dura in carica quattro anni;

d) il collegio dei sindaci, composto da tre membri, due nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

6. Alla costituzione degli organi di cui al comma 5 si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2013. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'IPG volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplifica-

zione delle strutture e delle procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2012, un piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'IPG e per la piena attuazione delle disposizioni del presente articolo, da avviare entro il 30 settembre 2012. Il piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 40.

(Unioni di comuni)

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 6 del presente articolo, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, all'unione di comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

d) l'attuazione in ambito comunale delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione

di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

l) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

m) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

n) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

o) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte tramite l'unione. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

4. La regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei comuni, nonché lo statuto adottato dalle costituende unioni. L'adesione all'unione deve avere validità di almeno cinque anni.

5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'interno nomina un commissario *ad hoc* che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro sei mesi dalla data della sua nomina.

6. All'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione adottato come prima istanza da tutte le costituende unioni, possono essere modificati con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei comuni dell'unione.

3. Lo statuto prevede che il consiglio dell'unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni dell'unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i comuni

di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il consiglio elegge il presidente tra i sindaci dei comuni facenti parte dell'unione. Il consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'unione. Le giunte dei singoli comuni che aderiscono all'unione sono soppresse.».

7. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dal piano regionale. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto nomina un commissario *ad hoc* che attua tale disposizione entro sei mesi dalla data della sua nomina.

CAPO III

MISURE FISCALI

Art. 41.

(Rispristino di norme per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;

b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 42.

(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e delle società, nonché rettifica delle dichiarazioni pregresse ad effetto immediato)

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - *(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse)*. - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2011, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capa-

cià contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente deve indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'ISEE.

3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'autodeterminazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti, che possono trasmetterle *on line* con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.

4. L'ufficio delle imposte, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle per-

sone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica è notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

7. Entro trenta giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'ufficio delle imposte la documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.

8. L'ufficio delle imposte, se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente, procede a una nuova rettifica a modifica della precedente comunicandola al medesimo contribuente.

9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 7, l'ufficio delle imposte provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta determinata in maniera sintetica con le procedure di cui al presente articolo.

10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo, le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte a un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

11. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, l'ufficio delle imposte può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intende aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatta salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che può provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.

12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro centotanta giorni dalla data del ricorso al fine di verificare la possibilità di addivenire a una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente è considerata valida.

13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui ai commi da 1 a 10, l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Si applicano le procedure stabilite dal presente articolo».

2. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

Art. 43.

(Disposizioni per l'emersione di materia imponibile e contributiva con riferimenti agli immigrati privi di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro extracomunitari in possesso di titolo di soggiorno CE previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che dal 1° aprile 2011 occupano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono dichiarare, dal 1° settembre al 3 novembre 2011, la sussistenza del rapporto di lavoro, continuativo rispetto al termine del 1° aprile 2011, nelle forme e con le modalità indicate dalle disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «adibendoli» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) al comma 4:

1) la lettera d) è abrogata;

2) alla lettera f), le parole da: «e che, in caso» fino alla fine della lettera sono soppresse;

c) il comma 6 è abrogato;

d) al comma 7, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2011 e 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012,

si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo comma 1.

Art. 44.

(Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi e riduzione della ritenuta sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi)

1. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° gennaio 2012 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento.

2. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 dicembre 2010 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o di amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 dicembre 2011.

3. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi

dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento prevista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 dicembre 2011 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad IRES che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi.

4. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati, è ridotta al 20 per cento.

Art. 45.

(Inserimento delle stock option ed emolumenti variabili nella base imponibile dell'IRPEF)

1. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock option* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 46.

(Incremento dell'addizionale IRES per le società operanti nel settore petrolifero)

1. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di un punto percentuale.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

3. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

Art. 47.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni)

1. Al comma 5-bis, primo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 48.

(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari)

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 49.

(Aumento dei canoni di concessione)

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2011. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2012.

2. La misura minima del canone di euro 338,39 di cui al decreto direttoriale del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2011 è elevata a 1.000 euro. Si applica la misura minima di 1.000 euro alle concessioni per le quali la misura annua, determinata ai sensi del comma 1, risulta inferiore alla misura stabilita dal primo periodo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 9 alla misura stabilita dal primo periodo dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

4. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni stradali statali sono aggiornate, per l'anno 2012, applicando l'aumento del 10 per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per l'anno 2011. Le misure unitarie aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni stradali statali rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2012. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore, ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2012.

5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i canoni di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e di sorgente secondo i criteri del Documento di indirizzo delle regioni italiane in materia di acque minerali naturali e di sorgente, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16 novembre 2006.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati incrementi del gettito nel caso in cui le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare i canoni di concessione per le acque minerali entro il termine di cui al comma 5.

7. A decorrere dall'anno 2012 i contributi previsti dall'articolo 5 dell'allegato n. 10 annesso al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aumentati del 10 per cento.

Art. 50.

(Rideterminazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta erariale unica sui giochi e le scommesse)

1. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo

ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.»

Art. 51.

(Riduzione dei regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale)

1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, entro il 31 dicembre 2011, a ridurre i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale al fine di conseguire per gli anni 2012 e 2013 un risparmio annuo pari ad almeno 5 miliardi di euro e ad almeno 9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Dal provvedimento di cui al comma 1 sono escluse le agevolazioni a favore delle persone fisiche che riguardano la prima abitazione, i carichi di famiglia, il lavoro e le pensioni.

3. Qualora entro la data indicata al comma 1 non sia emanato il decreto di cui al medesimo comma, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, sono ridotti del 7 per cento in maniera lineare per gli anni 2012 e 2013 e del 9 per cento in maniera lineare a decorrere dall'anno 2014.

Art. 52.

(Tassazione separata sull'attività di trading con aliquota del 35 per cento della gestione delle attività finanziarie detenute per negoziazione da soggetti esercenti attività bancaria)

1. Dopo l'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis. - *(Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione)*

zione) - 1. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.

2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al medesimo comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi».

2. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata

applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 53.

*(Applicazione di un'imposta di bollo
sulle transazioni finanziarie)*

1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono soggette all'imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo è determinata applicando l'aliquota dello 1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.

3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.

4. Sono obbligati al versamento dell'imposta di bollo i soggetti individuati al medesimo comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di bollo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono

stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

TITOLO II

MISURE PER LO SVILUPPO: RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SULLE IMPRESE E LE FAMIGLIE

Art. 54.

(Eliminazione dall'imponibile dell'IRAP del costo del lavoro per le imprese private)

1. A decorrere dall'anno fiscale 2012 la quota di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) calcolata assumendo come imponibile l'ammontare delle somme versate a titolo di contributi obbligatori previdenziali dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituisce credito d'imposta.

2. A decorrere dall'anno fiscale 2014 la quota di IRAP calcolata assumendo come imponibile l'ammontare delle somme corrispondenti al costo del lavoro complessivo sostenuto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituisce credito d'imposta.

3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati dai soggetti passivi dell'IRAP in relazione al pagamento delle imposte erariali a loro carico e delle imposte da loro trattenute come sostituti d'imposta.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone le misure attuative del presente articolo.

Art. 55.

(Aumento delle detrazioni per carichi familiari ed incremento degli assegni familiari)

1. Le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e per i contribuenti incapienti, nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, sono proporzionalmente incrementati come stabilito dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, nel limite di spesa complessivo, fino alla concorrenza di 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 7.000 milioni di euro per l'anno 2013, di 7.800 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Dopo la lettera *b)* del comma 1 all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

«*b-bis)* le detrazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica;».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia e gli assegni per il nucleo familiare previsti dal comma 1.

TITOLO III
LIBERALIZZAZIONI E TUTELA
DELLA CONCORRENZA

Art. 56.

*(Tutela della concorrenza nel settore
del credito)*

1. All'articolo 120-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recesso e portabilità dei conti correnti»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per il trasferimento del contratto presso altra banca o intermediario, ivi compresi il deposito dei titoli e le domiciliazioni bancarie. Con procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi e degli adempimenti sono stabilite le modalità con cui il cliente può perfezionare le opzioni di trasferimento rivolgendosi direttamente alla nuova banca o al nuovo intermediario».

2. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-*bis*. È considerata inoltre scorretta la pratica commerciale che impone al cliente l'obbligo di aprire un conto corrente o di sottoscrivere una polizza assicurativa da parte di una banca, istituto o intermediario, per la stipula del contratto di accensione di un mutuo, qualora tale polizza sia erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario».

3. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.

5. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.

6. Il comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente:

«61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno della chiusura del suddetto conto corrente».

Art. 57.

(Tutela della concorrenza nel settore delle assicurazioni)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della sca-

denza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima scadenza».

2. La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.

3. Ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP Spa, l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza di responsabilità civile dei veicoli da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP Spa seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al comma 2 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge suddette offerte, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

4. Al fine di tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della norma-

tiva in materia di attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi di cui al capo III del titolo II, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le attività sono soggette alla sola comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato in cui l'impresa ha sede legale all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'impresa può insediare la sede secondaria in Italia o nominare una persona indipendente incaricata di agire per conto dell'impresa stessa, anche in regime di prestazione di servizi senza dovere ricevere la comunicazione dell'ISVAP;

c) l'impresa non è tenuta a nominare un rappresentante in Italia incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.

5. Il Governo trasmette il testo del decreto legislativo di cui al comma 4 alle Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

Art. 58.

(Misure per la tutela della concorrenza e per il contenimento dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti per uso di auto-trazione e dei prodotti petroliferi)

1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte ec-

cedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

3. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto e uniforme funzionamento del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, nonché di garantire la libertà di scelta del consumatore fra le varie modalità di erogazione dei carburanti, all'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì essere imposti vincoli o obblighi all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la facoltà di rifornimento assistito da personale all'apertura di nuovi impianti, ovvero alla trasformazione di impianti esistenti, con distribuzione dei carburanti in modalità esclusivamente automatizzata, alla libera determinazione degli orari e dei turni di apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti»;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22-*bis*. Ai fini del rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete, le regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa, danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 17 a 22, compatibilmente con i principi di non discriminazione, di tutela della concorrenza e di piena liberalizzazione dell'accesso al mercato da parte dei nuovi entranti».

4. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e di assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data

di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico Spa assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti criteri:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera *a)*;

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

5. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico Spa svolge le attività di cui al comma 4.

6. Al fine di incrementare la concorrenza, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi del settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, negli stessi sono ammessi:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande e degli alimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010;

b) l'esercizio di attività di punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.

7. Le attività di cui al comma 6 possono essere gestite anche da soggetti diversi dai titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.

Art. 59.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei farmaci)

1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

4. Negli esercizi commerciali di cui al comma 3 la vendita dei medicinali prevista ai sensi del medesimo comma 3 deve avvenire, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

5. Agli esercizi commerciali di cui al comma 3 del presente articolo si applicano

le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

6. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il SSN, stabiliti dalle autorità competenti, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Art. 60.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le attività commerciali di cui al comma 1 hanno la facoltà di fornire liberamente ai consumatori in un solo esercizio, oltre alla vendita di beni, la fornitura di servizi integrati con la propria attività economica principale, di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Le regioni disciplinano la facoltà degli esercenti le attività commerciali di cui al comma 1 di determinare liberamente gli

orari di apertura e di chiusura e di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva nei comuni a vocazione commerciale, turistica, agricola, culturale o storico-monumentale».

Art. 61.

(Riordino delle professioni liberali)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

4. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o col-

legi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

5. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

6. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici co-

munque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di illeggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ordine

professionale provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

9. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

10. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.

11. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

12. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

13. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'at-

tività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

14. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

15. Le associazioni professionali di cui al comma 14 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.

16. Ai fini della registrazione di cui al comma 15 e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni di cui al comma 14, in conformità ai principi e criteri di cui al comma 7 devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione medesima, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.

17. Le associazioni registrate di cui al comma 14 possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le rela-

tive specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

18. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 62.

(Nuove disposizioni in materia di sviluppo e liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto, nonché istituzione della Banca dati nazionale dell'autotrasporto)

1. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.

3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca una oscillazione, individuata ai sensi

del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile.»;

b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.

2. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera b) è abrogata.

3. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.

4. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.

5. Le misure di cui al comma 4 possono consistere:

a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;

b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, hanno assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;

c) nella progressiva riduzione dell'IRAP.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabiliti le modalità applicative del comma 5, i criteri per l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso le misure di cui

al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione medesima, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.

7. A decorrere dall'anno 2012, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente comma.

8. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca».

9. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.

10. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'or-

dine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.

11. La Banca fornisce altresì un *rating*, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e interna.

12. All'articolo 1696 del codice civile dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'indennizzo è calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l'ha ricevuta ed il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata».

Art. 63.

(Liberalizzazione del mercato dei trasporti)

1. Al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione del mercato dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di seguito denominata «Autorità», avvalendosi di un'apposita sezione distaccata, svolge funzioni di regolamentazione nel settore dei trasporti, promuovendo e garantendo lo sviluppo di:

a) condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;

b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi nei settori del trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermododale;

c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi; livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, di-

retti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

2. La sezione di cui al comma 1 è costituita attingendo a personale comandato, in numero non superiore alle trenta unità, proveniente dalle amministrazioni competenti nei settori del trasporto indicati al comma 1, lettera *b*), e caratterizzato da profili professionali individuati dall'Autorità stessa in relazione alle specifiche capacità tecniche.

3. Allo scopo di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori, l'Autorità, previa consultazione pubblica, adotta un'idonea regolamentazione, volta a:

a) verificare che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermododale rispettino i principi della concorrenza e della trasparenza;

b) assicurare che la prestazione del servizio di trasporto autostradale, aeroportuale, portuale, ferroviario, modale o intermododale avvenga in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili;

c) formulare ai soggetti competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

e) garantire un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori del servizio di trasporto;

f) assicurare che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti;

g) determinare i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati;

h) svolgere ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto;

i) ordinare la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati;

l) irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità.

4. Le sanzioni di cui al comma 3, lettera l), sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione.

5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, lettera l) sono destinati a un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi di trasporto agli utenti e ai consumatori.

Art. 64.

(Delega al Governo in materia di liberalizzazione dei servizi postali)

1. Al fine di garantire il pieno completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali nel rispetto della normativa dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

b) trasferimento delle funzioni esercitate dall'Agenzia di cui alla lettera *a)* in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché integrazione delle relative competenze in materia di regolamentazione del settore postale;

c) previsione di un affidamento diretto di breve durata del servizio universale in capo a Poste italiane Spa, e comunque non superiore a due anni, al fine di consentire lo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che consenta la piena realizzazione di un mercato concorrenziale nel settore postale permettendo l'accesso al servizio anche da parte di operatori già presenti sul mercato o potenziali nuovi entranti, senza pregiudicare il ruolo di vigilanza sociale che il servizio postale universale è chiamato ad adempiere nell'ambito del territorio nazionale ed in particolare nelle aree più disagiate del Paese;

d) designazione del fornitore del servizio universale nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità e non già sulla base del criterio dell'eventuale pregresso rapporto con la pubblica amministrazione nel settore specifico.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia da esprimere entro un mese dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 65.

(Delega al Governo in materia di riforma delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Al fine di riformare il sistema camerale italiano trasformando le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da enti autonomi di diritto pubblico in libere associazioni, il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in libere associazioni di società, imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti alle quali l'adesione avviene su base volontaria;

b) revisione del diritto annuale ed obbligo del pagamento dei servizi forniti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, solo per le attività obbligatorie

sancite dalla legislazione vigente quali il rilascio di certificati e il registro delle imprese;

c) possibilità di erogazione di servizi aggiuntivi per gli associati;

d) semplificazione organizzativa e riduzione dei membri degli organi associativi nonché accorpamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ottenere un minimo di almeno 60.000 imprese iscritte ad ognuna delle camere;

e) meccanismi di mobilità del personale in esubero verso le pubbliche amministrazioni in conseguenza della riforma di cui al presente articolo.

Art. 66.

(Disposizioni in merito alla contendibilità del controllo societario)

1. L'articolo 13 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 1, e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 146, sono abrogati.

3. I commi 3-*quater* e 3-*sexies* dell'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono abrogati.

TITOLO IV

MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO PREGRESSO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 67.

(Misure per il rafforzamento della riscossione dei crediti)

1. Le disposizioni del presente articolo, oltre a quanto previsto dall'articolo 42, hanno il fine di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti erariali.

2. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «può essere operato al massimo con cadenza semestrale» sono sostituite dalle seguenti: «può essere operato solo con cadenze sorteggiate»;

2) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) attenuazione del principio del *«solve et repete»*. In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate, e della quale il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità;»;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), numero 1), le parole: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi sono consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni.»;

2) alla lettera a), numero 3), le parole: «e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre» sono sostituite dalle seguenti: «e della non ripetizione per periodi di tempo sorteggiati nell'ambito della programmazione periodica e del coordinamento degli accessi di cui al numero 2)»;

3) le lettere *gg-ter*); *gg-quater*); *gg-sexies*); *gg-septies*) sono abrogate;

4) la lettera *gg-quinquies*) è sostituita dalla seguente:

«*gg-quinquies*) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro 2.000 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio di un sollecito di pagamento notificato ai sensi delle leggi vigenti, anche a mezzo di posta raccomandata, decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento».

3. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: ««devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta» sono sostituite dalle seguenti: «possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*). L'intimazione di cui alla lettera a) è decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolva a favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta

al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e pagati indebitamente dal contribuente».

4. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali nei confronti delle persone fisiche e giuridiche soggette all'applicazione delle disposizioni relative al fallimento, al concordato preventivo e alle procedure concorsuali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative della normativa vigente in materia di diritto fallimentare, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) modifica della disciplina delle conseguenze personali del fallimento al fine di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali sia da parte del soggetto dichiarato fallito ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sia da parte degli amministratori o soci se trattasi di società;

b) previsione di specifiche disposizioni volte a garantire l'estensione del principio della responsabilità solidale per il pagamento dei debiti di natura tributaria e previdenziale anche nei confronti degli amministratori o dei soci se trattasi di società, i quali rispondono in solido con il soggetto dichiarato fallito anche con beni e diritti di natura personale, fatti salvi gli assegni di carattere familiare;

c) previsione del divieto per l'amministratore dell'impresa soggetta a procedura concorsuale in posizione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria o di enti previdenziali per somme accertate in via definitiva, di svolgere il medesimo incarico di amministratore presso altre imprese, ovvero di esercitare in qualità di titolare attività di impresa, ovvero di svolgere qualunque tipo di attività professionale.

5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituita la Banca dati degli amministratori delle imprese soggette a procedure concorsuali, direttamente accessibile *on line* sul sito della medesima Unione, gestita in collaborazione con i Ministeri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Art. 68.

(Asta per la cartolarizzazione dei ruoli esattoriali non riscossi)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire una o più aste per la cessione con il metodo della cartolarizzazione delle cartelle esattoriali accertate e non riscosse a partire dall'anno 2000 e fino al 31 dicembre 2010, ponendo come base minima una somma da anticipare all'erario in quattro rate annuali rispettivamente pari a 5 miliardi di euro per l'anno 2012, 10 miliardi di euro per l'anno 2013 e 15 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e pari al 30 per cento del valore dei ruoli dedotte le somme già riscosse.

2. Ai soggetti che si aggiudicano le aste di cui al comma 1 sono attribuiti per la riscossione delle cartelle esattoriali cartolarizzate i poteri assegnati dalle disposizioni vigenti alle pubbliche amministrazioni e alla società Equitalia Spa.

Art. 69.

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche e obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di molteplici servizi pubblici, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, avviano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del citato comma 1, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di cui al comma 2 del presente articolo.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 70.

(Dismissioni di partecipazioni dello Stato)

1. Entro il 31 gennaio 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere

del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali, al fine di realizzare un complesso di entrate straordinarie per una somma pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012, a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2013, e a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2. I programmi di dismissione di cui al comma 1, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi alle Camere. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione dei citati programmi.

3. I programmi di cui al comma 1 possono essere attuati anche con il conferimento delle quote azionarie da dismettere ad una o più società costituite da capitali privati mediante procedimento di cartolarizzazione che assicuri all'atto di tale conferimento almeno l'80 per cento del valore di mercato delle partecipazioni cedute.

4. Dai programmi di alienazione di cui al comma 1 sono escluse le partecipazioni in società operanti nei settori del servizio idrico.

5. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

6. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di

cui al presente articolo al netto degli oneri inerenti alle medesime.

Art. 71.

*(Dismissioni di partecipazioni
degli enti territoriali)*

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente per concorrere al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica definiti nel Documento di economia e finanza per il triennio 2012-2014, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 70, assicurano introiti pari a 300 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, a 1 miliardo di euro per l'anno 2013 e a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014-2015, derivanti dalla dismissione di partecipazioni nelle società di gestione dei servizi pubblici, con esclusione del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente, finalizzati al ripianamento dei debiti, ove accertati, o alla spesa per investimenti se eccedenti ai fini di tale ripianamento.

2. Le entità delle dismissioni di cui al comma 1 che ciascuna regione, ciascuna provincia autonoma e ciascun ente locale devono conseguire sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni.

3. Qualora non si realizzino i proventi di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente.

Art. 72.

(Dismissioni di immobili)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto un programma quadriennale di alienazioni delle proprietà immobiliari pubbliche che assicuri un introito pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2012, a 5 miliardi di euro per l'anno 2013, a 8 miliardi di euro per l'anno 2014 e a 10 miliardi di euro per l'anno 2015. Tali introiti sono conferiti, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà delle amministrazioni centrali, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e sono finalizzati al ripianamento dei debiti delle autonomie locali, ove accertati, o alla spesa per investimenti delle medesime, per quanto concerne le somme derivanti dall'alienazione di immobili di proprietà delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

2. Qualora non si realizzino i proventi di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente

Art. 73.

(Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero)

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla

regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.

2. Gli intermediari versano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al comma 1. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

Art. 74.

(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli inte-

ressi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine del 31 settembre 2012, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

Art. 75.

(Finalizzazione degli introiti)

1. I proventi derivanti per le autonomie locali dalle disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 che risultano non necessari al ripianamento dei debiti accumulati dal singolo ente territoriale e che sono impegnati per spese in conto capitale dal medesimo, non rilevano ai fini del computo dei saldi di cui al Patto di stabilità interno.

2. Le risorse derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 58, 60, 62, per la parte riguardante le alienazioni di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche centrali, 63 e 64, sono conferite al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.